

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

969^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 59-78

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 79-105

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale, dalla sede redigente:

(130-bis) MANIERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(160-bis) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuova disciplina delle adozioni

(445-bis) BRUNO GANERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(852) BUCCIERO ed altri. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) SALVATO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di adozioni

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge n. 184 del 1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile:*

CALLEGARO (CCD), relatore	Pag. 3
MAGGI (AN)	6
* GUBERT (Misto-Centro)	6
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	9
MANIERI (Misto-SDI)	12
LO CURZIO (CCD)	14
NAVA (UDEUR)	15
CORTELLONI (UDEUR)	16, 19
STIFFONI (LFNP)	20
RESCAGLIO (PPI)	23
CASTELLANI Carla (AN)	26, 29
CORTIANA (Verdi)	29
* SARTO (Verdi)	29

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	30
----------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della votazione finale dei disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648:

PIANETTA (FI)	Pag. 31
BRUNO GANERI (DS)	35, 37
SALVATO (DS)	38, 40
DEBENEDETTI (DS)	40
PEDRIZZI (AN)	40
FASSONE (DS)	42
CARCARINO (DS)	44
MASULLO (DS)	44

Discussione:

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

(1015) BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale

(1165) NAVA ed altri. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale

(1382) AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini

(4286) SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza

(4388) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi

(Relazione orale):

* D'ALESSANDRO PRISCO (DS), relatrice	46
PALOMBO (AN)	49
JACCHIA (Misto-CR)	53

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE	Pag. 56
SARTO (Verdi)	55
RECCIA (AN)	56

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N.130-BIS-160-BIS-445-BIS-852-1697-BIS-1895-3128-3228-4648:**

Articoli da 1 a 38	59
------------------------------	----

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Intervento integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Cortelloni sui disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648	79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Intervento integrale della dichiarazione di voto finale della senatrice Castellani Carla sui disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648	83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

PETIZIONI

Annunzio	89
--------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	56
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	90
Interpellanze	92
Interrogazioni	94
Interrogazioni da svolgere in Commissione	105

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 29 novembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(130-bis) MANIERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(160-bis) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuova disciplina delle adozioni

(445-bis) BRUNO GANERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(852) BUCCIERO ed altri. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) SALVATO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di adozioni

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge n. 184 del 1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione speciale in materia di infanzia ha approvato, in sede redigente, un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Pertanto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Regolamento, potranno intervenire soltanto il relatore ed il rappresentante del Governo, fatte salve le dichiarazioni di voto finale. Autorizza quindi il senatore Callegaro a svolgere la relazione orale.

CALLEGARO, *relatore*. La legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, pur essendosi dimostrata una buona legge, richiedeva ormai una riconsiderazione. Il lungo lavoro svolto dalla Commissione speciale ha portato a porre a base della nuova disciplina la preferenza per la crescita del minore nell'ambito della famiglia d'origine, prevedendo forme di sostegno affidate all'ente locale. Per l'affidamento si è previsto un termine di durata massima di 24 mesi, eventualmente prorogabile. È stato altresì equiparato il periodo di convivenza stabile precedente al matrimonio a quello di permanenza di vincolo matrimoniale nella valutazione dei soggetti adottanti. Sulla differenza massima di età per l'adozione è prevalsa la scelta dei 45 anni, salvo situazioni particolari. Si è complessivamente allargata la platea delle famiglie in condizioni di adottare, a tutto vantaggio dei minori che si trovano negli istituti. È stata altresì eliminata la fase dell'opposizione, stabilendo l'inderogabilità del principio del contraddittorio tra le parti, con l'obbligo di assistenza legale fin dall'inizio delle procedure per l'adozione. È stato infine disciplinato il diritto di accedere a informazioni relative alla famiglia d'origine, elevando in particolare a 25 anni l'età in cui un minore ha diritto di conoscere l'identità dei genitori naturali. *(Applausi dai Gruppi PPI e Misto-RI)*.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime il plauso del Governo per la convergenza registrata in Commissione ed auspica la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GUBERT (*Misto-Centro*). Voterà a favore del disegno di legge sebbene non siano stati fugati tutti i dubbi circa la sua concreta applicabilità. Le stesse forze politiche che riconoscono il diritto del fanciullo alla crescita nell'ambito della famiglia d'origine pongono infatti in discussione la sua unità e stabilità, anche attraverso l'equiparazione al matrimonio della convivenza di fatto; inoltre, non viene sufficientemente valorizzata la solidarietà della parentela in caso di difficoltà temporanea all'educazione dei minori, non sono previsti i finanziamenti per gli enti locali che dovranno intervenire e, per quanto attiene al divario di età tra adottante e adottato, non viene preso in esame il caso di un'eccessiva differenza di età tra i genitori adottivi.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). La necessità di riformare la legge n. 184 del 1983 e di rendere più efficienti le procedure previste per le adozioni deriva dall'evoluzione della concezione sociale della famiglia e del matrimonio, nonché dal riconoscimento del diritto del fanciullo alla famiglia stabilito dalla Convenzione dell'ONU del 1989. Ciò non toglie che il principio ispiratore resta l'obiettivo di togliere i bambini dagli istituti, cercando di non separare il legame con eventuali fratelli, né con il Paese di origine o con l'istituto di accoglienza precedente alla famiglia. Quanto al sostegno economico, il ministro Turco ha ricordato alla Camera dei deputati i finanziamenti destinati ai servizi sociali, per ultimi quelli del Fondo unico di cui alla recente legge sull'assistenza. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-RI. Congratulazioni*).

MANIERI (*Misto-SDI*). Il provvedimento in esame contiene innovazioni positive, prima tra tutte l'elevazione del limite massimo nella differenza di età tra adottante ed adottato, ma costituisce un arretramento sul piano dei principi poiché subordina la tutela delle esigenze di stabilità affettiva del bambino alla sanzione del vincolo matrimoniale della coppia che potrebbe accoglierlo, disconoscendo l'evoluzione del costume sociale e la diffusione del fenomeno delle famiglie monoparentali e delle coppie di fatto. Poiché in questo modo si rischia di utilizzare una delicatissima materia attinente alle scelte individuali dei singoli come strumento di polemica politica, preannuncia l'astensione nel voto finale al disegno di legge.

LO CURZIO (*CCD*). Il Centro cristiano democratico esprime pieno consenso al disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione, che adegua la legge n. 184 del 1983 alle nuove esigenze della società e snellisce le procedure di adozione, mantenendo in primo piano il diritto

fondamentale del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia salvo, ove questo non sia possibile, essere inserito in una comunità stabile fondata sul vincolo matrimoniale, allo scopo di evitare squilibri di carattere morale e contrasti con la definizione costituzionale di famiglia. Vanno in particolare sottolineate le norme relative alla differenza di età tra adottante ed adottato, all'individuazione dei principi di idoneità e capacità all'adozione ed al diritto del minore ad avere informazioni sulla propria identità. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

NAVA (*UDEUR*). Il Gruppo UDEUR voterà a favore del disegno di legge che, attraverso la chiara definizione del diritto del minore a vivere nell'ambito della famiglia d'origine ed in seconda istanza all'interno di un nucleo stabile fondato sul matrimonio, costituisce un importante passo nell'ambito della più generale difesa della condizione dei fanciulli. (*Applausi del senatore Rescaglio*).

CORTELLONI (*UDEUR*). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto contrario al disegno di legge, che si pone in contrasto con la legislazione internazionale in materia di tutela del bambino come titolare di posizioni giuridiche attive ed autonome rispetto a quelle dell'adulto. Il testo in esame, pur contenendo alcuni aspetti migliorativi rispetto alla legislazione vigente, non risolve i problemi relativi alle procedure di affidamento eterofamiliare, che conducono a sempre più frequenti aberrazioni giudiziarie ed abusi ai danni dei minori e delle loro famiglie naturali. La soluzione a questi problemi dovrebbe essere ricercata garantendo ai procedimenti di affidamento il contraddittorio tra le parti, l'effettiva terzietà dell'autorità giudicante e l'impugnabilità dei provvedimenti provvisori ed urgenti, oppure, molto più efficacemente, abolendo il tribunale minorile, ultimo tribunale speciale di origine fascista, e rimettendo la materia a sezioni specializzate presso i tribunali ordinari.

STIFFONI (*LFNP*). Dichiara il voto favorevole della Lega al testo approvato dalla Commissione che adegua la normativa in tema di adozioni ed affidamento ai nuovi indirizzi normativi ed agli stimoli della società civile, salvaguardando la centralità dei diritti del minore, in particolare quello a crescere all'interno della propria famiglia naturale. Da questo punto di vista, appare importante l'indicazione di un limite temporale massimo per la durata dell'affidamento, mentre andrebbero evitate chiusure di natura ideologica rispetto al requisito dell'unione in matrimonio della coppia. Appare infatti più opportuno fissare dei limiti di carattere generale, all'interno dei quali lasciare alle strutture pubbliche il compito di assumere autonome decisioni sulla base della valutazione, caso per caso, della situazione della famiglia di accoglienza. Allo stesso modo, dovrebbe essere cura dei servizi di assistenza di monitorare le condizioni dei numerosissimi bambini ricoverati in istituti o case-famiglia; a tale proposito è positiva l'introduzione del criterio di selezione delle famiglie basato sulla disponibilità ad accogliere anche i bambini più grandi, o portatori di han-

dicap o usciti da situazioni particolarmente difficili. Infine, è necessario snellire l'iter delle pratiche di adozione di minori italiani per disincantare il ricorso alle adozioni internazionali, che favoriscono talune pratiche illecite. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI e della senatrice Sartori*).

RESCAGLIO (*PPI*). In qualità di padre adottivo, ritiene che la nuova disciplina possa assicurare ai minori la massima tutela delle proprie esigenze, ponendo al centro la famiglia nella sua stabilità. È indispensabile infatti garantire capacità educativa e idoneità affettiva, mentre l'individuazione del momento in cui rivelare al minore le proprie origini dovrebbe essere lasciata all'ambito familiare, che va comunque privilegiato rispetto alla burocratica applicazione di una legge. La valutazione da parte del giudice delle condizioni che in ogni situazione possano maggiormente rispondere ai bisogni del bambino si accompagna giustamente alla previsione di apposite deroghe e proroghe. Obiettivo complessivo è quello di creare una cultura dell'adozione che possa favorire una cospicua riduzione del numero di bambini ancora presenti negli istituti. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e Misto-RI. Congratulazioni*).

CASTELLANI Carla (*AN*). Alleanza Nazionale voterà a favore della riforma in esame, pur ritenendo irragionevolmente lunghi i tempi in cui si è concluso l'iter del provvedimento. Il Ministro degli affari sociali avrebbe dovuto garantire la massima priorità a tale tema, anche considerando come il tempo perso abbia aggravato la situazione di molti bambini trascurati o abbandonati. La riforma, cui hanno collaborato tutti i Gruppi, giunge invece a conclusione solo grazie alla specifica sollecitazione della Casa delle libertà. Poco decisivo sembra comunque l'intervento per il sostegno alle famiglie in condizioni di povertà, mentre la normativa sull'affidamento sembra una base idonea per un maggiore approfondimento in futuro di tale istituto. Consegna infine il resto del proprio intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

CORTIANA (*Verdi*). Il Gruppo Verdi ha lasciato libertà di voto ai propri componenti. Personalmente, anche a nome dei senatori Pieroni, Pettinato e Semenzato, annuncia voto contrario, non condividendo l'obbligo del vincolo matrimoniale per l'accesso alla possibilità di adozione. (*Applausi dal Gruppo Verdi e della senatrice Salvato*).

SARTO (*Verdi*). Altri senatori del Gruppo Verdi voteranno a favore, pur riconoscendo i limiti del provvedimento. Esso rappresenta un compromesso, da considerare però come primo passo di un percorso da portare a conclusione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di questa mattina relativamente all'ordine del giorno delle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi. (*v. Resoconto stenografico*).

**Ripresa della votazione finale dei disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648**

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PIANETTA (*FI*). È certamente necessario privilegiare la centralità della famiglia come luogo prioritario dell'educazione e del confronto tra generazioni, onde prevenire quanto più possibile la necessità delle adozioni. Pertanto, va favorita la rimozione delle cause di difficoltà, anche durante il ricorso all'affidamento, i cui tempi vengono giustamente delimitati. La disposizione relativa all'adottabilità con sentenza, con l'eliminazione della fase dell'opposizione, consente un'accelerazione dei tempi ed è stata semplificata la procedura degli eventuali ricorsi. È condivisibile l'estensione della valutazione della condizione di stabilità anche al periodo di convivenza, così come l'aumento a 25 anni dell'età per poter accedere alle informazioni circa le proprie origini. Forza Italia voterà a favore, pur ritenendo necessarie in futuro modificazioni e ulteriori semplificazioni. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BRUNO GANERI (*DS*). Alla riforma della disciplina delle adozioni, che si è resa necessaria per l'evoluzione dei costumi sociali, dei bisogni e delle sollecitazioni provenienti dal mondo associazionistico, non si è certo giunti attraverso un lavoro frettoloso o approssimativo. I Democratici di sinistra, come tutti gli altri Gruppi, hanno dedicato grande attenzione al problema, data la sua importanza e delicatezza. La necessità di addivenire ad un ampio consenso ha portato a rinunce individuali su specifici punti, nell'ottica di trovare la migliore soluzione possibile, che consentisse soprattutto di riportare il bambino al centro dell'attenzione. Particolarmente importanti paiono il ruolo degli enti locali nel sostegno alla rimozione delle difficoltà per le famiglie di origine, la non automaticità della trasformazione dell'affidamento in adozione e l'individuazione del principio di capacità nel diventare genitori. È una buona soluzione l'estensione a 45 anni della differenza d'età massima per l'adozione, mentre minore consenso si è registrato sulla legittimità dei soggetti adottanti, che trascura

la possibilità di estensione alle famiglie di fatto. Il Gruppo DS voterà comunque a favore. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-DU e Misto-RI*).

SALVATO (*DS*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione. Si è persa l'occasione di rispondere alle attese di riforma della legge n. 184, non risolvendo in maniera efficace i nodi legati ai limiti di età degli adottanti, con un irrigidimento che impedisce al magistrato di compiere valutazioni specifiche, e ad un passaggio più agevole dall'affidamento all'adozione. Si invia invece alla società un messaggio di uniformità del modello familiare e filiale, fondato sul vincolo matrimoniale e non su una scelta affettiva e solidale. (*Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni*).

DEBENEDETTI (*DS*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà. Condividendo le osservazioni critiche delle senatrici Manieri e Salvato, desidera richiamare la sua esperienza personale di genitore adottivo singolo, mentre il provvedimento rappresenta una battuta d'arresto sulle potenziali adozioni che potrebbero garantire ai minori abbandonati condizioni di vita più favorevoli. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Manieri e Cortiana*).

PEDRIZZI (*AN*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione. È stato stravolto il criterio che aveva ispirato la legge n. 184 del 1983, incentrato sull'interesse dei bambini a crescere all'interno di una famiglia, per consentire alle coppie, anche di fatto e di età ulteriormente aumentata, di soddisfare il desiderio di genitorialità. A parte la difficoltà di certificare i requisiti della convivenza, questa scelta legislativa svuoterà ulteriormente l'istituto del matrimonio e renderà ancora più difficile l'adozione di bambini più grandi.

FASSONE (*DS*). In dissenso dal Gruppo, dichiara la sua astensione. Pur riconoscendo taluni aspetti positivi del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il massimo sostegno possibile alle famiglie di origine e la giurisdizionalizzazione delle procedure per le adozioni, è da ritenere che saranno ulteriormente penalizzate le aspettative dei bambini di età maggiore. (*Applausi dei senatori Bertoni e Brignone*).

CARCARINO (*DS*). In dissenso dal Gruppo, voterà contro una legge che, a causa dell'innalzamento del limite anagrafico per l'adozione di bambini in primissima età, ridurrà drasticamente la possibilità di quelli più grandi di essere accolti da una famiglia. (*Applausi del senatore Bertoni*).

MASULLO (*DS*). In dissenso dal Gruppo, condividendo le osservazioni della senatrice Salvato e riconoscendo la difficoltà di intervenire legislativamente su questioni che attengono a scelte di vita personali, dichiara la sua astensione. (*Applausi della senatrice Salvato*).

Il Senato approva nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge in esame, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile».

Discussione dei disegni di legge:

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) NAVA ed altri. – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1382) AGOSTINI ed altri. – *Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – *Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini*

(4286) SEMENZATO. – *Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza*

(4388) SEMENZATO ed altri. – *Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi*
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice D'Alessandro Prisco a svolgere la relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice* L'istituzione del servizio civile nazionale è connessa al complesso dei provvedimenti volti ad offrire alle giovani generazioni gli strumenti concreti per realizzare l'aspirazione alla solidarietà sociale, che si sono tradotti nell'abolizione dell'obbligo di leva, nell'istituzione del servizio militare su base volontaria e nella recente legge di riordino dell'assistenza sociale, sulla base dell'esperienza del volontariato e dell'obiezione di coscienza. Illustrando quindi il contenuto degli articoli, rileva la necessità di garantire nelle prossime leggi finanziarie gli stanziamenti necessari e di armonizzare la prevista Agenzia per il servizio civile con quelle che scaturiranno dalla complessiva riorganizzazione del personale del pubblico impiego, nonché con il ruolo delle regioni e degli enti locali nell'individuazione dei progetti e nell'erogazione dei servizi. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Semenzato).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PALOMBO (*AN*). Il disegno di legge in esame è condivisibile poiché l'istituzione di un servizio volontario civile contribuirà alla tutela del vasto patrimonio storico, culturale ed ambientale nazionale, alla realizzazione dei principi di solidarietà e cooperazione, costituendo un valido apporto alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Per queste considerazioni, Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole, a condizione che vengano approvati gli emendamenti tendenti ad impedire l'equiparazione del trattamento economico dei volontari civili rispetto a quelli militari, poiché questa previsione disconosce l'atipicità ed i rischi connessi alla vita militare e rischia di minare alle fondamenta la riforma dello strumento militare recentemente approvata dal Parlamento. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

JACCHIA (*Misto-CR*). L'istituzione del servizio civile nazionale è strettamente legata alla sospensione del servizio obbligatorio militare di leva. Per questa ragione, nella considerazione dalla necessità di tutelare l'efficienza delle Forze armate e di creare le condizioni che rendano possibile il reclutamento del nuovo esercito professionale, è indispensabile sopprimere la norma che prevede l'equiparazione di trattamento economico tra servizio civile e servizio militare, che disincentiverà l'arruolamento militare, costringerà a ripristinare la coscrizione obbligatoria ed impedirà di adempiere agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, l'ultimo dei quali è quello di contribuire con ben 20.000 uomini alla Forza europea di intervento rapido. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SARTO (*Verdi*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-04162.

RECCIA (*AN*). Rivolge identica sollecitazione per l'interrogazione 4-21490.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, presente in Aula, ha preso nota delle richieste dei senatori Sarto e Reccia.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bernasconi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Camo, Capaldi, De Luca Athos, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pasquini, Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Cioni, Contestabile, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Migone, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio e Monteleone, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Robol, per partecipare al Convegno conclusivo delle manifestazioni per l'anniversario dell'Accademia degli Agiati; Loreto, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(130-bis) MANIERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(160-bis) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuova disciplina delle adozioni

(445-bis) BRUNO GANERI ed altri. – Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(852) BUCCIERO ed altri. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) SALVATO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di adozioni

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge n. 184 del 1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648.

Comunico che la Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato ha approvato, in sede redigente, un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Pertanto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Regolamento del Senato, in Assemblea potranno intervenire solo il relatore ed il rappresentante del Governo; il disegno di legge verrà quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono naturalmente ammessi interventi in sede di dichiarazione di voto.

Il relatore, senatore Callegaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la legge 4 maggio 1983, n. 184, sulle adozioni nazionali è stata da tutti riconosciuta come una buona legge, tant'è che è durata ben diciassette anni e di questi tempi ciò costituisce veramente una garanzia di legge aderente alla realtà, di «buona legge» come si suol dire. Tuttavia, è datata per cui si sono verificate delle lacune, in particolare per quanto riguarda la lentezza delle procedure; si sono verificati dei casi in cui la norma non era pienamente applicabile e di difficile interpretazione; ci sono stati anche casi in cui è dovuta intervenire la Corte costituzionale; poi vi sono state istanze di natura anche – ma non soltanto – ideologica.

È da oltre un anno e mezzo che la Commissione sta lavorando attorno a questa riforma. Sono stati sentiti decine e decine di rappresentanti di enti, associazioni e servizi sociali, magistrati, presidenti di tribunali di minorenni, psicologi infantili; insomma, sono state fatte veramente una vasta indagine e una grande ricerca.

Venendo alla riforma, devo premettere che lo spirito informatore di tutta la legge è sostanzialmente contenuto nel suo articolo 1 che recita: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.». È questo il *leit motiv*, lo spirito che ha soccorso la Commissione nei casi in cui si paventavano conflitti fra gli interessi del minore e gli interessi di altri.

Come dicevo, lo spirito è quello che ho testè enunciato mentre l'impianto della legge è quello che ora descriverò. Nel caso in cui la famiglia di origine si trovi in una situazione temporanea di difficoltà è previsto, come primo intervento, un sostegno che non ha natura esclusivamente economica ma anche psicologica, sociale e di altro tipo.

Qualora il sostegno non sia sufficiente ad eliminare una difficoltà che non è più temporanea ma che si prolunga, interviene l'istituto dell'affidamento la cui finalità è chiara: il minore viene affidato ad un'altra famiglia temporaneamente, allo scopo di reinserirlo successivamente nella famiglia originaria, quando questa dovesse superare le proprie difficoltà. È previsto, infine, l'istituto dell'adozione qualora il minore si trovi in uno stato di abbandono.

Nel caso dell'affidamento esisteva poi una lacuna in quanto non era stabilito un termine di durata; ciò induceva molti a ritenere che, in deter-

minati casi, tale istituto sostituisse l'adozione, ossia fosse un'adozione mascherata perché si arrivava addirittura ad essere affidati in età maggiore.

Quindi, proprio per la natura temporanea dell'affidamento, la Commissione ha ritenuto utile stabilire un termine, non assolutamente insuperabile ma ragionevole, che possa in genere coincidere con un progetto di recupero della famiglia e, nel caso in cui fosse necessario, anche prorogabile da parte del tribunale dei minori.

Per quanto riguarda l'adozione, vi è innanzi tutto il problema di chi possa adottare e, in secondo luogo, quello del divario di età tra adottandi e adottati. Sin dall'articolo 1 del provvedimento si prevede che il minore ha il diritto a crescere e ad essere educato nella propria famiglia naturale di origine. Quando ciò non è possibile perché si è in presenza di un abbandono, il minore ha diritto a crescere in una famiglia che possa sentire propria: una vera famiglia e non un'amicizia o una convivenza.

In tal senso la Costituzione indica chiaramente cosa si intende per famiglia: la società naturale fondata sul matrimonio. La Convenzione di Strasburgo ha ribadito questo concetto che è confermato nella legge che, altrimenti, avrebbe potuto essere impugnata per incostituzionalità.

D'altra parte, fermo il concetto che soltanto chi sia unito in matrimonio può adottare, ai soli fini – si noti bene – di determinare la stabilità di una coppia, l'articolo 6 equipara il periodo passato in costanza di matrimonio con un eventuale periodo trascorso prima del matrimonio in una convivenza stabile che deve essere, ovviamente, provata da chi ne ha interesse.

Sia molto chiaro che questo non è stato un compromesso fra diverse ideologie. Si è trovata invece una soluzione al problema alla luce dei dettami costituzionali e soprattutto nell'interesse del bambino. È chiaro quali potessero essere le altre istanze, quelle del singolo e della famiglia di fatto, mi sembra tuttavia che il problema sia stato inquadrato nei suoi giusti termini.

Altra questione è quella relativa alla differenza massima di età (su quella minima, di 18 anni, tutti sono d'accordo) che deve intercorrere tra l'adottante e l'adottato. Su tale questione c'erano due schieramenti completamente opposti: da una parte, chi sosteneva che oggi ci si sposa e si mettono al mondo bambini molto più tardi, che le donne possono ricorrere alla fecondazione artificiale fino a 50 anni e anche oltre, per cui non sarebbe stato necessario mettere un tetto massimo alla differenza di età e che, se proprio si voleva fissarlo, si doveva stabilire che questa fosse almeno di 50-55 anni; dall'altra parte, chi affermava che c'è sempre stato un *gap* generazionale fra genitori e figli, anche quando la differenza tra una generazione e la successiva era di circa 25 anni e quindi se la differenza è doppia (40-50 anni) non si tratterebbe più di un divario ma di uno scontro generazionale, senza considerare che si creerebbe la figura del papà-nonno.

Abbiamo discusso moltissimo e con serenità di tutti questi problemi e ne è emersa una soluzione che anche in questo caso non è di compro-

messo, ma di equilibrio e di buonsenso. Considerati alcuni elementi della prima tesi ed altri della seconda, si è ritenuto di fissare il divario massimo di età in 45 anni, anche alla luce di esperienze, di casi che ci sono stati riferiti dai presidenti dei tribunali dei minorenni e dai tutori regionali per i minori. Tuttavia, tale divario massimo non è fisso, perché in determinati casi – ovviamente eccezionali – si affida al tribunale dei minorenni la decisione se la mancata adozione per superato limite massimo del divario di età non costituisca un nocumento anche grave per il minore. In tal caso, anche questo limite è superabile.

La Commissione, quindi, non ha fatto altro che adeguarsi alle decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione, secondo cui è ammessa in determinati casi (ad esempio quello di due fratelli) la possibilità di deroga del limite massimo del divario di età. Pertanto, lo ripeto, anche questa volta si è trovata una soluzione equilibrata e non dettata dal compromesso.

Anche la decisione di considerare, ai soli fini della stabilità della coppia, il tempo trascorso durante una stabile convivenza, non è stata frutto di un compromesso. In questo caso non si può parlare di matrimonio riparatore, non è assolutamente così; e, anche se lo fosse, in ogni caso lo Stato avrebbe recuperato nel suo cittadino un interlocutore alla pari, al quale garantisce e dal quale deve ricevere il rispetto delle regole che lo Stato stesso si è dato.

Tornando a questi due problemi ed alla soluzione che è stata trovata, come risultato abbiamo sostanzialmente un allargamento della fascia delle famiglie che possono adottare.

E questo è ovviamente nell'interesse dei minori, specialmente di quelli che si trovano in istituti e che vedono così ampliata la possibilità di essere adottati.

Un'altra grande innovazione è stata quella relativa allo snellimento delle procedure. È stata eliminata la fase dell'opposizione che portava via, come minimo, un anno di tempo, ma soprattutto è stata stabilita, con l'obbligo di assistenza legale fin dall'inizio, l'inderogabilità del principio del contraddittorio tra le parti. Si tratta di un principio importante da valutare unitamente ad altri termini ordinatori di accelerazione delle procedure (non perentori perché, è ovvio, che questi non si possono porre al giudice) che sono stati fissati.

Da ultimo, è stato affrontato un altro tema molto discusso che è quello relativo al disvelamento delle origini (oramai è stato adottato questo pessimo termine, che non è purtroppo il solo). Ancora una volta è stata trovata una soluzione di buonsenso e non di compromesso. Infatti, è stata elevata da 18 a 25 anni l'età alla quale l'adottato può chiedere al tribunale l'autorizzazione a conoscere le proprie origini. Questo proprio sulla base di dotte relazioni svolte da psicologi, educatori e magistrati secondo i quali la personalità a 18 anni non ha ancora compiuto il suo completo arco di formazione e non è ancora stabilizzata, mentre si può dire che lo sia intorno ai 25 anni.

Con riferimento a quest'aspetto, sono stati salvaguardati anche altri diritti come, per esempio, quello della madre che alla nascita non abbia riconosciuto il proprio figlio. Nel caso specifico, si è cercato di salvaguardare il diritto che nel frattempo la madre può aver acquisito con la costituzione di una propria famiglia o di un assetto stabile altrimenti raggiunto, magari faticosamente, per cui si è tenuto conto anche di altri interessi che potrebbero essere conflittuali. Naturalmente il tribunale dovrà valutare che tale disvelamento non costituisca un trauma tale da minare la salute psicofisica del soggetto.

C'è stato rimproverato da qualche parte di aver impiegato troppo tempo per studiare e preparare questa riforma. Può anche essere vero; i motivi possono essere stati tanti e non è necessario individuarli. Certamente, però, un aspetto positivo esiste ed è che questo provvedimento non è stato costruito sulla base della fretta o sulla base di eventi che hanno destato emozione nell'opinione pubblica. Si tratta di una riforma che è stata discussa con la massima obiettività e serenità e, pertanto, mi auguro che questa legge possa durare quantomeno lo stesso periodo – 17 anni – della legge n. 184. In tal caso, chi ci sarà tra vent'anni ci potrà dire se è stata una buona legge. (*Applausi dai Gruppi PPI e Misto-RI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il plauso per i lavori della Commissione in sede redigente, che ha raggiunto un'intesa su un testo in una materia così delicata e così complessa che evidentemente esprime una volontà diffusa e compiuta del Parlamento.

I principi fissati sono stati già illustrati compiutamente dal relatore. Credo che l'aver introdotto il diritto del minore alla propria famiglia, come si legge al Titolo I, dia già il senso profondo dell'innovazione di questa normativa. Quindi, si auspica che venga approvata rapidamente dal Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del testo unificato dei disegni di legge, testo che è stato approvato articolo per articolo dalla Commissione speciale in materia d'infanzia.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signor Presidente, la normativa in esame è molto complessa ed interviene su procedure di adozione e di affidamento sulle quali è difficile esprimere un giudizio competente se non si è addentro alla materia. Quindi, le mie considerazioni si limitano agli aspetti più generali, il primo dei quali attiene proprio alla questione evidenziata sia dal relatore che dal rappresentante del Governo. Mi riferisco al fatto che nei casi in

cui ci sono difficoltà nella famiglia a mantenere ed educare i figli entrano in conflitto due valori di fondo, quello dell'autonomia della famiglia nel predisporre e nell'organizzarsi come meglio crede per rispondere alle esigenze dei suoi membri e dei figli e quello del diritto insopprimibile della persona a vivere nelle condizioni adeguate per il proprio sviluppo, nella considerazione che il figlio non è una proprietà della famiglia, ma è un soggetto affidato alla stessa.

Non c'è dubbio che l'articolo 1 del disegno di legge in esame fa un'affermazione importante, sottolineata da coloro che sono intervenuti in precedenza, però mi chiedo se, al di là di quanto dichiarato in sede di principio, ci sia realmente poi il rispetto di tale principio. Chi decide se la famiglia è inadeguata o meno? Chi fa da arbitro nella decisione? Io credo che certamente ci debba essere un arbitro, però mi suscita qualche perplessità il fatto, per esempio, che il semplice rifiuto del sostegno degli interventi del servizio sociale sia considerato già di per sé un motivo per dichiarare l'incapacità della famiglia.

Noi sappiamo quale tipo di peso abbiano gli orientamenti di tipo valoriale, di tipo ideologico anche negli operatori del servizio sociale e talvolta anche nei giudici che poi devono valutare la situazione. Allora, non so quanto si possa affermare che una famiglia abbandoni i figli perché non fa esattamente quanto prevedono gli esperti del servizio sociale. Quindi, disporre l'affidamento sulla base di questo aspetto mi sembra problematico.

Positivamente, si invita l'ente locale a dare sostegno alla famiglia per superare le proprie difficoltà, ma poi non si va molto più in là. Si delega tale questione all'ente locale, senza dedicare una lira al sostegno. Allora mi domando quale credibilità abbia questo tipo di sostegno.

Inoltre, non si deve tacere il fatto che ci può essere una contraddizione, da un lato, tra una società, una cultura dominante, che tutto sommato ritiene superato il valore, pur stabilito dalla Costituzione, della stabilità e dell'unità della famiglia (ci sono tante, troppe manifestazioni, anche nelle televisioni del servizio pubblico, che danno ad intendere come ormai il valore dell'unità e della stabilità della famiglia appartenga al passato) e poi dall'altro, invece, la previsione di un sostegno alla famiglia perché possa adempiere al suo compito di educare i figli.

Quanti abbandoni dipendono dall'incapacità dei genitori di stare insieme? Tale incapacità non è forse incentivata e stimolata da un clima culturale alimentato dalle stesse forze che si apprestano oggi ad approvare la legge? A me sembra che la dichiarazione di principio sull'equilibrio tra l'autonomia della famiglia e i diritti del soggetto sia giusta, ma non siano stati predisposti mezzi adeguati. Non sono un tecnico del diritto, ma ho l'impressione che si dia troppo spazio ad una decisione esterna e poco spazio all'autonomia della famiglia.

Un altro elemento di valutazione che mi sembra doveroso sottolineare riguarda la sistematica preferenza per forme di sostituzione delle figure parentali anziché per la supplenza delle stesse. Conosco l'esperienza dei villaggi Sos nella città di Trento e devo dire che, in qualche caso, la sup-

pienza può essere preferibile rispetto ad altre forme. È difficile esprimere una valutazione generale, affermare aprioristicamente che in ogni caso di difficoltà la sostituzione dei genitori sia preferibile ad una loro temporanea supplenza.

Un altro rilievo critico riguarda l'insufficiente considerazione del grado di solidarietà di parentela. La convivenza tra parenti di grado superiore al quarto è considerata circostanza da regolare e da denunciare. Si sarebbe potuto avere una considerazione migliore della solidarietà di parentela: nella nostra società possono esservi tipi di solidarietà che si estendono anche oltre il quarto grado.

E vengo ad una delle questioni più dibattute: il divario di età sia tra l'adottato e gli adottanti sia tra gli adottanti stessi. In Commissione ho avuto occasione di pronunciarmi in maniera critica su questo aspetto, non tanto perché due genitori che abbiano maggiore differenza di età con l'adottando siano incapaci di educare, ma perché i figli abbandonati nell'età dell'adolescenza, che potrebbero essere adottati, sono svantaggiati dall'aumento del divario di età con gli adottanti. Le prese di posizione delle associazioni in merito rendono evidente tale aspetto.

La legge serve a ragazzi di età compresa tra gli otto e i dodici anni e oltre, per aumentare la probabilità di avere una famiglia adottiva oppure no? Ho l'impressione che la legge, così come configurata, non serva a questo scopo e ciò sia un fatto negativo; altrettanto negativa è la mancata considerazione del divario di età tra gli adottanti. Se crediamo che la famiglia composta da madre e padre, con ruolo educativo rilevante, sia il modo di rispondere ad esigenze di cura dei figli abbandonati, le figure genitoriali non possono avere l'una diciotto anni d'età e l'altra ottanta. La mancata previsione di un limite è a mio avviso un aspetto negativo.

Quanto alle coppie di fatto, sebbene il relatore abbia affermato il contrario, si è arrivati ad un compromesso. Vi è in sostanza un'equiparazione tra la convivenza prima e dopo il matrimonio.

Questa equiparazione, a mio parere, non è possibile non tanto perché non si sia di fronte ad una convivenza consolidata; può anche esserlo, ma così finiamo per affidare un figlio ad una coppia che si sposa soltanto per questo motivo.

Qual è infatti il valore attribuito al matrimonio da questa coppia adottante? Può essere un valore meramente strumentale. Quindi, affidare dei bambini ad una coppia che non crede nella stabilità del matrimonio e che si sposa soltanto perché costretta dallo Stato non credo sia un fatto positivo. I valori con cui quel figlio crescerà non saranno certo quelli della unità e della stabilità della famiglia, fondata sul matrimonio.

Mi sembra che in molte delle disposizioni, in realtà, si sia tutelato l'interesse degli adottanti più che quello degli adottati, come in questo caso. Si è cioè dichiarato che l'interesse prevalente è degli adottati ma in molte disposizioni, ciò non risulta: per esempio quando si rompe la convivenza al momento dello stato di preadozione e si dispone l'impossibilità della revoca della dichiarazione di adottabilità. Vi sono molti casi

nei quali l'interesse della coppia ad avere un figlio sembra prevalere sull'interesse del figlio stesso.

Detto questo, però, signor Presidente, vi sono aspetti positivi e negativi: la legge poteva essere migliore. Da inesperto ho evidenziato degli aspetti che potevano migliorare il testo. Poteva però anche essere peggiore. Sappiamo che la tendenza di oggi, in molta parte della nostra popolazione, è per esempio quella di eliminare il vincolo che gli adottanti siano sposati.

Penso che questa sia una tendenza molto negativa che la legge giustamente evita. Quindi, si è stabilito un compromesso che, tutto sommato, salva i valori fondamentali.

Anche se questa legge non è condivisa da me *in toto*, anziché proclamare valori che nella pratica potrebbero venir smentiti dalla pressione di successive pronunce di giudici o altro, ritengo più opportuno, nel complesso, un aggiustamento che tenga conto della sensibilità sviluppatasi nel nostro Paese anche se la considero negativa.

Pertanto, pur con queste riserve, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo qui per riformare una buona legge: la n. 184 del 1983, riguardante l'affidamento a familiare e le adozioni nazionali a 17 anni dal suo varo.

Questa necessità di riforma limitata, come è stato esposto dal relatore, avviene soprattutto per tre ordini di motivi: innanzitutto, i 17 anni che potremmo considerare di sperimentazione, soprattutto in rapporto alle procedure, ad una serie di questioni che si è cercato di innovare al meglio; in secondo luogo per le forti modifiche sociali intervenute nel nostro Paese. Basti pensare all'età media dei matrimoni o del primo figlio e, quindi, purtroppo anche all'età media, molto innalzata, in cui ci si rende conto di non potere avere figli o anche al forte impatto delle separazioni, dei divorzi e della creazione di seconde famiglie che approdano molto spesso ad un secondo matrimonio.

Il terzo ordine di motivi per cui è stata necessaria questa legge – ho detto il terzo, ma forse è il più importante – è che la legge del 1983, o meglio la Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la famosa Convenzione di New York, all'articolo 2 prevede che ogni minore, da 0 a 18 anni, ha diritto alla propria famiglia o ad una famiglia.

Ecco, quindi, che alla luce di questi tre motivi si evidenziano e prendono corpo e ragione le innovazioni che si sono introdotte in questa normativa, pur buona come ho detto all'inizio dell'intervento.

Innanzitutto – se ne è parlato ampiamente e ne ha parlato il senatore Callegaro – vi è il sostegno alla famiglia di origine. Non è vero, senatore

Gubert, che non vi sono soldi. Se mi è permesso, vorrei ricordare che alla Camera dei deputati da un collega dei Democratici, l'onorevole Testa, è stato presentato un emendamento con il quale si chiedono fondi aggiuntivi per il sostegno alla famiglia proprio in rapporto ai primi articoli del provvedimento in esame. Il ministro Turco, in sede parlamentare alla Camera dei deputati, ha ricordato che il grande rifinanziamento di 1.100 miliardi, previsto quest'anno dalla legge n. 215 ed anche dalla legge sull'assistenza, ed il fondo unico ormai sociale rifinanziato e finanziato ancor più negli anni successivi stanziavano fondi affinché i servizi sociali sul territorio possano adeguatamente supportare le famiglie in difficoltà, non solo da un punto di vista economico – adesso ho parlato di fondi – ma soprattutto da un punto di vista sociale e psicologico, così da tenere fede all'articolo 2 della Convenzione di New York, ossia al fine di assicurare ad ogni minore la permanenza, naturalmente ove è possibile, nella propria famiglia.

Pensiamo al tempo dell'affidamento – anche questo è stato ricordato – non perché gli affidamenti debbano essere recisi in blocco, dopo due anni o dopo un altro anno ancora, a discrezionalità del giudice, ma perché ogni giudice riprenda in mano il fascicolo di quel minore che ha diritto ad una vita sicura, ad una prospettiva non precaria, e quindi possa deliberare, naturalmente sempre in rapporto alla necessità e al bene prevalente del minore stesso rispetto alla sua vita «senza dimenticarselo» (tra virgolette), seppure si tratti della migliore famiglia affidataria di questo mondo.

Naturalmente sono stati accorciati i tempi dell'attesa e anche al tal riguardo voglio sottolineare le due innovazioni prevalenti, quelle che hanno fatto più notizia, anche se penso che sono le altre forse quelle più sostanziali. Si tratta dell'elevazione a 45 anni dell'età massima di differenza e del riconoscimento dei tre anni di convivenza, naturalmente però una volta celebrato il matrimonio.

Prima di parlare di queste due innovazioni, voglio accennare al fatto che mai più i fratellini possono essere divisi dalle adozioni differenziate. Voglio anche accennare al fatto della ricerca delle origini, che è un qualcosa che abbiamo ereditato dalle adozioni internazionali. Voglio ancora una volta ringraziare il relatore, senatore Callegaro, che ha saputo ottemperare a questo obbligo, che ci viene dalla Ratifica della Convenzione dell'Aja, nel modo più intelligente ed aderente, che riguarda la tutela di tutti i diritti dell'adottato ma anche dell'eventuale famiglia di origine che non volesse essere sconvolta da questo. Tutto è in mano al giudice dei minori, il quale potrà valutare entrambi i diritti in modo da procedere ad un'adeguata valutazione e, quindi, prendere le giuste decisioni.

Per quanto concerne le questioni dei 45 anni d'età massima di differenza e del matrimonio, credo che al riguardo abbiamo svolto un lavoro assai profondo in Commissione. Abbiamo fatto una serie di audizioni a tutti i livelli; abbiamo svolto ragionamenti; ci siamo confrontati fra di noi; abbiamo partecipato ad una infinità di convegni e di confronti con le associazioni. Noi parlamentari abbiamo anche capito in questo percorso quanto l'adozione, la possibilità di tirar fuori i bambini dagli istituti – ce ne sono ancora circa 14.000 – dipenda sì da una legge – cara associazione

Heidi, caro *Forum* delle associazioni familiari, cara associazione Anfa, care associazioni in dissenso – ma dipenda soprattutto da una cultura dell'adozione.

Vorrei tanto che i soldi che avete speso in queste *machette* sui giornali siano invece utilizzati in modo più costruttivo per sviluppare sempre di più una cultura delle adozioni che veramente richiami tutte le coppie, anche le più attestate e mature, a prendere nella propria famiglia, ad offrire la propria famiglia a bambini di 10-12 anni che ne hanno bisogno. Sono proprio questi i ragazzi che vivono ancora all'interno degli istituti. Tuttavia, direi più case-famiglie e più comunità-alloggi.

Intanto vorrei togliere di mezzo una favola. I cosiddetti istituti, seppure qualcuno di essi ancora esiste, non esisteranno più. È chiara in questo termine l'indicazione legislativa contenuta nella nuova legge sull'assistenza che abbiamo recentemente votato proprio qui in Senato, dove si dice che è fatto obbligo agli istituti di riconformarsi alla dimensione familiare, ovviamente per quel che è possibile, cioè alla dimensione di casa-famiglia.

Non esisteranno più gli istituti che qualcuno di noi, più attento, può ricordare.

Avevamo davanti due scelte: o ideologizzare al massimo la questione dell'età e la scelta fra coppia di fatto o matrimonio, o ricercare, invece, una soluzione equilibrata che, con un atteggiamento costruttivo, tenesse conto innanzitutto della necessità di attenersi ai contenuti della nostra Carta fondamentale, della nostra Costituzione che ci ricorda come la famiglia sia fondata sul matrimonio e che tenesse anche conto e si riferisse alle convenzioni internazionali da noi firmate, pur considerando – ed è ciò che è stato fatto – le forti modifiche sociali in atto in Italia.

Ricordo che l'aver mantenuto in questo provvedimento l'istituto del matrimonio è una garanzia di fiducia e di rispetto reciproco fra lo Stato, che concede un bambino in adozione, ed una coppia che si vuole bene, che è stabile perché è da tempo che convive ma che deve prendere ufficialmente impegni e responsabilità precisi all'interno di quelle forme che lo Stato indica, e la Costituzione sottolinea e prevede come indispensabili. Si tratta di una forma di responsabilità reciproca. Non si può quindi avere responsabilità piena da un lato e poca responsabilità dall'altro.

Vi sono, evidentemente, altre questioni che potevano essere affrontate in questo disegno di legge e non sono state affrontate. Non credo questa sia la migliore legge possibile ma è una legge sicuramente migliorativa, che può essere ancora migliorata (in questo senso voglio lanciare un appello all'altro ramo del Parlamento: attenzione perché è molto difficile distruggere e poi ricostituire certi equilibri).

Credo sarà molto interessante mantenere un colloquio aperto con chi è in dissenso, che sicuramente è meno numeroso di chi invece dà consenso a questa normativa.

Un'ultima considerazione prima di concludere. Nel corso di un incontro – lo ha ricordato il presidente dell'autorità centrale per le adozioni internazionali Fatiga – svoltosi con esponenti di autorità centrali di altri

Paesi in merito alle adozioni internazionali, è stato evidenziato un punto di comune accordo: la necessità che ai bambini più grandi adottati non venga recisa del tutto la memoria – la loro memoria non si può recidere perché la tengono al loro interno –, i contatti, il rapporto con il loro passato, con quelle poche radici positive che pur nella tragedia della loro vita (non hanno più una famiglia) molti di loro mantengono. Se a livello internazionale ciò si è definito nel senso di consentire a questi bambini di portare con sé fotografie, orsetti di *peluche* – ammesso che li abbiano potuti avere – o qualche numero di telefono di assistente o di tremendi istituti con i quali, magari, avevano stabilito un buon rapporto affettivo, allora io sottolineo la necessità che questa nuova cultura delle adozioni sia veramente rispettosa soprattutto delle necessità di un bambino, di un ragazzino, di mantenere: *a)* il rapporto con la propria famiglia; *b)* di non essere strappato, per esempio, dalle famiglie affidatarie per essere dati in adozione senza poter mantenere un rapporto affettivo con chi l'ha sostenuto, mantenuto e gli ha voluto bene negli anni precedenti, che questo diritto a tali rapporti possa essere onorato e mantenuto alla luce di quel prevalente interesse del minore che noi tutti di maggioranza e di opposizione in Commissione abbiamo sempre tenuto presente dal momento che abbiamo valutato, studiato, dibattuto e infine approvato in sede redigente questa normativa. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-RI. Congratulazioni.*)

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, solo una rapida considerazione per giustificare il mio voto di astensione.

Come il relatore e altri colleghi hanno riconosciuto, la legge n. 184, del 1983, è una buona legge, è una legge che poggia sulla scelta normativa giusta e che io ritengo tuttora valida. Quella legge, così come hanno richiamato i colleghi, afferma il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine e, solo nel caso in cui ciò non sia assolutamente possibile, riconosce il diritto del minore di avere una famiglia in grado di rispondere alle sue necessità. Un'impostazione questa che all'epoca segnò una rivoluzione culturale, se così possiamo chiamarla, perché ponendo al centro il bambino, i suoi bisogni, le sue esigenze, costituì un capovolgimento rispetto alla vecchia concezione normativa basata più sulla genitorialità e sui doveri dei genitori verso i figli.

Quando presentammo in Parlamento una proposta di modifica della legge n. 184 – appena tre o quattro anni dopo la sua approvazione –, lo facemmo, non perché volevamo mettere minimamente in discussione le impostazioni, ossia l'interesse superiore del bambino rispetto alla genitorialità e ai doveri dei genitori verso i figli, quanto perché ritenevamo di dover apportare dei correttivi che l'esperienza ci suggeriva, così da renderla più spedita e più efficace nella sua applicazione. Per esempio, chie-

devamo di correggere, rendendola meno generica e più stringente, la definizione dello stato di abbandono in ordine ai comportamenti volontari, anche omissivi, che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il profilo affettivo sia sotto quello materiale. Chiedevamo che si adeguaesse la normativa all'evoluzione del costume della società italiana, perché una norma di uno Stato laico, di uno Stato pluralista, non può mai essere estranea all'evoluzione della realtà sociale.

Come si fa a chiudere gli occhi sul fatto che oggi sono sempre più numerose rispetto al passato le famiglie monoparentali e che oltre alla famiglia riconosciuta dalla Chiesa e dalla nostra Costituzione esistono stabili e consolidati rapporti di coppia, basati sulla comunione di affetti e di comuni responsabilità? Tant'è, che situazioni di questo genere ormai cominciano ad essere largamente riconosciute anche nella nostra normativa e nel nostro regime giuridico. Basti pensare alle tante concessioni e ai tanti riconoscimenti che sono stati fatti nel regime patrimoniale, nel regime di eredità e in altri ancora.

Il diritto del minore, a vivere nella famiglia – e torno alla fonte della legge n. 184 – è per noi anzitutto il diritto del minore a vivere nella famiglia degli affetti, una famiglia che abbia certo stabilità, idoneità ad educare, istruire, crescere e mantenere un figlio, ma la misura dell'affetto, la misura della comunione tra i coniugi, la misura di questa idoneità, non può essere certamente data da un certificato matrimoniale.

Si abbia il coraggio di riconoscerlo, perché altrimenti dovremmo dire che non basta neppure il certificato del comune, dal momento che esiste il divorzio, ma che ci sarebbe bisogno del certificato del comune e possibilmente anche del sacramento del matrimonio. Quando si iniziano certi ragionamenti bisogna essere coerenti fino in fondo.

La preoccupazione che intendo esprimere è che su materie così delicate, che riguardano le scelte individuali, la vita più intima delle persone, si rischia, in questa fase particolare e contingente del nostro Paese, di fare polemica e di portare avanti una battaglia ideologica e politica, per cui appaiono anche sui muri del nostro Paese manifesti dei desideri, «una famiglia per ogni bambino», facendo finta di non sapere che non ci sono bambini da adottare. I 14.000 bambini negli istituti, cui faceva riferimento prima la collega Mazzuca Poggiolini, sono o portatori di *handicap*, oppure bambini ormai grandicelli che purtroppo nessuno chiede e nessuno accoglie, perché manca la cultura dell'adozione e forse anche un'adeguata politica di sostegno.

Ecco allora la verità, a mio avviso, (e di qui i limiti di questa legge, che pure accoglie alcuni punti che riteniamo importanti, come l'elevazione dell'età che è ormai nelle cose, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale): il rischio è ancora una volta un arretramento sul piano dei principi e dell'evoluzione che la cultura e il costume hanno avuto nel nostro Paese. Ed è questa preoccupazione che oggi mi spinge a dare un voto di astensione.

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signor Presidente, la ringrazio di poter esprimere anche il pensiero dei Cristiano democratici.

Quella al nostro esame è una legge moderna, snella, con un'ampia visione sociale, che ben si concilia – così come accennava qualche collega che mi ha preceduto – con le adozioni di carattere internazionale; una legge adeguata anche al costume della società italiana, che ha come punto di riferimento il minore, il quale deve crescere ed essere educato e istruito con il necessario calore e i principi fondamentali dei valori della famiglia.

Questo disegno di legge viene incontro a tre esigenze fondamentali. Innanzitutto, lo snellimento delle procedure per le adozioni, cui si è pervenuti grazie ad un lavoro costante, impegnato e forte che la Commissione speciale per l'infanzia ha portato avanti per oltre tre anni; quindi una revisione ed un ammodernamento della precedente legge n. 184 del 1983, che, cara senatrice Manieri, rimane come norma base e di principio, ma che è ormai considerata dall'opinione pubblica, dagli operatori sociali, dai magistrati e dagli operatori del diritto per molti versi superata. Per la prima volta, signor Presidente, io, che seguo da quattro anni molte Commissioni, rilevo che non ci sono stati contrasti fra maggioranza e opposizione rispetto a questa iniziativa, ma si è svolta un'attività chiara nell'unità degli intenti ispirati al principio fondamentale dell'educazione e della formazione, onde trovare le opportune e comuni soluzioni che ci hanno portato prima alla stesura ed ora all'approvazione del provvedimento.

Oggetto e soggetto, filo conduttore, punto costante di riferimento di tutta la riforma operata è stato ed è l'interesse del minore inteso come diritto ad essere educato, come poc'anzi sottolineavo, nell'ambito della famiglia.

Ecco il punto: una famiglia che non può essere sostituita da una qualsiasi forma di convivenza – anche se vi sono famiglie di fatto che danno grandi lezioni di amore e di solidarietà – una famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio. Non si è voluto derogare a questo principio che è sancito dalla nostra Costituzione per indicare squilibri e motivi di carattere morale e di illegittimità costituzionale.

Su questo argomento il Gruppo Cristiano Democratico ha voluto evidenziare e difendere il principio fondamentale che per adottare il minore occorre principalmente che i coniugi siano uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non deve sussistere separazione. Su questo punto il matrimonio assume il valore di principio fondamentale e sacro, e ci auguriamo che ciò possa essere anche compreso dalle forze esterne che hanno voluto la modifica di questa parte della legge.

Un altro aspetto valido su cui desidero soffermarmi concerne la differenza di età tra adottante e adottato. Mentre la legge n. 184 del 1983 prevedeva una differenza minima di almeno 18 anni e massima di 40 anni, la legge attuale prevede una differenza di 45 anni per motivi sociali, etici, mutamenti di costume, allungamento della vita, scelte diverse di

contrarre matrimonio e di avere figli in età molto più matura: questo è un punto di riferimento essenziale.

Oggetto della dichiarazione di voto positiva del mio Gruppo è anche la sostituzione all'articolo 6 del concetto d'idoneità con il principio della capacità, in quanto l'idoneità richiama una qualità che può anche non esistere mentre il principio della capacità è legato al saper fare, a una proficua e operativa abilità educativa. Ecco perché il fulcro della legge rimane sempre il minore!

Altri elementi importanti sono rappresentati dalla brevità dei termini, dallo snellimento delle procedure, dall'istituto della sentenza anziché del decreto del giudice, abolendo la lunga e spesso estenuante fase dell'opposizione che il decreto avrebbe dovuto includere, ivi compreso il giudizio di legittimità. Onorevoli colleghi, questo è un altro punto essenziale che vari operatori del diritto e tanti altri soggetti, con i quali ci siamo confrontati, ci hanno chiesto di prevedere in questa legge.

Un ultimo elemento da rilevare concerne la possibilità per l'adottato, divenuto maggiorenne, di conoscere la propria storia e accedere alla verità circa la sua provenienza e alle informazioni sulla sua famiglia d'origine per ricostruire la propria identità, secondo il principio cristiano della vita dei genitori biologici, sui quali informazioni possono e debbono essere fornite ai genitori adottivi, il tutto ovviamente con un'attenta ed adeguata assistenza, preparazione ed aiuto del minore.

Questa è una legge – e concludo colleghi – che conta molto e che non costa. Sono poche le leggi da noi varate che contano e che offriamo alla società civile; molte invece quelle che costano miliardi e che non producono effetti ai fini della modifica della società civile in cui viviamo. Questo è uno dei motivi per i quali questa legge ha trovato il pieno consenso pur nella diversità delle posizioni.

Un ultimo punto concerne i soggetti affidatari e adottanti e le misure per agevolare l'adozione e l'affidamento di minori disabili o portatori di *handicap*.

Per queste giuste e legittime motivazioni, raccomandiamo all'Aula del Senato l'approvazione del testo unificato al nostro esame. Esprimo il mio sentimento di gratitudine alla Presidente della Commissione e al caro collega del mio Gruppo, senatore Callegaro, e dichiaro il voto favorevole del Gruppo CCD, perché con questo disegno di legge modifichiamo la struttura sociale per il minore e garantiamo il futuro alla società civile e alle nuove generazioni. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

NAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, la condizione umana, civile, culturale e spirituale dei figli degli uomini alla fine di questo secolo è divenuta difficilissima, drammatica. La relazione fondamentale del bambino con la famiglia, relazione generativa della personalità che diviene e si forma, è di-

venuta problematica, sempre più attraversata da sfide inaudite ed insopportabili per la piccola coscienza che nasce alla concezione della verità, alla dinamica della libertà, alla decisione dell'amore.

Ecco perché il disegno di legge, che afferma il diritto per il bambino di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ci trova fortemente favorevoli. L'espansione di questo diritto dovrebbe essere il luogo strategico dell'espansione anche giuridica e normativa della difesa della sua condizione all'interno dei contesti storici così travagliati di oggi.

Tutta l'articolazione normativa sull'affidamento e sull'adozione trova pertanto il nostro pieno consenso. Il principio della stabilità matrimoniale, tra l'altro, malgrado i contrasti, sembra riaffermato con forza anche come vincolo sacro che rappresenta una condizione di difesa della possibilità di educazione affettiva, emotiva, intellettuale integrale del bambino.

Pertanto, il consenso a questa impostazione strategica è pieno e quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo UDEUR su questo disegno di legge. (*Applausi del senatore Rescaglio*).

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CORTELLONI. Signor Presidente, l'esame del presente disegno di legge avviene in un periodo storico nel quale finalmente, in particolare per l'attenzione internazionale, anche la nostra società è stata portata a guardare al bambino come soggetto di diritto, titolare di posizioni giuridiche attive, autonome rispetto a quelle dell'adulto. La consacrazione definitiva di ciò si avrà quando finalmente anche l'Italia, recepirà la Convenzione internazionale di Strasburgo del 1986 (il disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato, è ora in discussione alla Camera; purtroppo siamo molto in ritardo), la quale, specificata poi dalla Convenzione di New York nel 1989, recepita in Italia con la legge n. 176 del 1991, consacra finalmente il ruolo, anche processuale, che il minore deve necessariamente avere in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Questo ruolo, già allo stato, ha portato alcuni dei magistrati più attenti alla legislazione internazionale a rimettere la questione alla Corte costituzionale per quei procedimenti che, pur incidendo in modo irreparabile sul fanciullo (quali quelli attinenti alla sospensione o alla decadenza della potestà genitoriale), non prevedono la partecipazione del bambino al processo attraverso un adulto che sia realmente portavoce dell'interesse del minore, che può non coincidere con quello dei genitori, ma neppure con quello delle istituzioni affidatarie.

Proprio questo aspetto di recente ha portato l'Italia ad essere soccombente, con obbligo risarcitorio, avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, che nel luglio del corrente anno ha condannato l'Italia, e più precisamente il tribunale minorile di Firenze, per violazione dell'articolo 8 della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo, per aver dapprima

impedito e successivamente ritardato l'esercizio del diritto di una madre naturale a visitare i propri figli che si trovano in istituto, almeno in ambiente protetto. Il bambino, infatti, pur soggetto di diritti, non è un'entità astratta ed estranea alla formazione sociale e naturale nella quale è geneticamente inserito, ma va sempre analizzato all'interno della propria famiglia di origine.

Questa premessa, che alcuni colleghi potranno considerare prolissa ritengo fosse necessaria prima di accingermi all'analisi del presente provvedimento, essendo giusta la considerazione che questo Parlamento non può procedere all'approvazione di una legge che, già dalla nascita, si presenti monca, ma soprattutto in contrasto con disposizioni internazionali alle quali anche l'Italia, e in particolare l'autorità giudiziaria minorile, (che è l'organo esclusivamente competente in materia di affido eterofamiliare e di adozione nazionale) sono obbligati ad attenersi.

Già durante la discussione in Commissione, presentai una serie di proposte emendative, la maggior parte delle quali era caratterizzata da un denominatore comune, anche in ossequio al principio del «giusto processo» oggi espressamente tipicizzato nella nostra Carta costituzionale, volto a tutelare il minore e il di lui diritto, prima naturale e poi giuridico, a vivere presso la famiglia naturale mediante l'inserimento del principio del vero contraddittorio anche nei procedimenti avanti il tribunale minorile, sempre inosservato sulla base dell'assunto che si tratta di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Oggi è noto a quegli sfortunati cittadini che vi sono incappati – e purtroppo sono migliaia di persone – così com'è altrettanto conosciuto agli avvocati che si occupano di diritto minorile, che il tribunale dei minori (ultimo esempio di tribunale speciale in Italia) risulta qualcosa di inesplosabile: fascicoli segreti, bambini affidati a terzi senza aver neppure preventivamente audito i genitori, i quali vengono sentiti – quando va bene – a distanza di mesi dall'intervento del tribunale minorile, quando da altrettanto tempo sono coattivamente impediti dall'aver anche una relazione telefonica con i figli; (a tal proposito avevo presentato alla Commissione la proposta di codificare l'obbligatorietà del tribunale minorile di audire i genitori naturali, anche là dove si fosse proceduto d'urgenza, entro i successivi 10 giorni); magistrati che, anziché porsi nell'ottica di aiutare i genitori, nell'interesse del bambino, considerano quasi sempre il genitore un elemento negativo e di disturbo per il fanciullo; udienze nelle quali al difensore non è consentito di esercitare il proprio mandato perché si trova di fronte ad un tribunale che svolge al contempo il ruolo di giudicante e di soggetto tutelante il minore, con conseguente perdita della terzietà del magistrato; tribunali dei minori che reiterano per anni, non solo per mesi, provvedimenti cosiddetti provvisori ed urgenti, ben consci che, così facendo, imprigionano il genitore precludendogli la possibilità di adire il giudice superiore; (anche in merito a quest'aspetto avevo proposto la previsione dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti, provvisori ed urgenti, davanti alla sezione minori della Corte d'Appello) e potrei continuare.

Questo è il contesto reale in cui si inserisce il provvedimento che questo Parlamento, al termine del suo mandato, si sta accingendo a far diventare legge. Certo, riconosco anch'io che rispetto alla legge n. 184 del 1983 esso contiene aspetti migliorativi, ma in particolare per quanto riguarda il tema dell'affidamento, ritengo che la modifica che il Parlamento si accinge ad approvare, in concreto, non modificherà nessuna di quelle aberrazioni giudiziarie che da Bolzano a Messina si sono verificate e continuano a verificarsi in questi ultimi tempi.

Ricordate il caso di quell'uomo obeso al quale hanno sottratto il figlio solo perché era sovrappeso? (*Commenti del senatore Callegaro*) Ne posso elencare migliaia di questi esempi, onorevole relatore. E il caso della povera Miriam Schillaci, tolta alla famiglia a seguito dell'accusa infamante al padre naturale di averne abusato, quando poi si scoprì che la bambina, purtroppo, era affetta da un tumore maligno che da lì a pochi mesi ne causò la morte? E ancora: il caso di una mamma, al tempo stesso nonna di 10 nipoti, non imputata, né indagata, che da oltre due anni non vede la figlia perché ancora sposata con un uomo indagato per presunta pedofilia; un'altra mamma di Milano è stata costretta dai servizi sociali a separarsi dal marito indagato per pedofilia in un processo in cui i periti medici del GIP hanno concluso che la bambina è affetta da malformazione congenita: ebbene, la madre, pur avendo accettato la separazione, da oltre un anno non vede, né sente la sua bambina. Una mamma di Bologna, di professione insegnante elementare, può vedere la figlia, alla presenza dell'operatore sociale, un'ora ogni due mesi e non può neppure farle una telefonata.

E ancora: vi sono stati casi di decretato affidamento eterofamiliare di un nascituro femmina, cui non si è dato seguito perché il nato era maschio; mamme costrette a lasciare l'Italia e a partorire all'estero, dove sono esiliate da anni per sottrarre il figlio al già richiesto affidamento eterofamiliare; ma anche bambini, allontanati dalla famiglia naturale per presunta inadeguatezza dei genitori, – inadeguatezza relazionata da un'assistente sociale poco più che ventenne, sconfessata poi inutilmente dai Carabinieri della zona – e che hanno subito violenze sessuali in comunità; ragazzine adolescenti affidate a comunità per assunte inadeguatezze della famiglia, rimaste incinte durante tale soggiorno e costrette ad abortire per mettere tutto a tacere. Questi sono solo alcuni esempi di casi giunti alla ribalta della cronaca, ma sono tantissimi quelli, ancor più gravi, ignorati dall'opinione pubblica.

Questo Parlamento non può ignorare i 582 casi di suicidio avvenuti in Italia in due anni da parte di genitori a cui sono stati sottratti i figli, dati in affidamento eterofamiliare sulla base di assunti labili e spesso non provati, trasformati in reato; 582 genitori e uomini che nei soli anni 1998 e 1999 si sono tolti la vita colti dalla disperazione a causa di questo sistema.

La situazione reale credo non lasci che due alternative: o si garantisce, anche nei procedimenti di affido, il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, con la nomina di un curatore speciale che rappresenti i minori, si

dà al tribunale un ruolo di effettivo giudicante terzo e si impone allo stesso di sentire i genitori non a distanza di mesi o di anni, come avviene ora, ma entro pochi giorni dall'allontanamento dei figli e si rendono impugnabili i cosiddetti provvedimenti provvisori e urgenti che ora restano tali anche se vengono reiterati per anni (questa è la prassi attuale), oppure si abolisce il tribunale minorile, rimettendo tutte le questioni a sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, affinché queste si occupino non solo delle questioni del bambino, considerato come soggetto a se stante, ma anche della famiglia con tutti i suoi problemi, nel suo insieme. È questa seconda proposta che chi vi parla ha già avanzato con la presentazione di un disegno di legge.

Passando ora, più propriamente, all'analisi del disegno di legge oggi al vaglio di questo Parlamento (se il Presidente me lo consente, altrimenti consegnerò il testo del mio intervento quando mi interromperà), fin da ora annuncio il mio voto contrario, in quanto trovo del tutto inidoneo e insoddisfacente, oltre che insufficiente, l'intervento del legislatore relativamente alla modifica dell'affido eterofamiliare.

PRESIDENTE. Senatore Cortelloni, devo pregarla di concludere perché ha superato il tempo a sua disposizione.

CORTELLONI. Signor Presidente, arrivo alle conclusioni.

Mi interessava solo evidenziare che, nonostante il titolo di apertura del provvedimento sia «Diritto del minore alla propria famiglia», che quantomeno rappresenta un passo avanti, in effetti poi l'intero articolato arriva a stemperarne, quasi ad annullarne e vanificarne interamente il contenuto.

Volevo far presente quello che manca nel presente disegno di legge. Spero, con la mia introduzione, di esservi riuscito e consegnerò il testo del mio intervento, che avrei piacere fosse pubblicato.

Questo disegno di legge, che era tanto atteso da una parte della popolazione, dalla gente interessata, lascia ancora insoddisfatti in modo particolare – come dicevo – per quanto riguarda l'affidamento, perché non si va oltre, nell'articolo 2 (relativo all'«Affidamento del minore»), al comma 2, punto 3, alla previsione che «In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4». Tuttavia, al di là del principio sacrosanto che nei casi richiamati i figli vanno allontanati dai genitori, non si incide sui problemi lasciati aperti dall'esistenza del tribunale speciale, unico «refuso», unico residuo del fascismo.

Caro relatore, il tribunale dei minori fu istituito nel 1934. Allora aveva un suo significato. Quando un tribunale non permette il contraddittorio e l'impugnabilità dei provvedimenti, quando un tribunale fa anche la parte del difensore dei bambini, allora provi lei a difendere i genitori davanti a quel tribunale!

Signor Presidente, se possibile, consegnerò il testo integrale del mio intervento affinché venga pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, il presente disegno di legge muove dalla profonda esigenza di intervenire su una normativa che, nonostante contenga già acquisizioni fondamentali che riconoscono la centralità dei diritti dei minori all'interno del procedimento di adozione, ha dimostrato la necessità e l'urgenza di una serie di modifiche mirate su temi che non hanno mancato di sollevare ampio dibattito, anche attraverso i mezzi d'informazione.

La Commissione speciale in materia di infanzia del Senato ha recentemente proposto un testo unificato con il quale abbiamo ritenuto corretto confrontarci, congiuntamente alla legge in vigore, al fine di meglio interpretare sia gli indirizzi già maturati in Parlamento, sia gli stimoli provenienti dalla società civile. Siamo fermamente convinti che il principio cardine che deve ispirare una buona normativa sulle adozioni sia, prima di tutto, sancire che è diritto di ogni minore quello di crescere nella propria famiglia di origine e che pertanto l'affido e l'adozione sono comunque interventi di tipo residuale.

Alla luce di questo concetto, si comprende quanto la mancanza di un sistema organico di servizi sociali locali e, a monte, di una valida politica di sostegno della famiglia possa incidere in modo gravissimo sulla fruibilità di questo diritto per i minori stessi.

Riteniamo fondamentale il fatto che le difficoltà di tipo economico e le carenze di natura assistenziale non possano in alcun modo impedire ad un minore di crescere nella propria famiglia d'origine, quella stessa famiglia che vede il riconoscimento del proprio ruolo nell'articolo 31 della Costituzione.

Pensiamo sia ormai inderogabile dare rilievo a quei problemi, emersi in seno all'attuale legislazione, che interferiscono negativamente sul diritto di un minore, che viene a trovarsi privo di assistenza morale e materiale da parte dei propri familiari, ad essere dichiarato adottabile e a venire adottato nei tempi più brevi possibili. Abbiamo pertanto sposato di buon grado la tesi della determinazione di un limite temporale massimo alla possibilità di protrarre l'affido familiare *sine die* per permettere l'auspicata «normalizzazione» delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine. È fondamentale, a nostro avviso, che le istituzioni deputate siano pressoché costantemente aggiornate circa il protrarsi di una condizione di privazione di assistenza morale e materiale del minore: l'intento è quello

di non perdere tempo prezioso durante gli anni fondamentali della crescita che tanto pesano sull'evoluzione di ognuno di noi.

Nel nostro Paese sono dichiarati in stato di adottabilità soltanto poco più di un migliaio di minori l'anno: nulla da eccepire se questi dati corrispondono agli unici minori cui sono venuti a mancare rapporti significativi con la famiglia di origine; l'importante è che non si verificino carenze nello scambio di informazioni cui imputare responsabilità. In questo senso riteniamo di strategica importanza che al più presto sia consolidato un processo di informatizzazione per cui sia attivata una banca dati, costantemente aggiornata e consultabile in tempo reale, sulle condizioni di ogni minore ricoverato.

Chiaramente non ci deve trarre in inganno il numero globale di minori ricoverati presso istituti o case-famiglia, né il dato è confrontabile con le domande di adozione che ogni anno si aggirano intorno alle 20.000 unità e che includono i casi di domande inoltrate presso più giurisdizioni. Va dato merito al fatto che in Italia non vi è un solo bambino «sano e in tenera età» che, una volta dichiarato adottabile, non venga accolto nel giro di pochi giorni in affidamento preadottivo da una coppia scelta dal tribunale per i minorenni. Emerge però, per converso, la problematica gravissima della «incollocabilità» di bambini già grandicelli, portatori di disabilità o patologie oppure che hanno subito abusi. Questo dato di fatto mette in crisi la genuinità dei valori stessi che sottendono l'istituto dell'adozione, ispirato al diritto di ogni minore ad avere una famiglia, senza discriminazioni di sorta.

In questo senso, è molto importante aver inserito, quale criterio preferenziale per la scelta di una coppia, anche la disponibilità all'adozione di minori particolarmente bisognosi di affetto e cure come quelli succitati. Se ci si vuole equiparare a «veri genitori» con l'animo di chi aspetta un figlio ed è pronto ad amarlo comunque esso sia, questo andrebbe fatto, a nostro avviso, fino in fondo.

Una ricerca dell'ISTAT condotta su tutto il territorio nazionale e resa nota nel 1993, ha fornito un quadro preoccupante del numero di minori ricoverati in istituto. Tale numero corrispondeva a 29.859 ed era così ripartito: 7.781 casi nel Nord Italia, 2.826 al Centro e ben 19.252 al Sud.

L'ufficio centrale per la giustizia minorile, dal canto suo, ha diffuso dati concernenti il numero di bambini dichiarati adottabili, che dal 1990 al 1992 è risultato in costante crescita. Infatti, i figli di genitori sconosciuti adottabili nel 1990 corrispondevano a 297 unità; nel 1991 a 352 e nel 1992 a 390. Il numero dei figli di genitori conosciuti adottabili nel 1990 era di 596, nel 1991 di 570. Questo è l'unico dato in controtendenza. Nel 1992 è stata raggiunta la quota di 686 unità.

La relazione del Ministero di grazia e giustizia rivela che alla fine di dicembre del 1995, a fronte di 17.512 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale depositate presso i Tribunali per i minorenni, sono stati emessi 864 decreti di affidamento preadottivo e 784 decreti di adozione, mentre dal 1993 al 1995 sono stati adottati 5.569 bambini stranieri e 2.311 bambini italiani.

Questa serie di dati impone un'approfondita riflessione: anzitutto, si evince chiaramente l'esorbitante discrepanza tra il numero delle richieste in giacenza e il numero dei minori effettivamente adottati; in secondo luogo colpisce l'elevatissimo numero di bambini ricoverati in istituto, anche alla luce del fatto che teoricamente la legge n. 184 del 1983 designa il ricovero in istituto quale soluzione estrema, limitandola a casi di effettiva emergenza e problematicità.

Lascia poi perplessi la sproporzione tra il numero dei minori stranieri adottati e di quelli italiani: se essa trova giustificazione in una maggiore complessità procedurale delle norme italiane, queste vanno immediatamente riformate nel senso di una massima semplificazione; se poi si tratta di un fenomeno che nasconde procedure illecite all'estero è importante rafforzare l'intervento dei competenti organi di controllo.

In merito alla purtroppo diffusa pratica del ricovero dei minori in istituto, è necessario sfatare un fuorviante luogo comune: la stragrande maggioranza di questi bambini non versa in condizioni di totale abbandono, ma proviene da famiglie che, per ragioni diverse, di ordine economico ma anche sociale e culturale, non sono in grado di supportare stabilmente ed efficacemente la crescita del fanciullo.

Un principio su cui non intendiamo ora e per sempre transigere è il totale rigetto di qualsiasi forma di discriminazione che possa colpire i bambini. Deve essere chiaro a tutti che l'adozione si propone come atto d'amore e di altruismo e che i servizi locali sono tenuti a calibrare la ricerca delle famiglie in funzione delle esigenze specifiche del minore, evitando di ridurre l'*iter* adottivo ad un meccanismo di «domanda-offerta».

Molto va fatto per ottimizzare i tempi e le procedure, liberandole da quegli impedimenti burocratici che appesantiscono l'*iter* e finiscono spesso per scoraggiare i soggetti adottanti e farli ricorrere in modo massiccio all'istituto dell'adozione internazionale, affidandosi purtroppo, in alcuni casi, anche ad organizzazioni che non agiscono nella legalità. Va sottolineato che intendimento fondamentale deve essere quello di salvaguardare, sempre e comunque, la priorità assoluta rappresentata dagli interessi del minore.

Un tema che ci è caro, poiché in qualche modo potrebbe sottendere l'approccio filosofico in materia di adozioni, riguarda il requisito dell'unione in matrimonio dei coniugi. Una coppia, a prescindere dalla propria incapacità procreativa, spesso accertabile dopo una diagnostica approfondita e cure appropriate che vedono il passare di svariati anni, reputiamo possa maturare il desiderio di adozione come «libera scelta». Chiaramente, anche in questo caso dipende dall'efficienza e dalla professionalità dei servizi locali l'essere in grado di valutare l'idoneità degli aspiranti genitori o consigliare loro ancora qualche tempo di riflessione.

Riteniamo, infatti, che qualsiasi chiusura di tipo «ideologico» possa solo far male a questo settore già così delicato e ricco di componenti emotive, mentre una buona legge deve solo fissare dei limiti entro cui le identità professionali competenti dovrebbero poter esprimere al massimo le proprie capacità di discernimento nel contesto di ogni singolo caso.

Siamo, inoltre, favorevoli al fatto che l'adottato maggiore d'età, qualora si senta profondamente motivato, possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Questo delicato processo andrà opportunamente assistito affinché la persona sia psicologicamente ed emotivamente in grado di affrontare lo svelamento di questa parte della sua vita. Tuttavia, riteniamo che ogni essere umano abbia il diritto sacrosanto di conoscere le proprie radici, tanto più quando questa necessità può manifestarsi nel soggetto quale pensiero dominante nella costituzione del proprio «io». Anche in merito a questo tema, è importante la valorizzazione del ruolo professionale dei servizi sociali e sanitari. Ribadiamo il concetto che non è attraverso i divieti di tipo massificante che si può costruire una buona legge, ma attraverso un approccio di tipo individualizzato a tutte le problematiche connesse all'istituto dell'adozione.

Concludendo, vorrei porre l'accento sul dovere primario da parte di tutta la collettività di tutelare i diritti dell'infanzia di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure quali priorità rispetto al diritto naturale che talvolta genitori, indegni d'essere chiamati tali, esercitano a danno della crescita dei loro figli. È arrivato il momento di comprendere appieno come l'infanzia rappresenti un valore primario della nostra società e corrisponda all'architettura del nostro futuro.

Questa assunzione di responsabilità e questa presa di coscienza non possono esimerci dal chiederci se un bambino possa permettersi di giacere in un istituto aspettando un'ipotetica risoluzione dei problemi degli adulti.

Signor Presidente, a nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro il voto favorevole della Lega Forza Nord Padania. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI e della senatrice Sartori*).

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, sono un padre adottivo e, come tale, ho sentito profondamente la dimensione di questa legge. L'ho vissuta nel momento dell'enunciazione di principio, l'ho seguita nelle fasi piuttosto laboriose e, in linea di massima, ho creduto in essa. Ritengo che possa aiutare tanti bambini a trovare ragioni di felicità e di serenità esistenziale, ciò che credo sia lo scopo che dà senso all'impalcatura completa della legge.

Il provvedimento che modifica la legge n. 184 del 1983, già per diversi passaggi valida, è stato – per così dire – un travagliato parto, che ha comportato più di un anno di audizioni, di discussioni e di confronti. Ho l'impressione, dagli interventi di questi giorni, che quasi si ritenga che sia stata in un certo senso una legge improvvisata. È stato invece realizzato un lungo lavoro, che mi sembra abbia dato senso ai fatti, ai principi e agli articoli fondamentali.

Era auspicabile anche una maggiore partecipazione dei commissari per dare voce a tutti gli interrogativi possibili. Solo nella fase finale della discussione l'ambiente della Commissione non era in grado di contenere il numero dei partecipanti: evidenti ragioni politiche che, però, non sempre coincidono con le ragioni dell'umano, molto più profonde e qualificanti.

Non ho apprezzato, e continuo a farlo, quel *poster* esposto in tante piazze del Paese che, sempre per ragioni politiche, chiama in causa le adozioni quasi fossero meccanismi di *routine*, mentre si appellano soltanto a ciò che di più profondo alberga nell'animo umano.

Al centro dell'intera legge abbiamo posto la famiglia, con la sua carica di affetti, con la sua storia leale, costituita sul matrimonio, che è al centro di tutta la nostra impostazione culturale.

Nessun compromesso, di nessuna natura, anche perché nell'articolo 6, dove si è parlato di una possibile deroga che però non abbiamo visto, si introduce l'avverbio «stabilmente» e non è prevista nessuna separazione, neppure di fatto. Sono queste realtà che vanno lette e sottolineate, altrimenti è facile introdurre quella dicitura di compromesso che a volte continua ad alimentare polemiche che mi pare siano piuttosto pretestuose.

Accanto alla famiglia vi è il bambino da adottare o da affidare, con il diritto pieno a vivere e ad essere educato. Quante volte è stato ripetuto nella legge questo concetto? Il diritto pieno ad essere educato e a vivere.

Come ricordavo poco fa, è fondamentale l'esigenza di essere felice. È stata affermata con categoricità la capacità di educare e l'idoneità affettiva. Proviamo a fermarci un momento e a riflettere su cosa significa, nella nostra società, sottolineare questo principio. Certo, tutto ciò deve essere verificato da un giudice: non è facile, non si tratta di una sentenza routinaria; però ciò è stato sottolineato perché si ritiene che la capacità educativa sia al centro di tutta l'impalcatura del disegno di legge, e insieme ad essa è stata sottolineata l'idoneità affettiva, la storia degli affetti. Sembra quasi che ci si trovi di fronte ad una legge che scrive soltanto dei commi e degli articoli. L'idoneità affettiva non è qualcosa di insignificante.

Potremmo fare della retorica, però riconoscere che un nucleo familiare ha dentro di sé la potenzialità per dare affetto e sicurezza esistenziale ad un bambino credo sia la cosa più significativa che tutta la legge contiene. Si è parlato dell'età, della conoscenza, della propria storia. Non è un problema che mi ha toccato direttamente, nella mia esperienza, anche perché partivo dalla convinzione precisa che quando si adotta un bambino si deve subito instaurare un rapporto quasi dialettico che ne rappresenta la condizione; ciò appartiene alla storia di una famiglia e all'identità di un padre e di una madre, che non è facilmente recuperabile attraverso la legge.

Il giudice in determinati momenti ha certamente bisogno di appellarsi alla legge, però sarà la storia dei valori, degli affetti, della famiglia che ritroverà (quasi subito, direi) il momento opportuno per mettere, quanto prima, il bambino o la bambina nella possibilità di conoscere chi è, e ciò - ripeto - senza creare traumi, perché l'unico trauma vero credo sia

costituito dalla storia degli affetti e dall'amore che nella famiglia si costruisce. Se togliamo ciò non ha più senso neanche la legge.

Si è anche insistito sull'urgenza di accelerare l'*iter* burocratico. Il giudice tutelare dei minori, che dovrà diventare sempre di più il giudice di un problema umano, lo dobbiamo costruire; però comincia una nuova avventura, che è un'avventura anche umana – rubo il titolo di un magnifico romanzo di Bevilacqua, «L'umana avventura» – pure per chi deve misurarsi ogni momento con la legge.

In questo caso non si tratta di una legge qualunque e l'*iter* burocratico accelerato è stato richiesto per dare risposte e speranze a genitori che ritengono, in questo modo, di completare la loro storia di famiglia.

Nell'articolo 6 si parla del matrimonio come esigenza per approdare all'adozione. Mi sembra di aver sentito in qualche intervento polemico che il matrimonio è visto quasi come una realtà per accedere ad una pensione; nulla di tutto questo: guai, infatti, se non si preparasse prima una storia d'amore che si concluderà poi anche con il matrimonio.

Non ci troviamo, quindi, di fronte alle solite scappatoie per sfuggire ad una legge; direi che siamo, o quantomeno dovremmo essere, nella condizione più idonea per offrire all'adozione che poi si attuerà, all'incontro con il bambino che avverrà le migliori possibilità per preparare il proprio futuro, che non è cosa da poco.

Possono emergere anche dei limiti, come in tutte le leggi. Penso, ad esempio, al controllo dei minori ricoverati nelle strutture e all'indicazione dei termini di durata del ricovero, ai due anni per l'affidamento. Qualcuno ha detto che sono troppo pochi, ma anche in questo caso il giudice ha la possibilità di estendere il periodo considerando la condizione vera del minore, che, non dimentichiamolo, è la sua felicità esistenziale, perché se usciamo da questa condizione non ci troviamo più nello spirito della legge. È il bambino che deve avere un futuro e un destino di felicità.

Ha anche un significato la richiesta di chi ritiene necessario il sostegno dei servizi sociali per gli affidi non solo a richiesta degli interessati. Bisogna aiutare molto questi servizi sociali, in tutti i modi possibili.

La stessa importanza ha il sostegno specifico dei genitori affidatari e adottivi di bambini portatori di *handicap*. Nella domanda di chi vuole avere delle idoneità per accedere ad una adozione, credo rimanga ancora, come un tempo, anche il quesito se accedrebbe ad un'adozione di un bambino o di una bambina portatori di *handicap*. Anche questa è storia di una famiglia. Non si pensi che esuli dalle realtà del nostro tempo. Chi ha avuto dei rapporti con famiglie adottive sa che esiste anche questa componente. Certo, vanno aiutate queste famiglie, in cui i genitori non vogliono nemmeno avere l'immagine di genitori coraggiosi: quella che merita tanta attenzione è soltanto una scelta, che nasce nell'ambito di famiglia e di quella storia d'amore che si costruisce. Accentuare l'amore, per cui la conoscenza del proprio stato può anche apparire insignificante.

Come dicevo prima, è utile quel limite di venticinque anni (se n'è discusso ampiamente in Commissione), ma sarà l'amore, in ogni momento, di due coniugi a qualificare il destino del bambino che si è adot-

tato. Credo che non abbiamo percorso un cammino insignificante e rendo anche la mia riconoscenza al relatore che, con pazienza, ci ha guidati in questo difficile compito: ha creduto e trasmesso anche a noi questa sua fiducia che, ripeto, può anche avere dei limiti, che tuttavia sarà il tempo a verificare. Del resto, non siamo più in una realtà in cui le leggi devono durare cinquantenni. Le leggi sono affidate ai tempi e questi saranno i giudici della legge che viene prodotta.

Ricordo un libro che mi aveva profondamente turbato e inquietato, scritto da Gilbert Cesbron negli anni '60, «Cani perduti senza collare». Era la storia di un istituto con tanti bambini; rammento l'immagine di quel giudice umanamente ricco che si chiedeva perché non assicurare loro nuclei familiari e toglierli da un ambiente drammatico e inquietante. Gilbert Cesbron accoglieva questo invito, seguiva l'impostazione del giudice buono e saggio.

Credo che se riusciremo a rendere meno costantemente presenti questi fatti, a vedere che l'infanzia oggi ha una storia diversa (creiamo infatti anche attraverso l'associazionismo familiare una cultura dell'adozione e quindi usciamo da storie che la letteratura drammaticamente ci ha presentato), scriveremo una pagina di non poco conto: la cultura dell'adozione. L'associazionismo familiare è preoccupato in questi giorni perché sembra quasi sia stato dimenticato. Non è così. Nei suoi confronti vi è un'attenzione costante. Il compito che affido alle associazioni di famiglie è quello di abituarsi a riflettere su questo problema e su questa identità. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e Misto-RI. Congratulazioni*)

CASTELLANI Carla. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, onorevoli colleghi, termina oggi, quanto meno provvisoriamente e quanto meno nella nostra Camera, un cammino riformatore che si è avviato con l'inizio della XIII legislatura. È infatti proprio sul resoconto della prima seduta del Senato, tenutasi – come ricordiamo – il 9 maggio 1996, che può leggersi l'annuncio della presentazione del disegno di legge n. 130, che proponeva la generale riforma dell'istituto dell'adozione dei minori.

Non sto certo a ripercorrere il complesso *iter* delle vicende, anche procedurali, che hanno segnato il successivo percorso e mi limito a ricordare solo una data intermedia, rispetto ad oggi, che è di significativo momento. Si tratta del 31 dicembre 1998, giorno in cui la Camera dei deputati definitivamente votò, parzialmente, il progetto, dopo che lo stesso era stato riunito con quello che proponeva la ratifica della Convenzione che, sottoscritta dal nostro Paese e fatta all'Aia il 29 maggio 1993, era destinata a riformare il sistema delle adozioni internazionali.

L'odierno ordine del giorno del Senato chiama ora a votare, a distanza di due anni, il secondo tema che quel progetto proponeva, e cioè quello della riforma dell'adozione interna, così come lo stesso risulta es-

sere stato esaminato, esplorato, approfondito, in definitiva riscritto, ed infine condiviso dal voto pressoché unanime con cui la Commissione speciale per l'infanzia ha concluso i propri lavori, redigendo il testo che la Presidenza del Senato presenta oggi al voto dei senatori.

Alleanza Nazionale – lo dico subito – voterà a favore. Tuttavia, prima di soffermarmi sulle ragioni che motivano tale nostro orientamento in relazione ad alcuni dei passaggi più significativi e più discussi che il testo propone, non posso chiamarmi fuori da una riflessione di ordine generale che riguarda i tempi con cui la materia è stata trattata ed esaminata. Si è trattato di tempi irragionevolmente ed insopportabilmente lunghi.

La legge n. 476 del 31 dicembre 1998 ha recepito – come ho appena detto – le nuove regole dell'adozione internazionale ed è una legge che solo dalle ultime settimane ha iniziato ad avere concreta efficacia. Quelle regole, dunque, che, come trionfisticamente si è sentito affermare in convegni, in *talk show* televisivi, in interviste giornalistiche, pongono fine all'indegno mercato dei bambini, hanno avuto bisogno di ben sette anni per entrare in vigore anche nel nostro Paese e per disciplinare quanto il nostro Paese è chiamato ed è tenuto a dare in termini di tributo internazionale di solidarietà. E quelle stesse regole hanno avuto bisogno, dopo ciò, di ben altri due anni per poter avere, dopo essere state scritte, concreta applicazione. È stato questo un ancor più colpevole ritardo che – senza polemica, ma con responsabile consapevolezza – non possiamo tacere: perché è stato un ritardo inutile, figlio dell'incertezza e dell'inesistente determinazione di chi ha la responsabilità di Governo sulla materia. Non so francamente dire se è eticamente corretto – ancorché senz'altro legittimo, per carità – che alla funzione responsabile di un Ministero di straordinaria centralità, qual è quello degli affari sociali, si consenta per un certo tempo di sottrarre, come inevitabilmente è accaduto, la propria totale dedizione al suo compito, per tentare l'elezione a sindaco di una grande città.

Sento tuttavia di poter certamente dire che i bambini nati il 29 maggio 1993 (giorno della Convenzione dell'Aia), portando con sé la sfortuna dell'abbandono, oggi hanno sette anni. Sento di poter dire che, essendoci purtroppo del vero in quella trionfistica affermazione del «mercato dei bambini», quei bambini hanno subito, anche da parte del nostro Paese, la sorte di un duplice abbandono: il primo, voluto dalla sfortuna o da situazioni di fatto ingovernabili ed inevitabili; il secondo, evitabilissimo e – come ripeto – assai più colpevole.

Il provvedimento che affrontiamo giunge all'odierno, intermedio traguardo a distanza di due anni. Poco male, verrebbe da dire, se tale tempo fosse stato speso, in ogni sua frazione, solo per la discussione o per l'approfondimento dei temi. Molto male, invece, se consideriamo che il provvedimento è rimasto per lungo tempo quiescente nell'inutile attesa che i colleghi e le funzioni di Governo che hanno competenza sulle questioni del bilancio e sull'utilizzo delle risorse di cui il nostro Paese può disporre stabilissero quali strumenti potevano essere effettivamente azionati o ne individuassero di alternativi. Molto male, ancora, se consideriamo che è

solo grazie all'utilizzo dei tempi che il Regolamento del Senato assegna alla discussione dei progetti di legge sollecitati dall'opposizione che questo provvedimento approda oggi in Aula.

Quella dell'adozione nazionale è una riforma che ha visto impegnati, in pari misura e con pari qualità, tutti i colleghi senatori che compongono la Commissione speciale per l'infanzia. È una riforma che ha avuto il contributo significativo di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, ma è anche una riforma (e lo sottolineo con reale soddisfazione) che ha trovato l'attuale spazio nel nostro calendario dei lavori solo perché la Casa delle libertà così ha chiesto e così ha regolamentarmente ottenuto.

Cosa si è fatto e cosa invece si sarebbe potuto fare? Dico subito che non è lecita alcuna compiuta soddisfazione per la parte del provvedimento che è dedicata a quanto di norma accade prima che l'adozione abbia luogo.

È condiviso e opportuno il preambolo che si è voluto introdurre, ad affermare il principio secondo cui il primario diritto del bambino è quello di essere cresciuto nell'ambito della propria famiglia; non vi è chi non veda però come solo di astratti principi si parli, laddove è poi affermato l'obbligo di assistenza solidale nei casi in cui lo stato di abbandono minore è essenzialmente figlio della condizione di povertà della famiglia in cui lo stesso è nato e vive.

È proprio questo l'ambito in cui la legge avrebbe potuto (e dovuto) intervenire in maniera assai più decisiva, più innovativa e più pregnante. Così non è stato e non sto a ripeterne le ragioni, che già prima ho anticipato e che sono in ogni caso note a tutti, dentro e fuori quest'Aula.

Mi limito a dire che ben altro e ben più concreto dovrà necessariamente essere il futuro approccio normativo e di Governo verso il tema della famiglia in difficoltà e, conseguentemente, verso il minore nella famiglia in difficoltà. È ciò nonostante, credo che il lavoro svolto comunque rappresenti, anche per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento, un risultato efficace, quanto meno laddove esso coincide con l'edificazione di una sorta di buona piattaforma normativa su cui ancorare ed organizzare le prossime aree di più concreto intervento.

Un'unica questione dovrà tuttavia necessariamente essere di nuovo affrontata, con logica di coraggio e con obiettivo di autentica semplificazione ed è quella destinata a regolare l'eventuale passaggio – quando occorre – tra il regime dell'affidamento e quello dell'adozione.

L'ho detto poco fa ed ora convintamente lo ripeto: Alleanza Nazionale condivide incondizionatamente il principio secondo cui il minore ha diritto di vivere nella propria famiglia.

Vi sono tuttavia dei dati (non miei, ma dell'ISTAT) su cui non è possibile non fermarsi a riflettere ed esonerarsi da valutazioni anche di caratura specificatamente politica.

Nel 1998 i nostri tribunali per i minorenni hanno pronunciato 2.374 provvedimenti di adozione di minori stranieri e 1.611 di bambini italiani. In totale, dunque, vi sono state poco meno di 4.000 adozioni.

Ma a fronte di ciò, gli stessi tribunali hanno disposto, nel medesimo anno, 2.800 provvedimenti di allontanamento dei minori dalle loro famiglie e ben 11.000 provvedimenti a protezione dei minori.

Se i bambini italiani adottati...

PRESIDENTE. Senatrice Castellani, il tempo a sua disposizione è scaduto. La invito pertanto a concludere il suo intervento.

CASTELLANI Carla. Grazie, signor Presidente. Mi avvio a concludere. Quanto tempo ho ancora a mia disposizione?

PRESIDENTE. Senatrice Castellani, le ripeto che il tempo a sua disposizione è scaduto. Se vuole, può depositare il testo; altrimenti, concluda il suo intervento.

CASTELLANI Carla. Va bene, signor Presidente. Concludo chiedendo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna e dichiaro, nel contempo, il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

CORTIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per cinque minuti.

CORTIANA. Ne utilizzerò anche meno, signor Presidente. Il Gruppo Verdi-l'Ulivo lascia libertà di coscienza e di voto ai propri componenti su questo tema così delicato.

In particolare, i senatori Pieroni, Pettinato, Semenzato ed io voteremo contro il disegno di legge perché, pur apprezzandone diversi elementi innovativi, non condividiamo nel modo più assoluto che il vincolo matrimoniale sia posto come condizione per l'adozione. Ci sembra che chi ha previsto questo vincolo sia più preoccupato dell'istituto matrimoniale che della qualità delle relazioni all'interno delle quali l'adottante potrebbe essere inserito. (*Applausi dal Gruppo Verdi e della senatrice Salvato*).

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per cinque minuti.

* SARTO. Signor Presidente, nel quadro della libertà di coscienza e di voto del Gruppo, altri senatori che non sono stati citati dal senatore Cortiana voteranno a favore del disegno di legge in esame, solo in base al riconoscimento che sono stati compiuti alcuni passi in avanti in questo provvedimento, che però conserva il suo carattere di compromesso. Allo stesso modo, infatti, concordiamo del tutto con quanto ha affermato il senatore Cortiana a proposito dei gravi limiti del testo al nostro esame.

È stato detto da alcuni colleghi che al centro del disegno di legge c'è la famiglia, con la condizione del matrimonio. Invece, riteniamo che al centro di questo stesso disegno di legge – e degli auspicabili miglioramenti da apportare – ci debbano essere il bambino e la disponibilità vera, l'affidabilità e l'affetto di chi lo adotta. È questo il punto fondamentale. La stabilità certamente non può essere di per sé garantita solo dal matrimonio e infatti, compiendo un passo in avanti, questo disegno di legge riconosce la stabilità altresì nei tre anni di convivenza pregressa. Quindi, riteniamo che in prospettiva anche alle coppie di fatto e ai singoli debbano essere riconosciuti la disponibilità, la stabilità e l'ambiente affettivo che possono offrire. Mentre oggi questo è affidato solo alla discrezionalità dei giudici in casi speciali.

Consideriamo dei passi in avanti l'aumento del limite di età, il riconoscimento – lo ripeto – dei tre anni di convivenza pregressi, il riconoscimento dell'ex articolo 44 della legge n. 184 del 1983 (sostituito dall'articolo 24 del testo al nostro esame), che offre appunto una «finestra» per i casi particolari, e la struttura dell'affidamento, che occorrerebbe però migliorare ulteriormente.

Si tratta di una legge di compromesso che – come è stato detto ieri, in una conferenza stampa al Senato, anche dai rappresentanti di associazioni che sperimentano le attuali difficoltà dell'affidamento e delle adozioni, in particolare l'associazione «La Gabbianella», che ha presentato una petizione alla Camera in merito – certamente rappresenta solo un piccolo passo in avanti. Noi condividiamo che questo compromesso qui e ora sia meglio farlo, ma allo stesso tempo sottolineiamo che si tratta solo di un gradino per un cammino molto più lungo, che deve raggiungere un livello più ampio della centralità dei bambini e delle bambine e un riconoscimento sociale, legislativo e costituzionale di maggiore libertà. Si tratta quindi di riprendere un cammino ancora tutto da percorrere.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Annuncio che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha stabilito che nel corso della giornata odierna, dopo il voto finale, dalla sede redigente, del disegno di legge sulle adozioni, si passi al provvedimento sul servizio civile, in merito al quale si svolgeranno la sola relazione e i primi due interventi in discussione generale.

Alle ore 16,30, in ogni caso, sarà esaminato il decreto-legge sulle alluvioni, modificato dalla Camera rispetto al testo a suo tempo approvato dal Senato.

Anche sull'altro provvedimento all'ordine del giorno relativo all'inquinamento elettromagnetico si svolgeranno la sola relazione e i primi due interventi.

Resta confermato l'esame delle mozioni sulle biotecnologie.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della votazione finale dei disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto finali.

PIANETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sottoscritta nel 1989 a New York da oltre 190 Paesi, afferma solennemente che ogni fanciullo ha diritto ad un livello di vita atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

La famiglia è il nucleo fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini. Il bambino, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione. La famiglia deve, pertanto, ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità. «La famiglia è il soggetto più di ogni altra istituzione sociale», afferma Giovanni Paolo II. È necessario, dunque, riaffermare la centralità della famiglia intesa come luogo privilegiato della relazione fra generazioni.

Quando la famiglia è attraversata da situazioni destabilizzanti è inevitabile che si inneschino effetti negativi per il bambino. Sono necessarie risposte forti e si tratta di mettere in atto quelle azioni di sostegno e di assistenza sociale ed economica che possano ridare alla famiglia la funzione di istituzione fondamentale della società. Quindi, è pienamente corretto che il minore abbia diritto a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia; tutto deve essere volto a garantire tale diritto. Questo è il principio informatore attorno a cui ruota il provvedimento al nostro esame relativo all'adozione e all'affidamento dei minori.

È stato detto che la legge sull'adozione è un surrogato rispetto agli impegni assistenziali: ciò è condivisibile in quanto una legge sull'adozione deve affrontare le modalità conseguenti a tutte quelle situazioni di difficoltà familiari per le quali i bambini sono sradicati, temporaneamente o permanentemente, dalla loro famiglia d'origine e affidati ad altri.

È una materia molto delicata, sia perché è delicato il primo soggetto, il minore, sia per l'ampia casistica che coinvolge aspetti sociali, econo-

mici, culturali ed anche biologici e psicologici. Devono valere, allora, prioritariamente dei principi generali cui attenersi: operare nell'esclusivo e supremo interesse del bambino, tener conto del bisogno del bambino di avere una famiglia nell'ambito della quale poter crescere ed essere educato.

Il desiderio di una famiglia di adottare è mosso da motivazioni di grande generosità, di grande disponibilità, da sentimenti di profondo amore, ma deve essere sempre chiaro che si deve privilegiare ed operare per garantire l'interesse del minore. Un bambino che venga privato, permanentemente o temporaneamente, del suo ambiente familiare e per il migliore interesse del quale non sia possibile la sua permanenza in tale ambiente avrà diritto a speciale protezione ed assistenza da parte delle istituzioni.

Il disegno di legge al nostro esame è chiaro e preciso in ordine al diritto del minore di crescere nella propria famiglia e agli impegni degli enti locali a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

Anche l'affidamento temporaneo ad una famiglia, ad una persona singola, ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto d'assistenza pubblico o privato ha la funzione di contribuire a far superare e rimuovere le cause che determinano un ambiente familiare non idoneo alla crescita e all'educazione del bambino.

È chiaro che l'affidamento familiare è un istituto totalmente diverso dall'adozione. Esso nasce come elemento di supporto alla famiglia d'origine ed ha l'obiettivo fondamentale di rimuovere gli impedimenti esistenti nella stessa famiglia d'origine e di far ritornare in essa il bambino temporaneamente allontanato ed affidato ad altri soggetti. Questi ultimi conoscono e devono operare per raggiungere tale obiettivo. È una collaborazione che si instaura tra la famiglia d'origine, le istituzioni e i soggetti temporaneamente affidatari, per il ritorno – come ho detto – del bambino nella sua famiglia d'origine. È tale l'obiettivo di questo istituto, perché altrimenti non si tratterebbe più di «affidamento temporaneo».

L'adozione dà una vera appartenenza, l'affidamento temporaneo non dà una vera appartenenza alla famiglia o comunque a coloro che hanno in affidamento il bambino. Si tratta di un provvedimento limitato nel tempo: 24 mesi. Spetta al tribunale per il minore una eventuale proroga, come pure prendere i necessari provvedimenti, successivamente a detti periodi, che devono essere nell'interesse del bambino.

I tempi di affidamento – ed è un fatto nuovo rispetto alla legge n. 184 – sono definiti. Si dà pertanto una corretta impostazione dell'istituto dell'affidamento temporaneo, che non è più – com'era fino ad ora – un surrogato di adozione, bensì una modalità che ha nel ritorno del bambino alla sua famiglia di origine l'obiettivo fondamentale.

Un'altra innovazione di questo disegno di legge è relativa allo stato di adottabilità. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, successiva ad una istruttoria spesso molto lunga e complessa, è infatti disposta con sentenza. L'eventuale impugnazione avviene davanti alla corte

d'appello e avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione. Come si vede, questo disegno di legge elimina, rispetto alla legge n. 184, la fase di opposizione derivante dal fatto che la legge n. 184 prevedeva non una sentenza, ma un decreto di adottabilità del minore. Ne consegue una semplificazione e riduzione dei tempi. Tale riduzione si può stimare intorno ad un anno, un anno e mezzo.

È prevista, inoltre, l'obbligatorietà della difesa a salvaguardia del principio di contraddittorio. Si aderisce così pienamente all'articolo 21 della Convenzione di New York, nel quale è sancito che si debba «assicurare, nel miglior interesse del bambino, che l'adozione venga autorizzata solo dalle autorità competenti che stabiliscono, nel rispetto della legge e delle procedure applicabili e sulla base di tutta l'informazione pertinente e attendibile, che si può autorizzare l'adozione vista la condizione dei genitori dei bambini, dei parenti, dei tutori legali e che – se richiesto – le persone interessate diano il loro consenso consapevole all'adozione sulla base delle consultazioni e dei consigli che possono essere necessari».

I coniugi che intendono adottare devono presentare la domanda al tribunale per i minorenni; le indagini devono concludersi al massimo entro 90 giorni. Entro i successivi 30 giorni il tribunale sceglie la coppia più idonea e decreta l'affidamento preadottivo. Decorso un anno il tribunale, senza altre formalità di procedura, provvede con sentenza all'adozione. Può essere impugnata la sentenza davanti alla corte d'appello ed è ammesso ricorso per Cassazione. Come si vede, siamo di fronte ad una procedura che garantisce e semplifica.

Questo disegno di legge consente l'adozione a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; se la durata del matrimonio è inferiore a tre anni, il disegno di legge considera anche il periodo di tempo durante il quale la coppia ha convissuto stabilmente, in modo da raggiungere il tempo complessivo di tre anni (questo prevede il testo del disegno di legge laddove afferma che l'adozione è consentita a coniugi che prima del matrimonio abbiano stabilmente convissuto per tre anni). È condivisibile che ai fini della stabilità si possano sommare il tempo di matrimonio e il tempo di stabile convivenza. Quindi, garanzia di stabilità della coppia.

È questo un articolo fondamentale, perché soltanto una famiglia stabile, la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio – come previsto dall'articolo 20 della Costituzione e della Convenzione di Strasburgo – può offrire le migliori condizioni per crescere ed educare i bambini che provengono da situazioni negative delle loro famiglie di origine.

Non si è voluta una certificazione per attestare il periodo di convivenza prima del matrimonio per garantire, attraverso prove, l'avvenuta convivenza stabile dei coniugi. Così facendo, si ha un plausibile grado di certezza e si amplia la gamma dei possibili adottanti, escludendo peraltro coppie di fatto e singole persone. Anche l'ampliamento della differenza di età tra adottato ed adottando – non più 40 ma 45 anni – tende ad ampliare il numero delle famiglie adottanti, tenendo in considerazione l'incremento di aspettativa di vita nella nostra società. Peraltro, è lasciata al tribunale per i minorenni la valutazione di una deroga rispetto alla dif-

ferenza di età; deroga che tiene conto della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire e mantenere i minori adottati.

Oltre a tale possibile deroga, il disegno di legge prevede che non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età dei coniugi sia superato da uno solo, oppure tale coppia abbia figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia di età minore, oppure quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia. Come si vede, la griglia è ampia ma soprattutto – come dicevo – l'incremento della differenza di età permette di ampliare il numero delle famiglie adottanti.

Un argomento che è stato oggetto di ampio dibattito si riferisce alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici. Tale identità è fornita ai genitori adottivi su autorizzazione del tribunale, nel caso sussistano gravi e comprovati motivi. L'adottato a sua volta può accedere a dette informazioni una volta che abbia raggiunto i 25 anni di età, perché si è ritenuto che, in ordine a questa materia, a 18 anni l'adottato non abbia completato la sua personalità.

Comunque, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, attraverso un'istanza inoltrata al tribunale, quest'ultimo può derogare. Anche per questo argomento il disegno di legge risponde, con le cautele necessarie, al desiderio legittimo di poter conoscere il proprio passato e le proprie origini.

Anche in questo caso la cautela è massima e l'accesso non è consentito qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre (si tratta di un diritto che non può essere violato, per scongiurare il pericolo, come è stato autorevolmente evidenziato, di abbandono di neonati) o qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato. In conclusione, si è raggiunta anche su questo punto un'equilibrata modalità che permette di affrontare i singoli casi con l'obiettivo di dare risposte legittime senza creare ulteriori problemi all'adottato.

Complessivamente, si tratta di un disegno di legge che dà priorità alla rimozione delle cause che hanno determinato il temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia naturale attraverso l'affidamento temporaneo, permettendo al minore, una volta che esse siano rimosse, di ritornare presso la famiglia di origine; attende altresì alla semplificazione delle procedure; mantiene fermi i principi della famiglia formata da coniugi uniti in matrimonio come soggetto che può adottare.

Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia a tale provvedimento. Considero peraltro, anche attraverso un'esperienza applicativa, la possibilità di apportare ulteriori necessarie modificazioni e semplificazioni. In quanto a modificazioni penso, ad esempio, ad un costruttivo coinvolgimento e allo svolgimento di funzioni da parte del mondo dell'associazionismo, di enti autorizzati che, mettendo in atto l'ampio concetto della sussidiarietà orizzontale, possano valorizzare e dare un grande contributo a questi delicati istituti dell'affidamento e dell'adozione; necessarie modificazioni e semplificazioni che, in ultima analisi, possano permettere ad ogni bambino,

nessuno escluso, di avere una famiglia, nella quale poter crescere e ricevere la necessaria educazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BRUNO GANERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, la legge n. 184 del 1983 si è dimostrata nel complesso – è stato affermato in tutti gli interventi che mi hanno preceduto – una buona normativa, i cui segni di stanchezza, pure esistenti, sono stati determinati essenzialmente dai cambiamenti sociali e dai mutamenti del costume. In questi anni l'applicazione del principio essenziale, del motivo conduttore, che aveva ispirato l'elaborazione e l'approvazione di quella legge, cioè la centralità dell'esigenza, del bisogno, del diritto del bambino, ha mostrato le proprie manchevolezze per diversi motivi, alcuni endogeni alla legge, altri esogeni, di carattere sociale.

Con la proposta che oggi giunge alla votazione finale da parte dell'Assemblea a seguito dell'approvazione degli articoli in sede redigente, si è inteso dare una risposta ad un'esigenza da più tempo avvertita nel contesto sociale, tra gli operatori del diritto e gli operatori dei servizi sociali, e avvertita dalla stessa politica, cioè quella di intervenire, appunto, sugli aspetti della legge che hanno dato nel tempo segni di cedimento.

A questo progetto ha lavorato fin dal luglio 1998 la Commissione speciale in materia d'infanzia, procedendo alla stesura di un testo unificato, scaturito dall'esame comparato di una serie di testi di legge che avevano l'obiettivo di intervenire per un'integrazione e una parziale modificazione della legge n. 184. Mi riferisco ai disegni di legge nn. 130-*bis*, 160-*bis*, 445-*bis*, 852, 1697-*bis*, 1895, 3128, 3228 e 464, nonché alla petizione n. 564.

Si è trattato quindi di un processo complesso e molto sentito che non nasce oggi; la fretteolosità, l'emergenza, l'urgenza che stanno accompagnando, sui mezzi di stampa, l'approvazione del disegno di legge non rendono giustizia al lavoro che da molto tempo si sta svolgendo nella Commissione.

Questo lavoro è stato lungo, approfondito, ricco di aspetti innovativi, intenso ed ha prodotto, infine, il testo su cui oggi l'Assemblea è chiamata ad esprimersi. Rispetto a tale testo ciascun membro della Commissione ha dato il proprio contributo di pensiero, di esperienza, di convinzione, con responsabilità, per il soddisfacimento di quei bisogni che la società attende da molto tempo.

Il Gruppo dei Democratici di Sinistra ha lavorato sul testo con molta attenzione e con la convinzione profonda che la delicatezza della materia richiedesse un impegno particolare ed una specifica assunzione di responsabilità e che bisognasse addivenire a forme di mediazione e a punti di incontro tra posizioni diverse su alcuni aspetti delicati del testo.

Mi riferisco, ad esempio, alla definizione dei soggetti legittimati ad adottare, all'accesso alla genitorialità biologica, alla differenza di età tra

adottando e adottato: problemi delicati e complessi di fronte ai quali ognuno di noi si è trovato a dover rinunciare a posizioni personali molto sentite e consolidate nel tempo. Una rinuncia mia personale, ma anche di numerosi colleghi del Gruppo, riguarda l'adozione concessa ai *single*, che sottende tutto il problema delle famiglie monoparentali – oggi molto sentito e di cui si attende soluzione – oltre a quello delle cosiddette coppie di fatto sulle quali tornerò di qui a poco.

Perché abbiamo assunto questo atteggiamento? Per cercare di trovare il maggior numero di adesioni con l'intento di licenziare per l'Aula un testo che fosse la più onorevole possibile delle mediazioni tra posizioni diverse ma che desse anche risposte certe a quegli aspetti della legge n. 184 che nel tempo si erano rivelati un po' datati.

Ed allora molto rapidamente ripercorro gli aspetti che ci hanno indotto e che ci indurranno ad esprimere voto favorevole sul provvedimento. In primo luogo, vi è la ribadita convinzione che l'asse portante di tutto il processo di riforma sia aver ricollocato il bambino al centro di un progetto di vita, riconoscendo, quindi, l'interesse primario e la necessità che il bambino possa crescere (facendo in modo che la società ne assicuri le condizioni) in maniera armonica e possa essere educato all'interno della propria famiglia.

Per questo si è ribadito con molta forza che difficoltà di carattere economico e carenze di assistenza non dovessero costituire di per sé un ostacolo al soddisfacimento di questo diritto e dovessero quindi essere rimosse. Per garantire tale diritto sono state previste prioritariamente forme di sostegno alla famiglia erogate attraverso l'ente locale ed un potenziamento dei servizi sociali integrati sul territorio. Solo nel caso in cui tali interventi non dovessero sortire l'effetto sperato, scatta la seconda fase di tutela del diritto del minore che, attraverso l'istituto dell'affido ad altra famiglia, possibilmente con figli minori, possa trovare quel contesto disposto ad accoglierlo con tutto il calore e l'affetto di cui egli ha bisogno.

Questo comportamento non ci è stato suggerito soltanto dal nostro codice interiore, ma anche dal buonsenso e da una serie di strumenti legislativi anche di carattere internazionale ai quali tutti quanti facciamo riferimento. Troppe volte, infatti – è stato notato in alcuni interventi – nel corso di questi anni molto semplicisticamente si è operato per esempio allontanando il minore dal nucleo familiare in difficoltà, piuttosto che adoperarsi per rimuovere quelle cause che determinavano le difficoltà stesse.

Attraverso l'affido familiare il legame con la famiglia di origine non è reciso poiché l'istituto persegue sostanzialmente la finalità ultima di un reinserimento decoroso nel nucleo familiare originario. Si è cercato, quindi, di attenuare al massimo gli effetti negativi della temporaneità dell'affidamento, che comunque resta tale e non può e non deve trasformarsi automaticamente in una adozione impropria, come da più parti in questi anni era stato denunciato. Per questo il testo precostituisce criteri di certezza che consentano di monitorare l'evolversi positivo della situazione della famiglia di origine evitando nel contempo che la famiglia affidataria

risenta di forme di precarietà e di frustrazione che le derivino dalla impossibilità di esercitare un vero ruolo di tutela e di rappresentanza del minore.

Per tale motivo l'affido è stato fissato in due anni, con possibilità di proroga, lasciando al giudice la facoltà di valutare l'evoluzione della situazione familiare e l'eventualità che la prosecuzione dell'affido possa essere davvero, per quel minore ed in quel contesto, la soluzione migliore.

Un altro aspetto positivo del provvedimento, sul quale non mi soffermo perché molti sono stati gli interventi, è aver puntato l'attenzione sulla capacità a diventare genitori. Si è così recuperato un dibattito lungo ed approfondito che in questi anni si è svolto nella società, che in effetti ha ribadito il concetto che si può non nascere genitori ma si può diventarlo quando si dimostra che si hanno alcune capacità e che si ha la volontà di prendersi cura di un minore sfortunato, il quale nella sua vita ha incontrato momenti di grande difficoltà; capacità che ci pongano nelle condizioni di diventare dei buoni genitori. Infatti, proprio lo spostamento dell'attenzione del legislatore su questo aspetto più qualificante e dell'adozione e dell'affido è uno degli altri elementi che sottolineiamo in maniera positiva.

Altro elemento che evidenziamo con favore, anche se all'interno del nostro Gruppo ci sono state posizioni fortemente diversificate, è quello che attiene alla differenza di età fra l'adottante e l'adottato. La legge n. 184 – lo ricordiamo bene – prevedeva una differenza minima di 18 anni ed una massima di 40 tra l'adottante e l'adottato. Il testo al nostro esame eleva la differenza d'età massima a 45 anni, tenendo conto in questo senso dei mutamenti in atto nel nostro tempo, che segnano un notevole aumento delle aspettative di vita di ciascuno e, quindi, spostano in avanti decisioni anche molto importanti e significative della nostra vita.

Qual è allora l'aspetto sul quale non ci siamo trovati d'accordo? È il concetto che definisce la legittimità dei soggetti che possono adottare. Il testo fa uno sforzo di mediazione – di questo rendiamo atto ai colleghi – perché consente di adottare non solo alla coppia coniugata da almeno tre anni, ma anche alla coppia che abbia avuto in precedenza un periodo di convivenza prima del matrimonio.

Noi avremmo voluto una decisione più forte e più coraggiosa. Riteniamo che non siano state sufficientemente accolte le istanze provenienti dal sociale, considerando quello che esiste nel Paese reale, dove la famiglia di fatto è fortemente rappresentata. Tuttavia, a mio avviso molto responsabilmente, abbiamo preso atto che non siamo maggioranza...

PRESIDENTE. Senatrice Bruno Ganeri, deve concludere il suo intervento, perché ha terminato il tempo a sua disposizione.

BRUNO GANERI. ...non siamo maggioranza nel Senato su questo aspetto, ma per tutti gli altri aspetti, che riteniamo siano fortemente migliorativi del testo della legge n. 184, esprimiamo un voto favorevole.

Consentitemi di ringraziare l'intera Commissione infanzia, il relatore, senatore Callegaro, e tutti i colleghi per lo sforzo profuso in questo testo di legge. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-DU e Misto-RI*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SALVATO. Signor Presidente, in apertura di questa mia dichiarazione anch'io voglio affermare che è stato compiuto un lavoro intenso dalla Commissione e dallo stesso relatore.

Nel fare questa affermazione, però, non posso non aggiungere immediatamente che la mia opinione è che ancora una volta in Senato – mi auguro che ciò non accada anche alla Camera dei deputati – abbiamo perduto un'occasione, ossia l'occasione di procedere ad una riforma seria, non solo efficace, tale da rispettare i mutamenti che in larga misura sono avvenuti nel nostro Paese e capace di dare risposte alle attese che da più parti ci sono state sollecitate.

In realtà l'esigenza di procedere ad una riforma della legge n. 184 che, come ha ricordato la collega Manieri era e rimane una buona legge, era maturata in tanti di noi e in larga parte della società soprattutto rispetto a quei punti nodali che sono stati discussi in Commissione ma che, a mio avviso, non hanno trovato una soluzione efficace.

Uno di essi è rappresentato dalla questione dell'età. Certo è previsto l'innalzamento di quest'ultima, ma ancora una volta si è scelto di procedere con una rigidità che credo non possa essere sempre efficace.

Quarantacinque anni, per dirla in maniera semplice, è un'età maggiore di quaranta ma ogni qualvolta poniamo un limite così preciso ci troviamo di fronte ai casi concreti che la vita ci rimanda, che ci dicono che abbiamo sbagliato nel porre un limite così determinato. Ebbene, a due coniugi che anzichè avere 45 anni ne abbiano entrambi 46, e che abbiano avuto in affidamento un bambino o decidano di adottare un bambino, non sarà consentito procedere in tal senso, a meno che i giudici non intervengano e si avvalgano delle norme di adozione speciale.

Ciò che voglio dire è che anche per quanto riguarda l'età si sarebbe potuto procedere con altro avviso, mettendo sicuramente un limite alla differenza minima di età (18 anni), ma non a quella massima, lasciando al magistrato la possibilità di valutare caso per caso.

Al di là di questo e di altri aspetti, che a mio parere potevano essere affrontati con maggiore efficacia (mi riferisco tra gli altri al passaggio dal regime dell'affidamento al regime dell'adozione, con tanti casi concreti che ricordiamo con nettezza avendo interrogato la coscienza di ognuno di noi, come ad esempio quello di Grosseto, ma potrei citarne altri), ciò che mi induce a non votare questa legge è il fatto che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una visione ideologica dei rapporti, delle rela-

zioni, all'idea che esista una sola famiglia quella cioè fondata sul matrimonio.

So bene qual è il dettato costituzionale e io stessa tra l'altro, non una sola volta, ho proposto di modificarlo o almeno di aprire un dibattito su tale dettato costituzionale. Conosco e rispetto i profondi convincimenti di tante colleghe e colleghi, ma so che la realtà è un'altra, so che esistono nella realtà le famiglie monoparentali, le coppie di fatto, so che colleghi che siedono qui in mezzo a noi in quest'Aula hanno potuto adottare da singoli un bambino o una bambina e so anche che è stata un'esperienza importante, non soltanto per se stessi ma soprattutto per quel ragazzo o quella ragazza che hanno adottato.

Credo che aver scelto, ancora una volta, il matrimonio come misura della stabilità, dell'idoneità, sia contraddire ciò che esiste nei fatti e i fatti dimostrano sempre più non il persistere di un solo modello di famiglia ma l'esistenza di tante famiglie costruite su una relazione di affetti: anche la donna sola costituisce, in un regime di famiglia monoparentale, una famiglia. Invece, come è stato affermato – voglio ripetere le parole della collega Manieri – sembriamo essere stati, ancora una volta, più preoccupati del certificato matrimoniale che della sostanza dei fatti: quale relazione affettiva, quale solidarietà, quale rispetto, quale accoglienza riceve un bambino che entra in questa casa, in questa coppia, che riceve la solidarietà di una donna sola.

Credo che tale aspetto sia stato affrontato male, anche dalla mia parte politica; conosco bene anche la fatica che c'è stata su questo tema e le parole da ultimo della collega Bruno Ganeri sono state la testimonianza di questo disagio, però pongo un dato che mi inquieta molto, ed è il dato emblematico del messaggio che inviamo. Alle soglie del 2001, in questo nuovo secolo che si è aperto, diciamo ai nostri concittadini che deve esistere una sola famiglia, quella basata sul certificato matrimoniale.

Mi spaventano molto anche le parole dette dal relatore Callegaro quando, parlando di questa coppia alla quale si riconoscono i tre anni di convivenza, ma i cui componenti devono sposarsi per poter accedere all'adozione, ha detto che lo Stato chiede a questi cittadini un recupero del rispetto delle regole. Certo, formalmente collega Callegaro lei può anche avere ragione, però conosco tanti di questi cittadini. Le porto il caso di due ragazzi con i quali lavoro, uno si chiama Stefano, l'altra Cecilia, che da anni convivono, che hanno un figlio e che tra poco ne avranno un altro. Ebbene, non credo che costoro siano degli irresponsabili, sono solo persone che hanno scelto un altro modo di vivere la loro relazione affettiva, persone che credo vadano profondamente rispettate e che anche lo Stato deve rispettare, così come accade per gli altri. Chiedere il recupero delle regole a questi cittadini significa nei fatti delegittimare questa forma di convivenza, questa forma di comunione di affetti. Dire che i figli che nascono da questi cittadini o i figli che essi vorrebbero adottare, non hanno la stessa parità, la stessa dignità degli altri figli, ...

CALLEGARO, *relatore*. Ma non è vero!

SALVATO.... da un punto di vista simbolico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista della laicità dello Stato, lo considero un messaggio devastante. Per questi motivi, non voterò questa legge. (*Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni*).

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, mi asterrò su questa legge. Non approvo, infatti, in particolare l'articolo 6, là dove la legge consente l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da tre anni oppure a conviventi che, per adottare, si sposino. Non l'approvo per convincimento. Io ritengo che lo Stato civile non sia una condizione né necessaria né sufficiente a fornire le garanzie per il minore adottando. Non c'è alcuna relazione fra questi due fatti. Sostenere il contrario, come implicitamente fa questa legge, deriva da un'impostazione e da un pregiudizio ideologico che non regge né al buonsenso né all'esperienza.

Le leggi non fotografano solo la realtà, ma la possono modificare e possono modificarla in modo positivo. La presente legge da questo punto di vista è anche un'occasione persa.

Non la approvo per l'implicita discriminazione che pone nei confronti di coloro che vogliono e possono adottare, ma non sono nelle condizioni di cui all'articolo 6. Il mio convincimento è poi rafforzato dall'esperienza personale, dato che io ho adottato da *single* e conosco persone che hanno adottato in condizioni diverse da quelle previste dall'articolo in questione. A parte i fatti imprevedibili della vita, ritengo che siano esperienze positive per l'adottato e per l'adottante.

Le ragioni sono state ben illustrate da alcuni colleghi, tra cui stamani le senatrici Manieri e Salvato. Non starò dunque ulteriormente ad argomentare. A queste ragioni, che condivido, voglio aggiungere il valore di una testimonianza. Dichiaro il mio voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Manieri e Cortiana*).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PEDRIZZI. Signor Presidente, fino a qualche ora fa ero in dubbio se intervenire o meno, perché opportunità politica probabilmente, anzi certamente, avrebbe richiesto il silenzio da parte mia. Ma poiché non posso mettere a tacere le mie idee, i miei principi e i miei valori e poiché faccio parte di un partito liberale, che consente di dissentire dalla sua impostazione ufficiale, intervengo su questo tema.

Il criterio legislativo che informava la legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, metteva al centro il prevalente interesse del figlio. Nella maggior parte delle prescrizioni la legge dunque era valida, pertanto non andava stravolta così come è stato fatto. Allargare la categoria delle persone che possono adottare, aprendo alle coppie di fatto, purché si sposino, e innalzando la differenza massima di età tra adottante e adottando vuol dire spostare il centro dell'attenzione ideologicamente dalle esigenze e dai diritti dei minori in stato di adottabilità ai bisogni degli adulti.

Ha perfettamente ragione la senatrice Salvato: in questa logica, con questa filosofia, non si vede perché bisogna porre dei limiti come, ad esempio, quello dei 45 anni, o perché bisogna porre restrizioni alle coppie di fatto rispetto a quelle sposate. L'adozione serve a dare una famiglia al bambino che non ce l'ha, non un figlio ad una coppia che lo desidera.

Questi stravolgimenti, non solo non trovano alcuna giustificazione, ma sono addirittura dannosi per i bambini. Oltretutto, si tratta di cambiamenti – come hanno dimostrato tutte le associazioni delle famiglie degli adottati – che porteranno ad un aumento considerevole degli aspiranti genitori adottivi, che rimarranno ancor più delusi perché già oggi il numero dei minori adottabili è di molto inferiore a quello delle coppie che manifestano la propria disponibilità (il rapporto è di 1 a 20). Secondo i dati dell'Associazione nazionale famiglie adottive ed affidatarie, nel 1999 i bambini dichiarati adottabili sono stati 1.246 a fronte di 23.807 domande giacenti e 2.186 sono stati i provvedimenti di adozione di bambini stranieri a fronte di 17.663 domande. L'approvazione di questa legge, che eleva la differenza massima di età, allargherà questa platea di delusi.

Per quanto riguarda poi le coppie di fatto, ci si illude di aver sanato la questione obbligando chi convive a sposarsi. Ma chi e che come certificherà che ho davvero convissuto per tre anni? Il punto è l'estrema difficoltà nello stabilire cos'è una coppia di fatto sul piano giuridico, giacché si è di fronte a legami talmente labili da renderne difficile la prova. È praticamente indimostrabile la stabilità di una coppia di fatto e comunque non è possibile dare rilevanza giuridica ad una scelta privata che si vuole insindacabile da parte degli stessi soggetti e che dunque esula dalla sfera pubblica, a parte il rischio di matrimoni di convenienza e di testimoni di comodo reclutati per giurare sull'effettività della convivenza (si pensi alle recenti vicende sulla fecondazione assistita, ma anche ai matrimoni con polacche, ucraine, russe).

È evidente che in questo modo si apre la porta alla creazione di un registro delle unioni civili, ad un riconoscimento dal punto di vista amministrativo di queste coabitazioni affettive e dunque di fatto ad una loro parificazione con la famiglia. Il rischio, insomma, è quello di istituzionalizzare una convivenza diversa dalla famiglia con l'alibi della richiesta di matrimonio, facendo il gioco di chi opera per il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, e di porsi, magari inconsapevolmente, sulla linea di un uso ideologico dell'adozione quale strumento per svuotare ulteriormente di significato l'istituto familiare naturale. A tutto danno del minore, signor Presidente, che vedrà scemare sensibilmente le attuali garanzie di

essere accolto in un nucleo familiare stabile, perché una cosa è essersi assunto da tre anni di fronte alla società i doveri che il matrimonio comporta, altra è essersi uniti da tre ore: così il matrimonio diventa un *pro forma*, un mezzo per ottenere il fine dell'adozione, non l'impegno di un amore fedele e tendenzialmente durevole fino alla morte, dichiarato pubblicamente per assumerne senza paura la pubblica responsabilità, il che innegabilmente costituisce una garanzia certamente più forte di stabilità di una convivenza di tre anni che non abbia pubblico impegno e certezze giuridiche.

Perciò – e mi avvio alla conclusione per quanto concerne il limite di età – occorre capire che l'adozione non è un diritto. Bisogna analizzare il problema dalla parte dei bambini. Oggi le richieste delle coppie di avere figli piccoli superano in modo macroscopico l'offerta; i bambini più grandi, invece, non trovano nessuno che li voglia adottare. Estendendo il limite massimo di età si toglierà definitivamente a questi bambini la speranza di avere una famiglia, condannandoli a vita in un istituto, perché tutti – anche chi ha 45 anni – pretenderanno un figlio neonato.

E gli altri bambini? Doveva prevalere il buonsenso. D'accordo sull'innalzamento dei limiti di età, ma solo qualora si trattasse di non separare, ad esempio, un bambino dal fratello maggiore adottato dalla coppia quarantacinquenne. In questa maniera, invece, si colpisce chi è stato già tanto penalizzato.

Il divario di età, semmai, andava diminuito, perché i bambini portatori di *handicap*, i bambini ammalati, i bambini *down* – come hanno dimostrato tutte le associazioni delle famiglie degli adottati – resteranno ancora, per sempre, negli istituti.

Elevare il limite massimo di età per uno degli aspiranti genitori adottivi e addirittura eliminarlo per l'altro vuol dire due sole cose: spalancare la porta al fenomeno dei genitori nonni e condannare i bambini più grandi – che già ora, con il divario dei 40 anni, trovano difficilmente coppie disponibili ad adottarli – a non trovare più nessuno che li voglia e, quindi, a rimanere a vita – come dicevo – in un istituto. Con il mio intervento ho voluto dare voce a queste associazioni che si sono rivolte a tutti i senatori, a tutta quest'Aula parlamentare.

Per questi motivi, avendo dato voce non solo a queste associazioni ma soprattutto a quei bambini che non potranno essere adottati e ancor di più alla mia coscienza, non parteciperò alla votazione sul provvedimento in esame.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FASSONE. Signor Presidente, desidero annunciare e motivare, assai brevemente, il mio voto in dissenso che sarà di astensione. Non discono-

sco, anzi riconosco pienamente, l'opera paziente ed equilibrata del relatore nel tentativo di offrirci un testo in grado di raccogliere ampi consensi.

Non disconosco né sottovaluto le parti indubbiamente positive che la legge contiene, due delle quali meritano di essere evidenziate. La prima è il principio enunciato proprio in apertura del testo normativo, secondo il quale prima di sottrarre un bambino alla famiglia di origine, vuoi per l'adottabilità vuoi per l'affidamento, è necessario esperire tutti i tentativi e gli interventi possibili in termini di sostegno, di aiuto e di vicinanza alla famiglia di origine. Solo a questo punto il trasferimento del minore da quest'ultima non sarà un esproprio ma un atto dettato dall'esigenza di un maggiore amore per il bambino stesso.

Il secondo punto positivo è quello della giurisdizionalizzazione della procedura di adottabilità che oggi spesse volte avviene con scarsa o nulla partecipazione della famiglia di origine e produce esiti traumatici. Aver previsto la presenza necessaria degli interessati, di un loro legale e di una procedura di contraddittorio è garanzia che questi fatti traumatici diminuiranno.

Nonostante questi aspetti positivi, ve ne è però uno negativo che mi impedisce di dare un pieno assenso alla legge e che è quello ora ricordato dal senatore Pedrizzi, le cui ampie argomentazioni mi impongono di essere sintetico perché le condivido.

Due sono gli argomenti o meglio le conseguenze negative difficilmente controvertibili che discenderanno dall'innalzamento del limite di età massimo. La prima è che, a fronte di una platea di disponibilità invariata (anzi probabilmente in diminuzione se funzioneranno i due interventi positivi di cui ho prima parlato) di bambini adottabili, crescerà, e in misura assai ampia, la platea dei richiedenti, con l'unico risultato di aumentare le procedure, i tempi di espletamento, il numero delle aspettative che non potranno essere soddisfatte e, quel che è più negativo, il tempo di parcheggio del bambino dichiarato adottabile nell'attesa che diventi effettivamente adottato. Questo è un dato di fatto che ha l'evidenza della matematica e che credo sia difficilmente controvertibile.

Il secondo aspetto negativo è quello sottolineato con forza nell'intervento che mi ha preceduto. Oggi colui che ha 45, 48, 50 anni non è che non possa adottare, può adottare bambini di 5, 8, 10 anni. Domani, con l'innalzamento previsto e con gli ulteriori pesanti sfondamenti che la legge stabilisce, questi aspiranti si rivolgeranno (e ciò è umanamente comprensibile) a fasce di bambini di età inferiore, per il desiderio di ripercorrere l'esperienza della paternità e della maternità il più possibile nella sua interezza, vivendo cioè anche la fase neonatale del bambino. Allora, i bambini più grandi di 5, 8, 10 anni, che già oggi incontrano grandi difficoltà di accoglienza, saranno assai probabilmente destinati a restare senza una famiglia.

Questo è l'ostacolo, a mio giudizio, insuperabile per poter esprimere un pieno assenso su questo provvedimento. Se davvero coloro che ad ogni piè sospinto ripetono che la legge deve avere come baricentro l'interesse del minore riflettessero sul significato di questa normativa scoprirebbero

senza difficoltà che in questa parte la legge ha in mente l'interesse dell'adulto, di coloro che per tante considerazioni sociologiche si inducono con notevole ritardo ad assumere le responsabilità di una paternità e di una maternità che non possono vivere per vie naturali e che cercano di surrogare per via adottiva.

Se questa è la deviazione che detto articolo rappresenta, ovviamente non posso essere d'accordo. Confermo quindi il mio voto di astensione. (*Applausi dei senatori Bertoni e Brignone*).

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARCARINO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario al provvedimento in esame, perché con esso cancelliamo il sogno di molti bambini abbandonati negli istituti del mondo e cancelliamo anche il loro desiderio di vivere magari in una bella famiglia italiana.

Con il provvedimento sul quale ci apprestiamo ad esprimere il nostro voto, che eleva la differenza di età tra adottante e adottato a 45 anni, a mio avviso si chiuderanno le possibilità di adozione per molti bambini con età di circa 8 anni.

L'innalzamento della differenza massima di età creerà infatti nelle coppie ultraquarantenni l'aspettativa di avere in adozione un neonato o un bambino molto piccolo. Ricordo a noi tutti che attualmente le coppie tra i 40 e i 45 anni di età rappresentano circa il 40 per cento delle risorse disponibili all'adozione. Signor Presidente, con l'elevazione dei limiti di età solo le coppie di 50 anni e più, che rappresentano meno del 2 per cento delle potenziali coppie adottive, potranno adottare bambini di età superiore ai 5 anni.

Con questa norma ritengo che si riduca drasticamente la possibilità di adozione per migliaia di bambini abbandonati, colpevoli solo di essere troppo grandi. Onorevoli senatrici, onorevoli senatori, sopprimere i sogni dei molti bambini che ho citato ritengo sia un grande errore.

Con la motivazione espressa, che io avverto molto forte dentro di me, signor Presidente, dichiaro che voterò contro il disegno di legge e lo farò con grande convinzione. (*Applausi del senatore Bertoni*).

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MASULLO. Signor Presidente, per molte delle motivazioni già espresse dai colleghi, a partire dalla senatrice Salvato, non voterò contro il provvedimento ma mi asterrò. Il lavoro e la fatica impiegati dai colleghi

nella elaborazione del testo al nostro esame, impegno riconosciuto già da tutti, dimostrano come sia difficile o addirittura temerario l'obiettivo di racchiudere nelle maglie sempre troppo schematiche delle disposizioni di legge una materia come quella della vita che sfugge a qualsiasi definizione rigida.

In particolare, limitare l'adozione semplicemente alle coppie sposate mi sembra che vada contro quel principio che ieri sera ho avuto occasione di enunciare ad altro proposito, cioè quello dell'aspirazione a costruire la durata.

Questa aspirazione a costruire la durata non è solo delle famiglie per così dire legalmente costituite, le quali peraltro oggi non sono più stabili di quelle non legalmente costituite: il numero delle separazioni e dei divorzi sta a dimostrare quanta instabilità vi sia in tutte le forme di raggruppamento familiare. L'unica forza che regge il legame familiare è l'amore, la dedizione e la volontà di costruire la durata ed essa non può essere riconosciuta discrezionalmente soltanto ad alcune persone, ma deve essere materia di valutazione sulla personalità dell'individuo, non sul suo stato civile. Per queste ragioni, mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge. (*Applausi della senatrice Salvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 130-*bis*, 160-*bis*, 445-*bis*, 852, 1697-*bis*, 1895, 3128, 3228 e 4648, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(4408) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(329) *COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) *BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) *NAVA ed altri. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1382) *AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(4244) *RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini*

(4286) *SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza*

(4388) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 4408, 329, 1015, 1165, 1382, 2118, 4244, 4286 e 4388.

La senatrice D'Alessandro Prisco ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

* D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottolineo subito che il disegno di legge oggi al nostro esame è di grande importanza poiché l'istituzione del servizio civile nazionale va collocata all'interno di un processo più ampio d'innovazione, iniziato con la riforma del servizio di leva e quindi con il passaggio dal servizio militare obbligatorio all'esercito professionale.

Questo, com'è noto, in coerenza con l'ordinamento anche degli altri Paesi europei, oltre che con un evidente sviluppo – per fortuna in senso positivo – dei rapporti internazionali.

Io sono molto convinta del fatto che questo complesso di provvedimenti, che il Parlamento ha approvato in questa legislatura o di cui si accinge a completare l'approvazione, parli alle giovani generazioni con un linguaggio, a mio parere, nuovo e dia delle indicazioni di valore che io penso possano essere importanti e ne spiego il motivo. Intanto, con l'abolizione del servizio militare obbligatorio, mi sembra si possa dire che ci sia una rivalutazione del servizio militare stesso, che viene ormai rappresentato come una professione di alto valore e di alta professionalità, che può essere quindi davvero considerato una scelta di vita per uomini e donne e non più un obbligo non da tutti considerato esaltante.

Con questa legge di istituzione del servizio civile nazionale rivolge ai giovani un messaggio nuovo che è anche educativo e – vorrei dire una parola un po' retorica – un monito, cioè si indica la possibilità non solo di non scegliere il servizio militare, ma di poter dedicare una parte, un periodo anche breve della propria vita a compiti che configurano solidarietà verso i più deboli, verso i propri concittadini e non solo.

Mi pare che in un momento come questo, in una società come quella attuale, che lancia prevalentemente, se non esclusivamente, messaggi di individualismo, di spinta verso il proprio personale ed esclusivo benessere, e che sembra accettare – come dato incontrovertibile, sul quale non si può intervenire – l'abbandono di chi è rimasto indietro, vi sia l'indicazione alle giovani generazioni, ragazzi e ragazze, della possibilità di una prospettiva del proprio agire e di un mutamento della propria scala di valori. Certo, ciò per chi avrà l'attitudine a sentire questa proposta, che naturalmente è anch'essa una scelta libera.

Penso che noi davvero siamo in grado – si può dire – contestualmente con l'approvazione della riforma della leva di rappresentare una

proposta diversa di rapporto non solo con lo Stato, ma con la società nel suo insieme, con i propri concittadini, con i propri simili, che è del tutto innovativa e, a mio parere, del tutto positiva.

Vorrei fare ancora un'osservazione prima di passare ad una sia pur breve analisi del testo di legge. Credo che il fatto che si sia stati in grado di elaborare l'idea stessa di costituire e regolamentare un servizio civile nazionale lo dobbiamo ad almeno due elementi, oltre che all'indubbia capacità dimostrata dal Governo e dal Parlamento di misurarsi su questo terreno. Si deve, dunque, a due dati fondamentali: il primo riguarda le grandi, vaste esperienze di volontariato che sono in corso nel nostro Paese, che sono molto ricche ed estese, che in alcune zone del Paese hanno tradizioni anche antiche, molto radicate e che vedono l'impegno di tanta parte dei cittadini italiani; in secondo luogo, lo dobbiamo anche e in grande misura alle esperienze che si sono costruite nel corso degli anni con l'impiego degli obiettori di coscienza. Sono esperienze che si sono costruite in Italia dopo che il diritto all'obiezione di coscienza è stato riconosciuto, è entrato nel nostro ordinamento e ha dato modo a tanti organismi di tipo privato, di tipo laico, di tipo religioso di impiegare questi giovani. Anche attraverso questa via, si dà la rappresentazione di come si possa «servire la patria», cioè la società nel suo insieme e i propri concittadini, non soltanto con le armi, che per fortuna non servono più e speriamo non servano mai.

Possiamo considerare il disegno di legge presentato dal Governo, che prevede l'istituzione del servizio civile nazionale, uno sviluppo della recente legge n.230 del 1998, una conseguenza dell'ultima legge sull'obiezione di coscienza che ha già introdotto un mutamento: il passaggio della gestione degli obiettori di coscienza dal Ministero della difesa – nell'ottica ancora militare secondo cui il servizio civile è un'eccezione alla regola di prestare il servizio militare – ad altro ente governativo.

Il disegno di legge in esame riorganizza meglio il servizio civile che impiega gli obiettori di coscienza, e introduce nuovi istituti finalizzati allo sviluppo di politiche sociali più moderne e più rispondenti ai problemi della società, così come si va evolvendo.

Vi è un evidente collegamento, armonico e coerente, con la legge sull'assistenza, che abbiamo approvato recentemente e che ha riordinato tutto il settore.

Nell'articolato si indicano le finalità della disciplina, la prima delle quali – desidero sottolinearla essendo coerente con quanto dicevo poc'anzi – è quella di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di cooperazione a livello nazionale e internazionale, quali strumenti di educazione alla pace; è un concetto a mio parere da valorizzare. Il disegno di legge ha, inoltre, la finalità di contribuire alla formazione civica e sociale, oltre che professionale, dei giovani. Si indicano i campi di intervento che sono quelli delle attività di sicurezza sociale – perciò parlavo di connessione con la legge sull'assistenza – e della protezione dei beni ambientali e culturali.

È previsto che il Governo emani decreti con i quali saranno precisati requisiti e modalità per l'accesso al servizio civile, durata e trattamento giuridico ed economico. Sono naturalmente stabiliti i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell'emanazione dei decreti delegati. Illustro ai colleghi i principali: l'indicazione che i requisiti di ammissione di uomini e donne debbano essere non discriminatori; che il trattamento giuridico ed economico sia correlato a quello riservato al personale militare volontario in ferma annuale; che debba essere chiaramente individuabile l'utilità sociale del servizio civile progettato.

Un passaggio molto importante riguarda il raccordo e la contestualità tra la vigenza delle norme che si introducono e l'entrata in vigore delle norme disciplinanti il servizio militare volontario. L'istituzione del servizio civile volontario sarà pienamente operativa quando entrerà in vigore il servizio militare volontario.

Un altro principio assolutamente indiscutibile è la previsione che il numero dei giovani ammessi al servizio civile sia proporzionato alle disponibilità finanziarie dello Stato. È un aspetto ovvio ma anche un potenziale limite. Voglio sottolineare la necessità che il Governo presti sempre una forte attenzione all'utilità sociale di questo servizio e che in ogni legge finanziaria non vi sia una burocratica riproposizione di poste di bilancio, bensì la tendenza a sostenere progressivamente questo importantissimo campo di interventi che – ne sono convinta – avrà sempre maggiore applicazione. Ho fiducia che le giovani generazioni saranno indotte a scegliere di dedicare un periodo della propria vita a questo tipo di attività.

È previsto, e quindi regolamentato, il servizio civile all'estero. Anche questa previsione può poggiare saldamente sull'esperienza accumulata finora. È alle nostre spalle un recente periodo di vera e propria guerra, svoltasi in zone vicine alle nostre frontiere, nella quale sono stati impiegati sia i nostri soldati sia gli obiettori di coscienza, che hanno saputo dare un consistente contributo alle popolazioni.

Voglio sottolineare un altro aspetto della legge: la positività della previsione che i giovani e le ragazze che prestano servizio civile volontario possano avvalersi dei crediti formativi, ai fini del compimento dei periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione.

In tal modo si avrà una parità con i giovani che svolgono il servizio militare per un anno e la indicazione che lo Stato e il Paese attribuiscono a questo lavoro un grande valore; quindi, con un sostegno giuridico alle loro scelte.

Quanto agli strumenti necessari all'organizzazione ed alla gestione del servizio si mantiene l'Ufficio per il servizio civile, previsto dalla legge n. 230, e se ne prevede la correlazione con l'Agenzia, prevista dalla legge n. 303.

Non voglio prolungare la relazione con questi riferimenti; però, tutti i colleghi sanno – essendo leggi che noi stessi abbiamo approvato – che contestualmente alla prossima legislatura è prevista dalla legge in vigore una riorganizzazione dei Ministeri e l'affermazione di questa innovazione, rappresentata dalle Agenzie.

Intendo anche sottolineare l'importante ruolo svolto dalla Commissione affari costituzionali non solo nel sostenere la proposta del Governo ma anche nell'entrare profondamente nel merito del problema e nell'apportare alcune modifiche, a mio parere, naturalmente migliorative non soltanto – lo dico chiaramente – per l'apporto dei Gruppi di maggioranza, dello stesso relatore ma anche di principi e considerazioni molto valide, proposte dall'opposizione.

Segnalo solo le tre questioni, a mio parere, più importanti: la previsione, che mancava nella legge, della indicazione dei requisiti per gli enti e le organizzazioni di tipo privato che intendono presentare progetti per l'impiego di volontari; un maggior ruolo del Parlamento nel controllo dei decreti delegati, verso cioè gli atti del Governo, e soprattutto – oserei dire – un maggiore, meglio identificato e delineato ruolo delle regioni nella programmazione e nella individuazione dei progetti che, per essere utili, debbono essere finalizzati alle effettive realtà che, di regione in regione, sono diverse; nello stesso ambito di ragionamento, la previsione di un maggior ruolo degli enti locali, i quali sono il tramite più immediato per l'erogazione di servizi sia in modo diretto dagli enti locali stessi sia dagli enti nell'ambito dell'organizzazione del servizio civile; nonché la previsione di sostegni per gli enti locali, e soprattutto per quelli che, per dimensioni, possono essere più deboli rispetto alla capacità progettuale.

Concluderei così il mio intervento, signor Presidente, per non prolungare troppo la mia relazione sul provvedimento in esame al quale – sottolineo ancora una volta – attribuisco una notevole importanza. Spero, quindi, che la discussione generale possa apportare ulteriori contributi per i quali porgo i miei ringraziamenti. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Semenzato*).

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco.

Come ricorderete, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto che questa mattina nella discussione generale interverranno i primi due iscritti a parlare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Palombo. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame prevede, in relazione al servizio militare volontario, il servizio civile altrettanto volontario, con finalità socialmente rilevanti nel momento in cui vengono introdotti nuovi istituti finalizzati a consentire lo sviluppo di politiche sociali più rispondenti alle esigenze individuali e collettive del momento.

È senz'altro positivo che con questo disegno di legge si tenda a garantire una maggiore tutela dei vasti e molto diversi patrimoni della nazione, quali quelli storico-artistici, culturali ed ambientali.

Ci piace la dichiarazione di intenti contenuta nell'articolo 1 del testo all'esame dell'Assemblea laddove, accanto alla salvaguardia del patrimo-

nio della nazione, si affermano, come fini, la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione della solidarietà e della cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla pace tra i popoli. Si tratta di un positivo contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Dobbiamo dare atto che il disegno di legge rappresenta uno strumento finalizzato e auspicabilmente idoneo a colmare i vuoti che, con prevedibile inevitabilità, si apriranno nel servizio civile dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio.

Per il periodo successivo all'attuazione del nuovo sistema di reclutamento da parte delle Forze armate, si prevede un servizio civile esclusivamente volontario, articolato – come sopra si è detto – in attività di precisa e definita utilità sociale.

Il testo all'esame, al Capo II, fa invece riferimento al periodo transitorio in cui saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio civile i cittadini abili al servizio militare che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che quello militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate. Saranno invece ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, per il periodo di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego, le cittadine italiane che si trovano tra il diciottesimo ed il ventiseiesimo anno di età ed i cittadini riformati per inabilità al servizio militare o in posizione di congedo provvisorio, ovviamente non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Il testo appare piuttosto equilibrato anche sotto il profilo del diritto transitorio, senonché perplessità coltiviamo – e siamo costretti a coltivarle – di fronte all'equiparazione che si intende proporre tra servizio militare e servizio civile anche al fine del trattamento economico. Ciò non ci sembra giustificato, tenuto conto dei maggiori gravosi oneri di adempimento connessi al servizio militare, poiché non si può affermare che i rischi connessi con la professione militare abbiano un adeguato ed incentivante compenso nella corresponsione delle esigue e modeste indennità operative.

Il volere a tutti i costi proporre analogie ed uguaglianze tra il servizio civile e quello militare appare quantomeno una forzatura, prima istituzionale e poi funzionale. Istituzionale, in quanto le Forze armate sono l'espressione dello Stato e ne esprimono la sua volontà in politica interna ed estera dove – com'è noto – situazioni di rischio e di responsabilità operativa non sono paragonabili a qualsiasi servizio civile sul territorio nazionale. Funzionale, in quanto l'operatività delle Forze armate deve garantire, all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, un bene collettivo, quello della sicurezza e del progresso civile: bene – va precisato – che comprende ovviamente anche il servizio civile.

Il ministro della difesa, onorevole Mattarella, in più occasioni durante l'iter legislativo della «riforma sul servizio militare su base professionale», ha assicurato il personale impegno, in tempi ristretti, per presentare

un apposito disegno di legge per enucleare il servizio militare dal pubblico impiego per la sua atipicità.

L'atipicità del servizio militare è data da caratteristiche proprie non riscontrabili in nessun altro servizio pubblico: in termini di mobilità, il personale deve essere totalmente disponibile per tutto il territorio nazionale, senza condizioni, ed anche per l'estero; in termini di selezione psicofisica, il personale militare deve possedere elevati profili qualitativi, certamente non necessari per svolgere il servizio civile; in termini di operatività, l'ambiente di lavoro militare impone comunemente al personale, specie all'estero, condizioni di disagio e di rischio, anche della propria incolumità, non sempre riscontrabili, fortunatamente, nel servizio civile; in termini di impiego, il personale volontario militare non può disporre di un'area vocazionale, in quanto l'assolvimento del compito operativo è quello dell'Unità militare e non del singolo; in termini di tempo, il servizio militare è sostanzialmente sganciato dall'orologio, in quanto l'attività di Comando fino ai minimi livelli ordinativi, all'occorrenza e all'emergenza, non può essere condizionato dagli orari di servizio.

Inoltre, la nuova legge sulla riforma del servizio militare impone di professionalizzare le Forze armate entro il 2008, con il reclutamento di diverse decine di migliaia di volontari.

Il patrimonio demografico annuale di giovani in ambito nazionale, nei prossimi anni, sarà tra i più bassi degli ultimi dieci anni, mentre le esigenze delle Forze armate, delle Forze dell'Ordine e del servizio civile aumentano.

Se la contrapposizione, tra il servizio civile nazionale ed il servizio militare, continuerà, a parità di condizioni, diverrà molto poco probabile che l'istituto della leva possa essere cancellato nei termini previsti, soprattutto se non si raggiungerà il numero di volontari necessari a soddisfare le esigenze delle Forze armate per far fronte agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

Inoltre, come accade attualmente nella scelta tra il servizio di leva civile e quello militare, il servizio volontario civile risulterà sempre più competitivo nel mercato del lavoro, rispetto a quello militare, a parità di emolumenti e condizioni.

Abbiamo pertanto presentato emendamenti tendenti a correggere questo specifico punto e riteniamo fondamentale che essi siano accolti. Vogliamo che questa normativa non sia disincentivante per quei giovani che credono ancora nel valore di servire la Patria con l'uniforme militare. I cittadini che volontariamente si offrono alla carriera militare per la sicurezza e la libertà dell'Italia, quando occorre fino al supremo sacrificio della propria vita, non possono essere ricompensati stipendialmente agli stessi livelli di chi sceglie di servire per fini socialmente utili.

La sospensione della leva obbligatoria, che sarà effettiva a decorrere dal 2008, e gli impegni assunti dal Governo a Petersberg, per la costituzione entro il 2003 di una «Forza militare di intervento europea», impongono al nostro Paese – come ho già detto – un decisivo e rilevante sforzo per trovare giovani disposti a prestare servizio militare volontario.

In mancanza sia di idonei ed adeguati incentivi di carattere economico sia della concreta possibilità di trovare un'occupazione una volta smessa l'uniforme, sarà molto difficile raggiungere i traguardi previsti per il 2003, quando l'Italia dovrà avere un contingente di circa 20 mila uomini, tutti volontari, disponibili su chiamata per l'impiego nella «Forza militare di intervento europea».

La previsione di offrire, a chi sceglierà il servizio civile volontario, lo stesso trattamento economico di base spettante ai volontari nelle Forze armate, è discriminante nei confronti di quanti continueranno a voler onorare la chiamata alle armi espletando il servizio militare di leva. Questi giovani, infatti, continueranno a percepire la «paga del soldato» che oggi condividono con gli obiettori di coscienza. Tale paga, modesta e di certo non remunerativa, è ad ogni buon conto aggiornata annualmente con apposito decreto interministeriale Difesa-Tesoro.

Questa è la paga che, pertanto, i volontari per il servizio civile devono continuare a percepire nel periodo transitorio e anche successivamente, proprio per non creare questo disallineamento, questa sperequazione con i giovani che assolvono al servizio di leva.

L'adozione di paghe identiche fra le due categorie di volontari introdurrebbe la necessità di un congruo incremento del trattamento economico accessorio dei volontari militari, a partire da quello dei volontari in ferma prolungata e a seguire per tutte le altre categorie del personale militare.

È dunque evidente che per il felice esito della riforma dello strumento militare e per l'introduzione del servizio civile volontario, aperto anche alle giovani cittadine, occorre continuare ad attribuire ai giovani che opteranno per il predetto servizio la stessa paga oggi percepita dagli obiettori di coscienza e aggiornarla, negli anni a venire, attraverso il ricorso ai vigenti strumenti di legge che ne consentono la rivalutazione su base annuale in riferimento agli intervenuti incrementi del costo della vita.

Per riforme importanti, come quelle della sospensione della leva e la creazione di forze armate professionali, occorrono inderogabilmente adeguate risorse economiche. Se il Governo e la sua maggioranza, che continuano a sbandierare le epocali riforme delle Forze armate e delle forze di polizia, ritengono di poter attuare le stesse riforme a costo zero, hanno sbagliato strada.

Le leggi di base ci sono. Noi dell'opposizione abbiamo dato il nostro forte apporto costruttivo e il nostro sostegno, ora occorre trovare i fondi per applicarle al meglio, mettendo in primo piano il benessere del personale e la sua preparazione professionale per affrontare i difficili e pericolosi compiti che lo attendono.

In conclusione, Alleanza Nazionale reputa che sia necessario eliminare dal disegno di legge alla nostra attenzione la previsione di equiparare il trattamento economico dei volontari civili a quello dei volontari militari, perché essa non solo sarebbe moralmente inaccettabile, ma minerebbe alle fondamenta l'introduzione dell'esercito professionale che vogliamo attuare con la sospensione della leva obbligatoria. Se la nostra richiesta di emen-

damento in tal senso non sarà accolta, saremo costretti, nostro malgrado, a rivedere le nostre posizioni che, in linea di massima, sono favorevoli al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jacchia. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, vi è una stretta relazione tra il disegno di legge che stiamo esaminando sul servizio volontario civile e la legge recentemente approvata che prevede la sospensione del servizio militare obbligatorio in tempo di pace.

La relazione tra i due soggetti, anzi l'interdipendenza tra loro, ci obbliga ad affrontare con molta attenzione il tema del servizio civile, poiché da un lato esso è indispensabile ad assicurare agli enti ed organismi interessati la continuità dello svolgimento di un compito prezioso, che ha permesso loro di operare - questo lo riconosciamo - con molto successo specie in questi ultimi anni, dall'altro non minore attenzione va prestata al servizio volontario nelle Forze armate. Poiché, se il servizio civile darà un poderoso contributo nel settore civile, le Forze armate, la loro efficienza, la loro piena capacità di azione sono la garanzia dei cittadini e la suprema sicurezza dello Stato.

Vediamo quindi per primo rapidamente ciò che ci interessa nel servizio volontario militare e successivamente l'istituzione di un servizio civile che sia anch'esso all'altezza dei compiti che tutti si attendono. La legge approvata recentemente da quest'Aula, prevede la sospensione del servizio militare obbligatorio in tempo di pace al termine di un processo graduale, che durerà sette anni, nel corso dei quali i coscritti verranno progressivamente ridotti a mano a mano che aumenteranno i giovani che sceglieranno di abbracciare volontariamente le armi.

In base all'articolo 3 del citato provvedimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il dicembre 2001, il Governo dovrà intervenire con dei decreti per disciplinare tutta l'operazione, stabilendo in particolare il ritmo al quale avverrà la sostituzione tra soldati di leva e soldati volontari. In passato, si ipotizzava una ragione di scambio di due a uno e questa misura potrebbe essere assunta anche come parametro indicativo.

La transizione è dunque appena agli inizi e non è dato al momento azzardare previsioni sulla velocità che effettivamente avrà. Molto dipende dalle reazioni del mercato del lavoro giovanile alle nuove proposte che verranno avanzate dalla Difesa. L'Esercito informa che, per il momento, non sono state deliberate variazioni rispetto alla normativa vigente sul reclutamento. Quindi, per gli esonerati relativi a coloro che hanno riportato votazioni di laurea superiori ai 100/110 e ai diplomati lavoratori, occorre ancora attendere, anche se il Governo si è impegnato in Parlamento a provvedere.

Le uniche variazioni deliberate al momento sono di carattere tecnico, e concernono le date di arruolamento degli appartenenti al terzo, sesto e settimo scaglione 2001; per gli altri nove tutto è come previsto. Nel frat-

tempo, verranno messi a concorso 10.590 posti per volontari in ferma breve (fino a cinque anni), prima *tranche* di un nucleo più largo di 30.506 unità destinato ad essere incorporato nei prossimi tre anni. La durata del servizio obbligatorio, peraltro, è stata ridotta a 10 mesi ed è stato allargato il novero delle circostanze che permetteranno di accedere al servizio militare volontario in ferma annuale. Si tratta di 12 mesi contro 10, con una paga di 800.000-900.000 lire contro le attuali 160.000 lire, cui si aggiungeranno notevoli vantaggi in termini di possibilità di della destinazione e di inizio del servizio. Resta, però, incombente l'ipotesi del servizio in missioni internazionali, questione che non è possibile prendere sottogamba.

Venendo in concreto al servizio civile, segnalo subito che l'attuale normativa sull'obiezione di coscienza consente a diverse decine di migliaia di giovani (quasi 60.000 nel 1998, ma ora il numero è aumentato) di prestare un servizio civile alternativo della stessa durata di quello militare. Beneficiano di questo gettito oltre 5.000 enti, tra i quali la Caritas, l'Arci e numerosi comuni. La prospettiva dell'interruzione di questo gettito per effetto della fine della leva ha naturalmente allarmato queste istituzioni ed è proprio per venir incontro alle loro necessità che è stato proposto un disegno di legge sull'istituzione del servizio civile volontario.

Ai giovani che vorranno prestare questo tipo di servizio – e qui veniamo veramente alla questione chiave – verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico riservato ai volontari militari in ferma annuale, vale a dire 800.000-900.000 lire al mese. Siccome si prevede di stanziare circa 250 miliardi all'anno per finanziare l'istituzione ed il funzionamento di questo servizio, si può dedurre che potrà essere assicurato un gettito di diverse migliaia di persone (si calcola tra le 20.000-25.000).

Se tutto ciò sembra altamente positivo sotto il punto di vista dell'interesse sociale alla salvaguardia dell'attività delle associazioni che attualmente beneficiano dell'apporto degli obiettori, dall'altro lato però, alcuni aspetti della normativa all'esame dell'Aula del Senato incorporano un fattore di rischio che deve essere considerato e sul quale è inutile cercare di spalmare grandi quantità di vaselina. La parità di retribuzione tra volontari civili e militari alla quale si pensa, infatti, potrebbe avere un effetto di «spiazzamento» sulle offerte della Difesa. In Italia, la professione militare non esercita una grande attrazione: se adesso si svalutano gli incentivi che offre la Difesa, proponendone di simili per un servizio che è sicuramente più sicuro e meno disagiato, non è difficile prevedere che le difficoltà di reclutamento aumenteranno. Queste – saremo in molti a ripeterlo – saltano agli occhi. D'altra parte non si comprende perché una persona dovrebbe scegliere il servizio militare volontario, con la possibilità – o la certezza, perché noi ormai vogliamo mandarli fuori – di essere mandato fuori dai confini del Paese in missioni che chiamiamo di pace per la nostra coscienza, magari nella regione dei Grandi laghi in Africa centrale, dove c'è un caldo eccezionale, dove vivono gli hutu e i tutsi che tagliano di tutto, dove c'è l'Aids, quando potrebbe scegliere, ad esempio, di fare il coadiutore della biblioteca comunale di Cortina d'Ampezzo e magari

ogni tanto farsi anche una bella sciata. Bisogna veramente essere degli ossessionati della carriera militare per fare questa scelta, che tutto sommato la maggioranza di noi non preferisce.

Allora, ci saranno due effetti importanti: il primo d'ordine interno, il secondo di natura internazionale. Il primo è il seguente: se la Difesa non otterrà volontari sufficienti a permettere il funzionamento delle Forze armate ai livelli previsti, la sospensione della leva – ci abbiamo passato sopra degli anni – non potrà più aver luogo, e verrà quindi ripristinata la coscrizione, un'eventualità che prevede la stessa legge n. 331 del 2000.

Il secondo riguarda gli impegni recentemente assunti dall'Italia a Bruxelles, dove il nostro Ministro della difesa ha offerto alla costituenda Forza europea di intervento rapido poco meno di 20.000 uomini, di cui fino a 14.000 schierabili contemporaneamente.

Oggi, con circa 10.000 uomini impegnati tra i Balcani e il Corno d'Africa, stiamo già raschiando il fondo del barile, al punto che non si riesce più a far rispettare i normali turni trimestrali di avvicendamento e ci sono ragazzi da più di sei mesi in Kosovo.

Ecco – e concludo – perché c'è bisogno di creare tutte le condizioni per le quali la Difesa possa trovare presto e bene tutti i volontari di cui ha bisogno. Come si può fare? A migliorare la situazione potrebbe forse bastare l'accorgimento che è stato suggerito di permettere la differenziazione tra le paghe riservate ai volontari civili e quelli militari, permettendo naturalmente così a questi ultimi di ottenere una compensazione per i maggiori disagi e i concreti rischi connessi alla condizione del soldato.

Al riguardo, anticipo di avere presentato un emendamento affinché questa mia proposta possa essere approvata. Trattandosi di un emendamento che propone di sopprimere una sola parola, in un'Aula che di parole ne sente tante, credo non si possa negare a nessuno la soppressione di una semplice parola. Grazie, Presidente. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento, vorrei sollecitare al Ministro della difesa e al Ministro dei beni e delle attività culturali una risposta urgente all'interrogazione 3-04162.

L'urgenza di una risposta orale è motivata dal fatto che è stato pubblicato un bando di concorso della società Consap che mette in vendita un

bene vincolato (uno dei forti del campo trincerato di Mestre), che è stato richiesto dal comune di Spinea.

Essendo la scadenza del bando molto ravvicinata (11 dicembre), è urgentissimo che il Ministero della difesa sospenda il bando o che il Ministero dei beni e delle attività culturali non dia l'autorizzazione alla vendita di questo bene demaniale vincolato, tenuto conto altresì che in finanziaria è prevista una norma concernente proprio il suddetto bene.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, la Presidenza si fa carico di sollecitare il Governo. Del resto, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, essendo presente in Aula, ne avrà certamente già preso nota.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad un'interrogazione, la 4-21490, presentata nella serata di ieri, afferente alla tragedia accaduta ad Aversa l'altro ieri mattina. A causa di un'esplosione provocata dalla fuoriuscita di gas, vi sono state due vittime e più di 100 sfollati sono stati collocati, con una sistemazione molto precaria, nello studentato di via del Seggio ad Aversa, solo per ripararsi momentaneamente dal freddo e ricevere assistenza alimentare.

La situazione si presenta drammatica visto che si tratta di persone che hanno perso non solo la propria casa ma anche mobili e suppellettili; inoltre, molti di loro non sanno neppure come trovare una nuova sistemazione.

Si chiede l'intervento non solo del Ministro dell'interno ma anche di quello per la solidarietà sociale, trattandosi di un aiuto da dare ad alcuni confratelli sfortunati, aiuto comunque ascrivibile alla solidarietà di tutti gli italiani.

Pertanto, chiediamo che i Ministri in oggetto si facciano carico, nel più breve tempo possibile, di dare risposte adeguate a questi cittadini che versano in una condizione di profondo disagio.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, la Presidenza provvederà a trasmettere anche questo suo sollecito. Ad ogni modo, ribadisco che la presenza in Aula dell'onorevole ministro Toia rende certamente più veloce ogni genere di comunicazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Allegato A

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-A/R)

ARTICOLI DEL TESTO UNIFICATO APPROVATI
DALLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo I della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituita dalla seguente: «Diritto del minore alla propria famiglia».

2. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere esse sole d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

4. L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze e nel limite delle proprie risorse, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti».

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-*bis*. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale locale, avvalendosi delle competenti professionalità, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

TITOLO III

DELL'ADOZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che prima del matrimonio abbiano stabilmente convissuto per un eguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed adeguatamente mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

5. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

6. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno, essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,

purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, dispone immediatamente tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 3. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,

darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *I.* Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere co-

municati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *I.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera *a)* ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 14.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 15.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 16.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a

quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 17.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *1.* Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 18.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *1.* Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli

o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

4. Le indagini, che devono concludersi al massimo entro novanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al comma 4, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Art. 19.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,

gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 21.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – *1.* Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Art. 22.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art. 23.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – *1.* Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 24.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia

orfano di padre e di madre, o anche quando sia figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed entrambi i genitori prestino il proprio assenso, ovvero quando essendo orfano di uno solo dei genitori l'altro presti il proprio assenso;

e) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

. *Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».*

Art. 25.

1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *1.* Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta in uno dei casi previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere *c)* e *d)*, deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».

Art. 26.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – *I.* L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

Art. 27.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – *I.* L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 28.

1. La lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Provvedimento del tribunale*) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Art. 30.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) – La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 31.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9».

Art. 32.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 33.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 35.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 36.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – *1.* Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Art. 37.

1. Dopo l'articolo 81 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 81-*bis.* – *1.* I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le comunità di tipo familiare, gli istituti di assistenza pubblici o privati e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento; tali visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio».

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Intervento integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Cortelloni sui disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648

L'esame del presente disegno di legge avviene in un periodo storico nel quale, finalmente, in particolare l'attenzione internazionale, anche da parte della nostra società, è stata portata a guardare al bambino come soggetto di diritto, titolare di posizioni giuridiche attive, autonome rispetto a quelle dell'adulto. La consacrazione definitiva di ciò si avrà quando, finalmente, anche l'Italia, in cui il disegno di legge dopo l'approvazione del Senato è ora in discussione alla Camera, recepirà la Convenzione internazionale di Strasburgo del 1986, (purtroppo siamo molto in ritardo), la quale, specificando la Convenzione di New York nel 1989, divenuta legge in Italia con il provvedimento 176/91, consacra finalmente il ruolo, anche processuale, che il minore deve necessariamente avere in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Un ruolo che, già allo stato, ha portato alcuni dei magistrati più attenti alla legislazione internazionale a rimettere la questione alla Corte costituzionale per quei procedimenti che, pur incidendo in modo irreparabile sul fanciullo – quali quelli attinenti la sospensione e/o decadenza della potestà genitoriale – non prevedono la partecipazione del bambino al processo attraverso un adulto che sia realmente portavoce di quello che è l'interesse del minore; un interesse che ben può non coincidere né con quello dei genitori, ma neppure con quello delle istituzioni affidatarie.

Aspetto quest'ultimo che anche di recente ha portato l'Italia ad essere soccombente, con obbligo risarcitorio, avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel luglio del corrente anno, ha condannato l'Italia e più precisamente il tribunale minorile di Firenze, per violazione dell'articolo 8 della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo, per avere dapprima impedito e successivamente ritardato, l'esercizio del diritto di una madre naturale a visitare i propri figli istituzionalizzati, almeno in ambiente protetto.

Il bambino, infatti, pur soggetto di diritti, non è una entità astratta ed estranea dalla formazione sociale naturale nella quale è geneticamente inserito, ma va sempre analizzato entro quella che è la propria famiglia d'origine.

Questa premessa, che alcuni colleghi potranno considerare prolissa ritengo fosse cosa necessaria prima di accingermi all'analisi del presente provvedimento, giusta la considerazione che questo Parlamento non può procedere all'approvazione di una legge che, già dalla nascita, si presenta monca, ma soprattutto in contrasto con disposizioni internazionali alle quali, anche l'Italia e in particolare l'autorità giudiziaria minorile, che è

l'organo esclusivamente competente in materia di affidamento eterofamiliare e di adozione nazionale, sono obbligate ad attenersi.

Già durante la discussione in Commissione, presentai una serie di proposte emendative, le più caratterizzate da un denominatore comune, anche in ossequio al principio del giusto processo oggi espressamente tipizzato nella nostra Carta costituzionale, volte a tutelare il minore al di lui diritto, prima naturale e poi giuridico, a vivere presso la famiglia naturale, mediante l'inserimento del principio del vero contraddittorio anche nei procedimenti avanti il tribunale minorile, sempre inosservato sulla base dell'assunto che si tratta di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Oggi è noto a quegli sfortunati cittadini che vi sono incappati, e purtroppo sono migliaia di persone, così come è altrettanto ben conosciuto agli avvocati che si occupano di minorile, che il tribunale dei minori risulta qualcosa di inesplorabile: fascicoli secretati; bambini affidati a terzi senza neppure preventivamente avere audito i genitori, che vengono sentiti quando va bene, a distanza di mesi dall'intervento del tribunale minorile, quando da altrettanto tempo sono coattivamente impediti dall'aver anche una relazione telefonica con i figli (a tal proposito avevo presentato alla Commissione la proposta di codificare l'obbligatorietà del tribunale minorile di audire i genitori naturali, anche laddove si fosse proceduto d'urgenza, entro i successivi 10 giorni); magistrati che anziché porsi nell'ottica di aiutare i genitori, nell'interesse del bambino, considerano quasi sempre il genitore un elemento negativo e di disturbo per il fanciullo; udienze nelle quali al difensore non è consentito esercitare il proprio mandato perché si trova di fronte un tribunale che svolge al contempo il ruolo di giudice e di soggetto tutelante il minore, con conseguente perdita della terzietà del magistrato; tribunali dei minori che reiterano per anni, non solo per mesi, provvedimenti cosiddetti provvisori e urgenti ben consci che, così facendo, imprigionano il genitore precludendogli la possibilità di adire il giudice superiore (anche sul punto avevo proposto la previsione dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti provvisori e urgenti avanti la corte d'appello sezione minori); e poterei continuare.

Questo è il contesto reale in cui si inserisce il provvedimento che questo Parlamento, al termine del suo mandato, si sta accingendo a far diventare legge.

Certo, riconosco anche io, che rispetto alla legge n. 184 del 1983 contiene aspetti migliorativi, ma, in particolare in tema di affidamento, ritengo sia una modifica che, in concreto, non andrà a modificare nulla di quelle aberrazioni giudiziarie che da Bolzano a Messina si sono verificate e continuano a dilaniare le famiglie in questi ultimi tempi.

Ricordate il caso di quell'uomo obeso al quale hanno sottratto il figlio solo perché era sovrappeso? E il caso della povera Miriam Schillaci tolta alla famiglia a seguito di quell'accusa infamante al padre naturale di averla abusata quando poi si scoprì che la bambina, purtroppo, era affetta da un cancro maligno che da lì a pochi mesi ne causò la morte? Ancora: il caso di una mamma, al tempo stesso nonna di dieci nipoti, non imputata, né indagata, che da oltre due anni non vede la figlia perché ancora sposata

con un uomo indagato per presunta pedofilia; altra mamma di Milano costretta dai servizi sociali a separarsi dal marito indagato per pedofilia in un processo in cui i periti medici del GIP hanno concluso che la bambina è affetta da malformazione congenita che, pur avendo accettato la separazione, da oltre un anno non vede né sente la sua bambina. Una mamma di Bologna, di professione insegnante elementare, che può vedere la figlia, presente l'operatore sociale, un'ora ogni due mesi e non può neppure fare una telefonata alla figlia stessa. Casi di decretato affidamento eterofamiliare di nascituro femmina, ovviati perché il nato era maschio; mamme costrette a lasciare l'Italia e partorire all'estero, dove sono esiliate da anni per sottrarre il figlio al già richiesto affidamento eterofamiliare; ma anche bambini allontanati dalla famiglia naturale per presunta inadeguatezza dei genitori – inadeguatezza relazionata da un'assistente sociale poco più che ventenne, sconfessata poi inutilmente dai carabinieri della zona – violentati sessualmente in comunità; ragazzine adolescenti affidate a comunità per assunte inadeguatezze della famiglia, rimaste incinta durante tale soggiorno e costrette ad abortire per mettere tutto a tacere.

Questi sono solo alcuni esempi di casi giunti alla ribalta della cronaca, ma sono tantissimi quelli, ancor più gravi, ignorati dall'opinione pubblica.

Questo Parlamento non può ignorare i 582 casi di suicidi avvenuti in Italia in due anni da parte di genitori a cui sono stati tolti figli, dati in affidamento eterofamiliare, sulla base di assunti, labili e spesso non provati fatti reato. Si tratta di genitori e nonni che nei soli anni 1998 e 1999 si sono tolti la vita colti dalla disperazione di questo sistema.

La situazione reale non lascia che due alternative: o si garantisce anche nei procedimenti di affido, il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, con la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, dando al Tribunale un ruolo di effettivo giudicante terzo, e si impone allo stesso di sentire i genitori, non a distanza di mesi o di anni come avviene ora, ma entro pochi giorni dall'allontanamento dei figli rendendo impugnabili i cosiddetti provvedimenti provvisori e urgenti che ora per prassi restano tali anche se vengono reiterati per anni; oppure si abolisce il Tribunale minorile, rimettendo tutte le questioni a sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari affinché queste si occupino non solo delle questioni del bambino, ma anche della famiglia, con tutti i suoi problemi, ma nel suo insieme. È questa seconda proposta che chi vi parla ha già avanzato con la presentazione di un disegno di legge.

Passando ora, più propriamente, all'analisi del disegno di legge oggi al vaglio di questo Parlamento, fin da ora debbo annunziare il mio voto contrario, in quanto trovo del tutto inidoneo e insoddisfacente, oltre che insufficiente, l'intervento del legislatore relativamente alla modifica dell'affido eterofamiliare. Nonostante il suggestivo titolo di apertura «Diritto del minore alla propria famiglia» che, certo, è un passo avanti, in realtà, addentrandoci nell'alveare degli articoli che seguono, questo stesso principio viene di gran lunga temperato, quasi ad annullarsi. Basti pensare alla previsione dell'articolo 2, comma terzo, laddove «in caso di necessità ed

urgenza» – di ogni genere, e dunque anche economica, perché la proposta non fa distinzioni – l'autorità acquista la legittimazione all'intervento anche senza osservare l'obbligo, formalizzato negli articoli precedenti, di aiutare economicamente dall'esterno verso l'interno la famiglia e senza dettare l'obbligo di sentire i genitori naturali. Si tratta di una contraddizione in termini palese, altresì considerato che la necessità e urgenza è, comunque, un qualcosa sempre assoggettato alla valutazione discrezionale dell'operatore che si occupa del singolo caso.

Altra deficienza macroscopica esistente nel progetto, in spregio alla Convenzione di New York 1989 e alla Convenzione di Strasburgo, è il difetto di previsione della nomina di un curatore speciale del bambino, mancata previsione che, ancora una volta, porterà alla Corte costituzionale a dover ovviare alle distrazioni del legislatore italiano. Si parla di tutore, all'articolo 3, senza neppure porsi il problema della netta differenza tra tutore e curatore speciale e attribuendo al primo poteri che non può avere stanti le disposizioni internazionali. È irricevibile inoltre quanto il legislatore propone con l'articolo 3, comma 3, in cui, addirittura, manifestando altresì di non conoscere le conseguenze del ripristino della potestà necessaria di un curatore speciale, rappresentante del diritto del minore. Approvare questo disegno di legge, così come elaborato dalla Commissione, significherebbe dare ingresso nell'ordinamento ad altra legge che, già dalla nascita, offre evidenti problemi di costituzionalità e di contrasto con le disposizioni internazionali, compresa la Convenzione di Strasburgo del 1986 in via di ratifica da parte dello Stato italiano.

Proprio perché credo fermamente nel principio internazionale secondo cui il bambino ha diritto di vivere nella famiglia naturale, esprimo il mio voto contrario al presente disegno di legge che, più che incentrarsi sulle garanzie al bambino, ancora una volta si risolve in uno strapotere dei servizi sociali, che hanno tra l'altro spesso i loro interessi, e in pericolose montagne di miliardi per gli affidamenti eterofamiliari (è sufficiente ricordare che ogni bambino in affidamento costa alle regioni 7-8 milioni al mese) e, fatto inaccettabile in uno Stato civile e di diritto, come è il nostro, non fronteggia le aberrazioni procedurali oggi presenti nelle competenze del Tribunale minorile.

Sen. CORTELLONI

Intervento integrale della dichiarazione di voto finale della senatrice Castellani Carla sui disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648

Signor Presidente, onorevoli colleghi, termina oggi, quanto meno provvisoriamente e quanto meno nella nostra Camera, un cammino riformatore che si è avviato con l'inizio della XIII legislatura. È infatti proprio sul resoconto della prima seduta del Senato, tenutasi – come ricordiamo – il 9 maggio 1996, che può leggersi l'annuncio della presentazione del disegno di legge n. 130, che proponeva la generale riforma dell'istituto dell'adozione dei minori.

Non sto certo a ripercorrere il complesso *iter* delle vicende, anche procedurali, che hanno segnato il successivo percorso e mi limito a ricordare solo una data intermedia, rispetto ad oggi, che è di significativo momento. Si tratta del 31 dicembre 1998, giorno in cui la Camera dei deputati definitivamente votò, parzialmente, il progetto, dopo che lo stesso era stato riunito con quello che proponeva la ratifica della Convenzione che, sottoscritta dal nostro Paese e fatta all'Aia il 29 maggio 1993, era destinata a riformare il sistema delle adozioni internazionali.

L'odierno ordine del giorno del Senato chiama ora a votare, a distanza di due anni, il secondo tema che quel progetto proponeva, e cioè quello della riforma dell'adozione interna, così come lo stesso risulta essere stato esaminato, esplorato, approfondito, in definitiva riscritto, ed infine condiviso dal voto pressoché unanime con cui la Commissione speciale per l'infanzia ha concluso i propri lavori, redigendo il testo che la Presidenza del Senato presenta oggi al voto dei senatori.

Alleanza Nazionale – lo dico subito – voterà a favore. Tuttavia, prima di soffermarmi sulle ragioni che motivano tale nostro orientamento in relazione ad alcuni dei passaggi più significativi e più discussi che il testo propone, non posso chiamarmi fuori da una riflessione di ordine generale che riguarda i tempi con cui la materia è stata trattata ed esaminata. Si è trattato di tempi irragionevolmente ed insopportabilmente lunghi.

La legge n. 476 del 31 dicembre 1998 ha recepito – come ho appena detto – le nuove regole dell'adozione internazionale ed è una legge che solo dalle ultime settimane ha iniziato ad avere concreta efficacia. Quelle regole, dunque, che, come trionfalisticamente si è sentito affermare in convegni, in *talk show* televisivi, in interviste giornalistiche, pongono fine all'indegno mercato dei bambini, hanno avuto bisogno di ben sette anni per entrare in vigore anche nel nostro Paese e per disciplinare quanto il nostro Paese è chiamato ed è tenuto a dare in termini di tributo internazionale di solidarietà. E quelle stesse regole hanno avuto bisogno, dopo ciò, di ben altri due anni per poter avere, dopo essere state scritte, concreta applicazione. È stato questo un ancor più colpevole ritardo che – senza polemica, ma con responsabile consapevolezza – non possiamo tacere: perché è stato un ritardo inutile, figlio dell'incertezza e dell'inesistente determinazione di chi ha la responsabilità di Governo sulla materia.

Non so francamente dire se è eticamente corretto – ancorché senz'altro legittimo, per carità – che alla funzione responsabile di un Ministero di straordinaria centralità, qual è quello degli affari sociali, si consenta per un certo tempo di sottrarre, come inevitabilmente è accaduto, la propria totale dedizione al suo compito, per tentare l'elezione a sindaco di una grande città.

Sento tuttavia di poter certamente dire che i bambini nati il 29 maggio 1993 (giorno della Convenzione dell'Aia), portando con sé la sfortuna dell'abbandono, oggi hanno sette anni. Sento di poter dire che, essendoci purtroppo del vero in quella trionfalistica affermazione del «mercato dei bambini», quei bambini hanno subito, anche da parte del nostro Paese, la sorte di un duplice abbandono: il primo, voluto dalla sfortuna o da situazioni di fatto ingovernabili ed inevitabili; il secondo, evitabilissimo e – come ripeto – assai più colpevole.

Il provvedimento che affrontiamo giunge all'odierno, intermedio traguardo a distanza di due anni. Poco male, verrebbe da dire, se tale tempo fosse stato speso, in ogni sua frazione, solo per la discussione o per l'approfondimento dei temi. Molto male, invece, se consideriamo che il provvedimento è rimasto per lungo tempo quiescente nell'inutile attesa che i colleghi e le funzioni di Governo che hanno competenza sulle questioni del bilancio e sull'utilizzo delle risorse di cui il nostro Paese può disporre stabilissero quali strumenti potevano essere effettivamente azionati o ne individuassero di alternativi. Molto male, ancora, se consideriamo che è solo grazie all'utilizzo dei tempi che il Regolamento del Senato assegna alla discussione dei progetti di legge sollecitati dall'opposizione che questo provvedimento approda oggi in Aula.

Quella dell'adozione nazionale è una riforma che ha visto impegnati, in pari misura e con pari qualità, tutti i colleghi senatori che compongono la Commissione speciale per l'infanzia.

È una riforma che ha avuto il contributo significativo di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, ma è anche una riforma (e lo sottolineo con reale soddisfazione) che ha trovato l'attuale spazio nel nostro calendario dei lavori solo perché la Casa delle libertà così ha chiesto e così ha regolamentariamente ottenuto.

Cosa si è fatto e cosa invece si sarebbe potuto fare?

Dico subito che non è lecita alcuna compiuta soddisfazione per la parte del provvedimento che è dedicata a quanto di norma accade prima che l'adozione abbia luogo.

È condiviso e opportuno il preambolo che si è voluto introdurre, ad affermare il principio secondo cui il primario diritto del bambino è quello di essere cresciuto nell'ambito della propria famiglia; non vi è chi non veda però come solo di astratti principi si parli, laddove è poi affermato l'obbligo di assistenza solidale nei casi in cui lo stato di abbandono minore è essenzialmente figlio della condizione di povertà della famiglia in cui lo stesso è nato e vive.

È proprio questo l'ambito in cui la legge avrebbe potuto (e dovuto) intervenire in maniera assai più decisiva, più innovativa e più pregnante.

Così non è stato e non sto a ripeterne le ragioni, che già prima ho anticipato e che sono in ogni caso note a tutti, dentro e fuori quest'Aula.

Mi limito a dire che ben altro e ben più concreto dovrà necessariamente essere il futuro approccio normativo e di Governo verso il tema della famiglia in difficoltà e, conseguentemente, verso il minore nella famiglia in difficoltà.

E ciò nonostante, credo che il lavoro svolto comunque rappresenti, anche per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento, un risultato efficace, quanto meno laddove esso coincide con l'edificazione di una sorta di buona piattaforma normativa su cui ancorare ed organizzare le prossime aree di più concreto intervento.

Un'unica questione dovrà tuttavia necessariamente essere di nuovo affrontata, con logica di coraggio e con obiettivo di autentica semplificazione ed è quella destinata a regolare l'eventuale passaggio – quando occorre – tra il regime dell'affidamento e quello dell'adozione.

L'ho detto poco fa ed ora convintamente lo ripeto: Alleanza Nazionale condivide incondizionatamente il principio secondo cui il minore ha diritto di vivere nella propria famiglia.

Vi sono tuttavia dei dati (non miei, ma dell'ISTAT) su cui non è possibile non fermarsi a riflettere ed esonerarsi da valutazioni anche di caratura specificatamente politica.

Nel 1998 i nostri tribunali per i minorenni hanno pronunciato 2.374 provvedimenti di adozione di minori stranieri e 1.611 di bambini italiani. In totale, dunque, vi sono state poco meno di 4.000 adozioni.

Ma a fronte di ciò, gli stessi tribunali hanno disposto, nel medesimo anno, 2.800 provvedimenti di allontanamento dei minori dalle loro famiglie e ben 11.000 provvedimenti a protezione dei minori.

Se i bambini italiani adottati sono dunque stati 1.600, ben 15.000 (20.000?) sono quelli che risultano ricoverati negli istituti o in strutture analoghe: al di fuori delle famiglie, quindi, e sostanzialmente privati – quanto meno sotto il profilo quantitativo e della continuità temporale – di quel diritto ora nuovamente affermato.

Ebbene, è questo il fenomeno su cui occorrerà nuovamente tornare – come sosteniamo – con coraggio, con lucidità e con spirito pragmatico.

Alleanza Nazionale crede nel valore della famiglia e si riconosce, senza alcuna incertezza nell'architettura costituzionale e ordinamentale che individua nella famiglia legittima il valore centrale della convivenza fra i cittadini.

Alleanza Nazionale crede, tuttavia., anche nel dovere che pure ad essa compete di determinare le scelte necessarie per il governo di tutte le situazioni e le condizioni, che sono realtà nel Paese.

Oggi sostenere che il fenomeno delle unioni libere è tale da dover essere ignorato, perché – non ignorandolo – lo si legittima, è utopico ed astratto esercizio di non responsabilità.

Oggi è così, perché nel 1998 (i dati sono sempre dell'ISTAT e non miei) le coppie di fatto erano in Italia ben 340.000 e, di esse, circa la metà hanno figli: gli ulteriori dati su cui riflettere sono tuttavia altri e,

su tali altri, si è concentrata la nostra attenzione: meno del 10 per cento delle coppie di fatto è fermamente contraria al matrimonio, mentre la larga maggioranza pensa di contrarlo o, comunque, non lo esclude.

Sono venuta, in tutta evidenza, a trattare della dibattuta questione che è insita nell'articolo 6 del testo, che riguarda le condizioni per poter adottare.

Alleanza Nazionale rivendica il fatto che è attraverso il lavoro dei propri Senatori che si è pervenuti alla formulazione ora proposta: soluzione che, nella sua articolazione complessa, affronta e risolve numerose distinte questioni, operando precise scelte che devono essere singolarmente illustrate:

A) La nuova norma prevede la possibilità che possano adottare coloro i quali, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per almeno tre anni. Ciò vuol dire, per intanto, che si è scelto che non possano viceversa adottare le persone singole o le coppie omosessuali.

Una tale scelta è, in entrambe le direzioni in cui essa muove (positiva e negativa) una scelta di non discriminazione, perché prescinde totalmente dalla decisione – che è e deve restare libera – degli adulti, ma è figlia dell'obiettivo strutturale che il Paese si è dato con la prima riforma dell'adozione: obiettivo ancor oggi attuale e da tutti ripetuto, che è quello del perseguimento dell'interesse superiore del minore e del «dare una famiglia a chi non ce l'ha» e non viceversa.

Ed allora la scelta appare assai chiara e coincide con la volontà di capitalizzare (da una parte) il patrimonio di esperienza di affettività, che è anche proprio della coppia stabilmente convivente (ancorché non coniugata), e (dall'altra parte) quella di riconoscere solo nel nucleo familiare tradizionalmente composito la corretta destinazione del minore in stato di abbandono.

Si è detto e si dirà che «sarà così passibile barare» e che chi intende eludere, aggirare la legge avrà ampia possibilità di provare una propria falsa situazione di «coppia di fatto».

Rispondo che è compito dei nostri Tribunale quello di valutare prudentemente (come peraltro non vi è ragione di dubitare che facciano) le singole situazioni prescindendo dalla disponibilità di una mera certificazione (solo per questo si è scartata tale soluzione, pure proposta), ma approfondendo ciascuna di esse nel più ampio modo che essi riterranno necessario. E non ho davvero timore che i risultati possano diversamente essere, rispetto a quelli voluti dalla legge.

Si è detto e si dirà che è imposto alla coppia di fatto una sorta di «matrimonio riparatore». Non è vero. Lo Stato è (e resta) assolutamente neutrale di fronte alla scelta degli adulti, nell'esercizio di una loro precisa libertà, di convivere e di non contrarre matrimonio,

Lo Stato tuttavia ha, di fronte alla richiesta di quegli stessi adulti, suoi cittadini, di essere resi genitori legittimi di un altro cittadino (ancorché piccolo o piccolissimo), il preciso dovere di chiedere loro di rendere

in tal caso stabile e' legittima la loro convivenza, anche alla luce vigente ordinamento e quindi attraverso la stipula del contratto matrimoniale.

Si è detto e si dirà che «l'apertura alle coppie di fatto» è destinata a generare (e così pure il previsto aumento del divario d'età) inutili aspettative fra coloro che intendono adottare, già ora in sovrannumero rispetto ai minori che attendono di esserlo.

Credo che si tratti dell'argomento di chi ha forse perso un po' di vista quell'obiettivo, sopra ricordato, del superiore interesse del bambino, poiché è indubitabile che, ampliando la platea di coloro che sono disponibili ad adottare, non solo si favorisce, una opportunità di nuova e più felice esistenza per chi – in tutto il pianeta – è vittima incolpevole di forze (umane e naturali) certamente superiori alle sue; ma anche si favorisce una maggiore e più ampia possibilità di scelta nella direzione della soluzione migliore possibile per ciascun singolo bambino.

B) Ed è nell'identica direzione logica che nuove la seconda «novità» che è contenuta nel provvedimento. Si è infatti previsto che non debba contare il divario d'età fra adottanti ed adottandi, quando i primi già sono genitori di figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno sia minore.

Escludere dal panorama dell'adozione, per via dell'età dei suoi componenti, la famiglia già sperimentata (quella che già ha e ha cresciuto figli), solo perché il bambino adottato non può essere più grande di quello che già vive nella famiglia, è sembrata una palese irrazionalità contenuta nella legge ora vigente, ed Alleanza Nazionale non ha esitazione a rivendicare la paternità dell'idea e a sostenere la bontà della soluzione proposta.

Non è mio compito quello di illustrare in dettaglio il contenuto della legge, avendolo già peraltro fatto il relatore, e quindi trascurato di soffermarmi sulle ulteriori modifiche apportate al testo della legge ora vigente, che – comunque – apprezzabilmente dirigono anche verso una maggiore rapidità e trasparenza delle procedure.

Desidero solo ricordare che la nuova formulazione dell'articolo 44 della legge (e specificamente l'adozione in casi particolari), anch'essa frutto del lavoro particolare dei senatori di Alleanza Nazionale, prevede ora una significativa semplificazione della procedura d'adozione di minori portatori di handicap.

Il testo ha, infatti, recuperato in concreto l'idea che il senatore Michele Bonatesta materializzò nel disegno di legge AS 4485, presentato lo scorso 17 febbraio 2000.

Concludo, a questo punto, richiamando sinteticamente l'attenzione su tre aspetti ulteriori che dovranno essere, anche essi il oggetto di future riflessioni:

1) Il primo riguarda la competenza a decidere sulle domande di adozione di adozione.

La questione è stata affacciata, ma la soluzione proposta non è risultata conveniente, sicchè la Commissione ha in definitiva preferito redigere

il testo ora al voto, conservando la previsione che già è nella legge vigente (e cioè che gli aspiranti all'adozione possono rivolgere la propria richiesta a qualunque tribunale del Paese, anche in maniera plurima).

Alleanza Nazionale è tuttavia persuasa che qualcosa di più razionale debba e possa essere fatto, per ottimizzare il lavoro dei giudici, recuperare efficienza e aggiungere efficacia all'obiettivo di sistema.

In una società, come la nostra, che è ormai governata dalla telematica e dall'informatica, non sarà difficile.

Basterà infatti prevedere che la richiesta avanzata presso un solo tribunale (o dallo stesso istruita) sarà valida per ciascuno dei tribunali italiani ovvero, all'inverso, che i bambini dichiarati in stato di adottabilità da un tribunale, possano essere abbinati da qualunque altro tribunale del Paese a qualunque famiglia richiedente.

2) Il secondo aspetto che pure dovrà essere riesaminato e che è già stato affacciato per iniziativa del senatore Antonino Caruso è quello dell'effetto legittimante dell'adozione disposta in casi particolari: effetto legittimante che ora non ha luogo.

I tempi ed il ritmo di lavoro che la Commissione si è data non hanno consentito che la questione impostata fosse tradotta in una nuova norma, giacché - trattandosi di «adozioni in casi particolari» - ci è apparso necessario che la norma fosse puntuale nel prevedere soluzioni coerentemente «particolari». E, in tale logica, non è stato possibile produrre un impianto sufficientemente meditato.

Certo è che il problema resta, e che lo stesso dovrà trovare adeguata risposta, essendo non ammissibile che si determinino (mai deve esserlo, ma nel caso dell'adozione di un minore, a maggior ragione), situazioni di seconda serie.

3) Terzo ed ultimo aspetto è infine quello della nuova disposizione che consente la conoscibilità dell'identità dei genitori naturali.

Non desidero tornare e non tornerò sul merito della dibattuta questione (dibattuta fin dal momento in cui si discusse dell'adozione internazionale), anche perché giudico non facilmente risolvibili i chiari e gli scuri che la stessa contiene.

Mi limito a dire che occorre forse riflettere (occorre, in particolare, che la Camera dei deputati rifletta) sulla dubbia opportunità che tale nuova regola valga anche per le adozioni che hanno già avuto corso e in cui coloro che hanno adottato ben potrebbero avere legittimamente fatto conto sull'inesistenza di una tale eventualità. Ma sarà probabilmente sufficiente introdurre una norma transitoria che regoli tale aspetto d'efficacia delle nuove disposizioni.

Ho concluso il mio intervento per dichiarazione di voto e annuncio, come già prima detto, che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale voteranno a favore di questo provvedimento.

Sen. Castellani CARLA

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede che vengano concessi finanziamenti per le nuove imprese (*Petizione n. 834*);

chiede che venga reso obbligatorio l'uso dei pannelli solari per produrre energia nelle abitazioni (*Petizione n. 835*);

chiede che vengano stanziati fondi per effettuare scavi archeologici nelle grandi città (*Petizione n. 836*);

il signor Alessandro Soranzo, di Trieste, chiede l'abolizione delle tasse di brevetto per chi esplicitamente rinunci allo sfruttamento economico della propria invenzione (*Petizione n. 837*);

il signor Francesco Ferricchio, di Taranto, chiede che sia escluso dalla successione come indegno il legittimario che si rifiuti di assistere o partecipare con gli altri legittimari ai bisogni materiali e morali del dante causa (*Petizione n. 838*);

le signore Rita Diaco, di Davoli (Catanzaro), e Rosalia Iofalo, di Catanzaro, chiedono che sia anticipata a sedici anni la possibilità di conseguire la patente di guida (*Petizione n. 839*);

il signor Pietro Saetti, di Trieste, chiede la riapertura dei termini per l'iscrizione al ruolo d'onore anche in favore degli ufficiali delle Forze armate (*Petizione n. 840*);

il signor Pietro De Cristofaro, di Roma, chiede nuove norme in materia di notificazioni a mezzo posta (*Petizione n. 841*);

la signora Francesca Mantegna, di Pizzo (Vibo Valentia), ed altri cittadini chiedono l'adozione di un piano di potenziamento della viabilità interna della Calabria (*Petizione n. 842*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 novembre al 5 dicembre 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 183

- BATTAFARANO: sui ritardi nell'erogazione delle pensioni ai dipendenti della Banca di Roma di Taranto (4-18685) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- BIASCO ed altri: sulle assunzioni alla sede RAI di Napoli (4-15895) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- BORNACIN: sulla crisi dell'azienda Demag IT (4-19053) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- BUCCIERO: sull'istituzione dei Nuclei operativi speciali presso la questura di Bari (4-20749) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- COZZOLINO, DEMASI: sulla situazione del consiglio comunale di Angri (Salerno) (4-17684) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- CUSIMANO: sulla cartolarizzazione dei crediti nel settore agricolo (4-19637) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- DIANA Lorenzo: sulle minacce rivolte al sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta) (4-12350) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DI PIETRO: sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-17231) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sulla posizione contributiva del dottor Aldo Brachetti Peretti (4-17299) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- DOLAZZA: sull'inclusione degli Stati esteri nella lista dei cosiddetti «paesi poveri» (4-19090) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- FLORINO: sulla prescrizione del diritto alla buonuscita maturata dalla professoressa Iska Arnaoudova (4-16780) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- LAGO: sul divieto di uso abitativo del condominio Eurotel Capo Caccia di Alghero (Sassari) (4-19771) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LAURO: sulla situazione del consiglio comunale di Napoli (4-19472) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LORENZI: sulla fornitura di targhe ripetitrici agricole alla motorizzazione civile di Cuneo (4-18910) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- LORETO: sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-13583) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagianò (Taranto) (4-17933) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagianò (Taranto) (4-19558) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MACERATINI, PACE: sulla creazione di un asilo nido all'interno della scuola elementare «Cadlolo» di Roma (4-11598) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MAGGIORE: sulla operatività della dogana di Verona (4-20176) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- MAGNALBÒ: sui centri autorizzati di assistenza fiscale (4-18550) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- sulla verifica amministrativo-contabile svoltasi presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare (4-19080) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- MAZZUCA POGGIOLINI: sulla chiusura anticipata imposta ad una gelateria di largo Somalia a Roma (4-16269) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MORO: sulle richieste di documentazione relativa a pratiche di condono edilizio inoltrate dal comune di Arta Terme (Udine) (4-19057) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MUNGARI: sul divario esistente tra i tassi di interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali ed in altre parti del paese (4-17435) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- NOVI: sulle modalità di svolgimento di una gara d'appalto indetta dal comune di Afragola (Napoli) (4-18788) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PASTORE: sulla denuncia istantanea dei lavoratori assunti o cessati dal servizio da parte dei datori di lavoro (4-18410) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- RECCIA: sulla revoca dell'indennità di accompagnamento del signor Giovanni Monaco (4-19364) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- RUSSO SPENA: sul decesso del sottotenente Fabio Giosuè Serra (4-19014) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa*)
- sulla situazione del consiglio comunale di Lacedonia (Avellino) (4-19451) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SERENA, DANIELI: sulla documentazione presentata per l'assunzione di cittadini non comunitari (4-20071) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- SERVELLO: sull'incorporazione della Banca popolare di Abbiategrosso da parte della Banca agricola mantovana (4-18284) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- SPECCHIA: sugli sgravi contributivi per il nuovo personale assunto dagli artigiani (4-15104) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- VENTUCCI: sulla realizzazione di una piazza in località Frattocchie, nel comune di Marino (Roma), su un terreno da espropriare (4-18579) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interpellanze

LO CURZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se sia vero che dalla posizione permissiva del Ministro della sanità all'autorizzazione all'uso delle droghe leggere si stia passando alla minimizzazione dell'*ecstasy* ed all'uso concreto della droga;

se sia vero che il Ministro della sanità in merito all'uso della droga faccia dichiarazioni sbagliate e pericolose perchè tante dimostrazioni scientifiche confermano che la droga produce danni irreversibili alle cellule del cervello, facilita il cancro, debilita e distrugge chi se la somministra;

se sia vero che il Ministro della sanità abbia criticato il proibizionismo ed approvato gli esperimenti svizzeri con l'eroina;

se sia vero che il Ministro della sanità sembri non aver tenuto conto che il Parlamento ha messo, liberamente e consapevolmente, fuori legge questa ipotesi;

se sia vero il Ministro della sanità non abbia tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha stroncato l'esperimento con giudizi negativi espressi in pieno 2000;

se sia vero che il Ministro non tenga conto della scienza medica che condanna la droga come micidiale sostanza che distrugge il genere umano e non badi alle continue battaglie fatte da uomini, scienziati e sacerdoti come don Gelmini, Muccioli, don Gino Pezzoli e tanti altri che combattono la droga e vogliono superare tante difficoltà;

se sia vero che il Ministro della sanità sembri non aver tenuto conto che la Svezia ha rinunciato al permissivismo dichiarando falliti i tentativi dell'uso della droga;

se sia vero che si vuole permettere l'uso di nuove droghe per evitare mercati neri e nel contempo si consente l'operazione illecita di mercati redditizi di nuovi veleni e contemporaneamente una legalizzazione di morti lente e la distruzione delle nuove generazioni costituite dai nostri figli e dai nostri nipoti;

a tal proposito, se non si ritenga urgente bloccare, fermare ed evitare tanta superficialità che distrugge ed uccide la società civile del nostro tempo e compromette l'avvenire di tante giovani vite umane;

se non si renda necessario battersi assieme a tanti operatori, medici, assistenti e sacerdoti che giornalmente si sacrificano per impedire che circoli più droga, più autodistruzione e più morte;

se ancora non ci si renda conto che il veleno della droga fa vegetare i corpi umani al punto di portarli alla morte lenta dell'intossicazione, dei tumori e del disfacimento fisico;

se non si ritenga di fornire una sollecita e rassicurante risposta sui gravi e importanti argomenti suesposti in relazione all'attività del Ministero della sanità in Italia.

(2-01187)

NOVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il dottor Pasquale Fossati è stato arrestato con l'accusa di eccesso di legittima difesa;

che il professionista casertano era stato vittima di un tentativo di rapina portato a segno da un pluridenunciato per furto e rapina;

che nel corso della rapina il professionista ha reagito uccidendo con la sua pistola il malvivente che, entrato nella sua auto, gli aveva spianato contro una pistola apparentemente di calibro 9;

che soltanto dopo il tragico epilogo della tentata rapina il professionista si accorgeva che l'arma impugnata dal giovane era una pistola giocattolo;

che il dottor Fossati in passato era stato più volte vittima di rapine a mano armata;

che il dottor Fossati aveva temuto un sequestro di persona,

si chiede di sapere quali risultino essere le ragioni che hanno portato al tragico epilogo della tentata rapina e quale valutazione il Ministro della giustizia intenda esprimere circa l'arresto, disposto dal magistrato inquirente, del dottor Fossati, pur non sussistendo i presupposti invocati dalla normativa vigente per un siffatto provvedimento.

(2-01188)

NOVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il test di giustizia Mario Nero è stato oggetto di continue e pervicaci soperchierie da parte di molti operatori del Servizio centrale di protezione e dei cosiddetti NOP;

che questi maltrattamenti sono stati denunciati da una relazione della Commissione antimafia;

che uno dei protagonisti delle soperchierie denunciate dalla Commissione antimafia ha querelato il teste Nero per calunnia;

che – a parere dell'interpellante – i magistrati inquirenti hanno mostrato fino ad ora un inspiegabile pregiudizio negativo nei confronti di un cittadino che ha rischiato e rischia la vita quotidianamente per aver testimoniato contro i killer camorristi della Sacra corona unita, per averli fatti processare e condannare, per aver contribuito alla sconfitta e alla neutralizzazione di una sanguinosa e pericolosa cosca mafiosa foggiana;

che l'ispettore Francesco Carella, addetto alla sicurezza del teste Nero fin dal primo giorno del suo servizio, ha trattato il testimone come se fosse un pericoloso criminale;

che persino nel giorno dell'udienza davanti al GUP del tribunale di Pistoia il signor Nero è stato vittima di prevaricazioni e intimidazioni da parte di agenti di polizia che dovrebbero proteggerlo dalla rappresaglia mafiosa,

si chiede di conoscere i motivi del persistere di comportamenti stigmatizzati e denunciati dalla Commissione antimafia e da numerose interrogazioni parlamentari.

(2-01189)

Interrogazioni

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

di fronte ai tragici fatti di Palestina nei quali ogni giorno sotto il fuoco dei militari israeliani muoiono uomini, donne e bambini palestinesi, uniti al mancato rispetto da parte di Israele di tutte le risoluzioni dell'ONU e degli accordi di pace che sono alla base della gravissima crisi che rischia di incendiare tutto il Medio Oriente, risulta doveroso compiere tutti gli sforzi necessari per arrivare all'immediata cessazione di ogni violenza al fine di ridare una speranza concreta al processo di pace;

l'invio da parte delle Nazioni Unite di una forza internazionale di interposizione risulterebbe certamente importante in quanto eliminerebbe la possibilità di scontri tra l'esercito israeliano e i palestinesi;

una funzione importante può essere congiuntamente svolta anche dall'Unione europea attraverso l'invio di propri osservatori che vigilino e garantiscano sulla concreta realizzazione degli impegni contenuti negli accordi di tregua,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere a livello internazionale affinché l'Italia e l'Unione europea si facciano promotrici della richiesta di un'immediata convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite al fine di prendere tutte le necessarie misure atte a far cessare immediatamente la violenza dell'esercito israeliano contro i palestinesi, attraverso la costituzione di una forza internazionale di interposizione sotto l'égida delle Nazioni unite;

se il Governo italiano non intenda proporre in sede di Unione europea l'istituzione di un gruppo di osservatori dell'Unione stessa che abbiano il compito di controllare la reale applicazione degli impegni di tregua assunti dalle parti.

(3-04169)

RUSSO, CALVI, FASSONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che gli organi di informazione hanno presentato con grande risalto la notizia che il signor Bitia Panajot, cittadino albanese residente in Italia, condannato in appello alla pena di due anni di reclusione per omicidio colposo, è attualmente libero, avendo ottenuto dalla Corte d'Appello – dopo otto mesi di custodia cautelare – la sospensione condizionale della pena;

che la suddetta notizia è stata riportata in modi e termini tali da sollecitare una emotiva reazione dell'opinione pubblica;

che, peraltro, per quanto è dato conoscere:

il sig. Panajot è stato individuato, quale responsabile dell'incidente stradale in cui ha perduto la vita il piccolo Alessandro Conti, in tempi brevissimi, ed è stato altresì subito arrestato, in quanto responsabile anche di omissione di soccorso;

il processo penale si è svolto in tempi rapidi e senza che ne sia stata denunciata alcuna irregolarità, ed è giunto alla conclusione in appello nell'arco di un anno;

non risultano motivi per ritenere inadeguata la condanna a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, considerata la pena edittale prevista per i reati attribuiti al signor Panajot e la giurisprudenza in materia;

che, pertanto, se può suscitare umana comprensione l'amarezza manifestata dalla madre della piccola vittima, non sembrano giustificati il clamore con cui la vicenda è stata riferita e le reazioni che essa ha suscitato;

che sembra legittimo il sospetto che quel clamore e quelle reazioni non vi sarebbero state se il fatto avesse riguardato un cittadino italiano e non un cittadino straniero immigrato in Italia;

che il Ministro della giustizia ha ritenuto di chiedere alla Corte d'Appello di Roma la trasmissione degli atti del processo;

che il Prefetto di Roma ha disposto il ritiro della patente a carico del signor Panajot,

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano indotto il Ministro della giustizia a richiedere la trasmissione degli atti del processo;

quali motivi abbiano indotto il Prefetto di Roma al ritiro della patente, e se in tale iniziativa non abbia avuto influenza la esagerata reazione dell'opinione pubblica di cui in premessa;

se non si ritenga necessaria una presa di posizione atta a tutelare l'autonomia delle decisioni dell'Autorità giudiziaria anche rispetto a reazioni della pubblica opinione, sollecitate da informazioni fuorvianti, lesive delle garanzie degli imputati, sia cittadini che stranieri.

(3-04170)

PERUZZOTTI, WILDE, STIFFONI, MORO, TIRELLI, COLLA, TABLADINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e delle finanze.* – Premesso che:

numerosi quotidiani della provincia di Belluno hanno riportato con innumerevoli articoli la vicenda peraltro pubblicamente denunciata dalla signora Anna Maria Leale, che nel mese di febbraio del 1997 decise di acquistare un immobile per trasferirvi la residenza nella nota località turistica della provincia di Belluno denominata «Nevegal». Da un attento esame delle cronache giornalistiche sembrerebbe che l'interessata avrebbe

scoperto che un intero complesso residenziale, denominato «Villaggio Do-decaneso», risulterebbe non aver mai conseguito la sanatoria edilizia, nonostante le istanze di condono risultino inoltrate ancora ai tempi della legge n. 47 del 1985;

sempre sulla scorta di informazioni ormai di pubblico dominio la vicenda non solo non sarebbe limitata ad alcuni complessi immobiliari, ma risulterebbe coinvolgere diverse costruzioni realizzate in località «Nevegal»;

di fronte al comportamento coraggioso dell'interessata, l'amministrazione comunale di Belluno avrebbe provveduto a denunciare quest'ultima all'Autorità Giudiziaria perché priva del certificato di abitabilità e, di fatto praticamente impossibilitata ad utilizzare il bene,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno espletare accertamenti per verificare per quali ragioni gli uffici comunali competenti non abbiano dato seguito alle istanze di condono e per quali motivi i relativi procedimenti non risultino conclusi a distanza di oltre 10 anni e se ci siano comportamenti anomali ed eventuali responsabilità di funzionari ed amministratori;

se non ritengano opportuno verificare approfonditamente per chiarire come sia stato possibile il trasferimento della proprietà di immobili per i quali a distanza di anni non risultavano rilasciate le concessioni in sanatoria e, in particolare, se sussistano eventuali responsabilità per i pubblici ufficiali roganti nei casi in cui, in relazione al bene ceduto, fosse stata allegata esclusivamente la dichiarazione dei venditori di aver presentato domanda di condono senza che fossero disposti accertamenti in merito presso gli uffici comunali competenti;

se non intendano verificare le cause relative al mancato adempimento, da parte dei competenti uffici comunali, dei provvedimenti conclusivi riferite alle istanze di condono presentate con specifico riferimento alla località del «Nevegal»;

quali iniziative ritengano opportuno disporre per acclarare eventuali responsabilità di pubblici ufficiali roganti anche mediante comportamenti omissivi, in ordine alla commerciabilità di immobili privi di agibilità e di regolare concessione edilizia;

quali indagini risultino essere state espletate dall'Autorità Giudiziaria visto che la signora Anna Maria Leale ha presentato:

in data 3 marzo 1997 denuncia alla Questura di Belluno;

in data 19 settembre 1997 denuncia alla Polizia Giudiziaria del Tribunale di Belluno

in data 5 agosto 1998 denuncia alla Polizia Giudiziaria del Tribunale di Belluno;

in data 21 agosto 1998 denuncia alla Polizia Giudiziaria del Tribunale di Belluno;

in data 13 novembre 1998 denuncia al Comando Carabinieri Veneto stazione di Belluno

in data 18 agosto 2000 esposto al Comando Carabinieri Veneto stazione di Belluno sull'«operato» della Magistratura bellunese;

se risulti che sulle denunce della signora Leale sia stata proposta archiviazione in data 15 settembre 2000 e nel caso affermativo quale sia la motivazione, quali altri Procure siano state interessate della questione e se sono tuttora in corso indagini di Polizia Giudiziaria per verificare se analoghe «coincidenze» siano riscontrabili anche in altri piani di lottizzazione.

(3-04171)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il treno regionale che quotidianamente parte da Ventimiglia alle ore 07.13, in direzione Genova, è utilizzato in media, da circa 230 utenti del comprensorio intermedio, tra studenti e pendolari;

che lo stesso per numero di posti e di carrozze sarebbe decisamente insufficiente a garantire il trasporto di dette persone in sicurezza e comodità;

che, più precisamente, i posti complessivi a sedere del convoglio in oggetto non sarebbero superiori a 110, da cui il notevole disagio dei pendolari che ogni mattina sono costretti a viaggiare ammassati l'uno contro l'altro nei corridoi e nelle piazzole antistanti le porte, mettendo a rischio la propria incolumità e quella altrui;

che, a seguito di quanto sopra descritto, sarebbero state indirizzate al Prefetto di Imperia e alle Ferrovie sia da parte degli studenti che del Presidente della Comunità Montana Intemelia precise richieste di potenziamento della capacità di trasporto del convoglio che hanno sortito il deludente risultato di 10 posti in più recuperati dal declassamento di una sezione della carrozza di prima classe,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi doveroso e urgente provvedere al potenziamento della capacità di trasporto del treno regionale in oggetto incrementando il numero di vagoni di almeno una carrozza;

come si intenda provvedere a risolvere questo problema che, oltre all'aspetto della comodità di viaggio degli utenti, interessa soprattutto la sfera delle norme riguardanti la loro sicurezza nel trasporto.

(4-21492)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che nell'Assemblea elettiva a Presidente della FIGC del 20 novembre il candidato Giancarlo Abete ha ottenuto la maggioranza assoluta (circa 60%), ma non è stato eletto alla presidenza della Federcalcio per mancanza del *quorum* del 33% di una delle componenti (la Lega della serie A e B), secondo la regola del largo consenso o diritto di veto, l'interro-

gante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga tale norma in palese contrasto con i contenuti del «decreto Melandri» e dello Statuto del CONI e quindi se si ravvisino omissioni e ritardi nel risolvere il contesto da parte del Presidente del CONI.

(4-21493)

PIERONI, LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel luglio 1998 il sindaco di Barano d'Ischia (Napoli) Giuseppe Gaudio dichiarava pubblicamente la ferma volontà dell'amministrazione comunale di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 delle legge n. 47 del 1985, demolendo tutti gli immobili realizzati abusivamente;

che la suddetta iniziativa otteneva il plauso dei Verdi tanto che lo scrivente senatore Pieroni, con l'interrogazione 4-12035 del 23 luglio 1998, chiedeva ai Ministri in indirizzo di verificare come e perché negli altri cinque comuni isolani la legge n. 47 del 1985 non fosse applicata e di intervenire di conseguenza; tale interrogazione a tutt'oggi è rimasta senza risposta;

che il comune di Barano d'Ischia poneva fine all'intenzione annunciata dopo l'abbattimento di due soli immobili;

che in data 28 gennaio 1999, su proposta degli assessori all'ambiente e all'urbanistica del comune di Barano d'Ischia, era paradossalmente approvata la delibera n. 4 del consiglio comunale, con cui venivano sospese le esecuzioni delle ordinanze di demolizione, ex articolo 7 della legge n. 47 del 1985, di immobili non condonabili in quanto realizzati dopo il 1994, in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale redatto di concerto tra i sei comuni isolani;

che la suddetta delibera sembra essere soltanto un espediente per non procedere alle demolizioni o alle confische degli immobili abusivi: si fonda infatti sul varo di un piano urbanistico territoriale di futura e incerta applicazione, tanto che a oltre un anno e mezzo dalla proposta di tale piano esso è ancora un sogno degli amministratori locali dell'isola, inadempienti rispetto alle leggi sull'abusivismo edilizio;

che, quand'anche venisse approvato il piano urbanistico territoriale, l'esame di conformità urbanistica risulterebbe comunque negativo per gli immobili abusivi realizzati dopo il 1994, e quindi non condonabili;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha approvato il piano paesistico territoriale con decreto dell'8.2.1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23.4.1999;

che il presidente della giunta regionale della Campania, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inosservanza delle norme di cui alla legge n. 47 del 1985, nominava un commissario *ad acta* nella persona dello stesso sindaco di Barano d'Ischia Giuseppe Gaudio,

con notifica avvenuta al comune il 5 agosto 1999 del decreto del presidente della giunta regionale n. 12467 del 28 luglio 1999, decreto tuttora in vigore in quanto non revocato;

che con la suddetta nomina le competenze in materia di demolizioni sono state attribuite esclusivamente al sindaco, per il quale aumenta la responsabilità penale in caso di inadempienza, essendo sottratta l'esclusiva responsabilità del dirigente dell'ufficio tecnico così come previsto dalla legge Bassanini,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di riportare in un ambito di legalità gli amministratori del comune di Barano d'Ischia che, grazie a un espediente, evitano di applicare le norme sull'abusivismo edilizio;

come i Ministri in indirizzo intendano contrastare l'abusivismo nell'isola di Ischia, dove la popolazione si è talmente abituata ad abusi e condoni edilizi che è molto più convinta della possibilità di nuovi condoni piuttosto che della concreta possibilità di combattere l'abusivismo.

(4-21494)

MARINO, MARCHETTI, MANZI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel territorio del Comune di Colleferro, e precisamente nella località di Colleferro scalo, è prevista la realizzazione di due termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti;

che a seguito delle proteste di larga parte della città e delle forze politiche di opposizione, preoccupate per l'impatto ambientale degli impianti ed i rischi per la salute dei cittadini, il Sindaco di Colleferro, Silvano Moffa, si è impegnato alla sospensione dei lavori dei due termovalorizzatori;

che, a seguito di tale dichiarazione, il Consiglio comunale di Colleferro ha approvato, in data 14 novembre 2000, un ordine del giorno che plaudiva all'iniziativa del Sindaco e raccoglieva l'invito dello stesso al confronto più ampio con tutti i livelli istituzionali coinvolti, al fine di assicurare una soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rispettosa dell'ambiente, della salute e della dignità dei cittadini di Colleferro;

che il sindaco Moffa, invece di onorare l'impegno assunto davanti al Consiglio comunale con un'ordinanza di sospensione dei lavori, si è limitato a firmare un semplice invito alla sospensione dei lavori, che non ha sortito alcun effetto, in quanto i lavori stanno continuando;

che anche gli studenti di Colleferro, il giorno 14 novembre 2000, hanno organizzato una manifestazione per protestare contro la realizzazione dei termovalorizzatori;

che il Sindaco, che riveste tra l'altro anche la carica di Presidente della Provincia di Roma, invece di prendere atto della civile protesta degli studenti e delle loro richieste, ha formulato, con una lettera inviata al Provveditore agli studi di Roma e, per conoscenza, al Preside dell'IPSIA

di Colleferro, una grave censura per i docenti, rei, a suo giudizio, di aver di fatto organizzato la manifestazione, strumentalizzando e usando a proprio piacimento gli studenti;

preso atto del comportamento assunto dal primo cittadino di Colleferro sia per aver disatteso la richiesta di sospensione dei lavori dei due termovalorizzatori che per la grave, infondata accusa rivolta ai docenti e la mancanza di rispetto per la dignità degli studenti,

si chiede di sapere se si intenda porre in essere iniziative volte ad invitare il Sindaco di Colleferro al rispetto delle decisioni del Consiglio comunale ed al rispetto delle normali regole civili e democratiche nei confronti delle istituzioni scolastiche e degli studenti.

(4-21495)

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Bruno, ZANOLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche comunitarie e per le riforme istituzionali.* – Visto che la Conferenza Intergovernativa (CIG) dovrà occuparsi di specifiche questioni, tra le quali l'estensione del voto a maggioranza qualificata;

considerato che fra gli articoli per i quali si prevede di passare alla maggioranza qualificata viene indicato il 105.6 del Trattato relativo al trasferimento alla Banca centrale europea delle competenze in materia di vigilanza prudenziale, così come gli articoli 111.1 sui tassi di cambio dell'euro e 111.4 sulla rappresentanza internazionale dell'UEM e che l'argomento sarà oggetto di approfondimento alla Conferenza di Nizza;

valutato:

che la materia relativa all'articolo 105.6 del Trattato è strettamente interconnessa con le principali branche dell'ordinamento giuridico dei singoli paesi e che il passaggio al voto a maggioranza creerebbe il presupposto *de iure* per il rafforzamento del potere decisionale della Banca centrale europea in materie non riconducibili in senso stretto al novero di quelle attribuite al Sistema europeo di banche centrali;

che a questo proposito si rileva che la particolare connessione tra normativa di vigilanza e norme privatistiche (diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario, eccetera) e pubblicistiche (amministrativo, costituzionale) trova proprio nella previsione dell'unanimità del voto un fattore di salvaguardia delle peculiarità nazionali;

accertato che l'introduzione del voto a maggioranza non solo inciderebbe sulle competenze nazionali, ma esproprierebbe organismi indipendenti dei loro poteri per trasferirli alla Banca centrale europea;

rilevato che il medesimo voto maggioritario potrebbe incidere, in via indiretta, sulla spesa dei singoli paesi;

ritenuto che, per tutte queste ragioni, è necessario che non sia mutata assolutamente nella Conferenza di Nizza la previsione dell'obbligo dell'unanimità per le decisioni di vigilanza;

considerato che è opportuno riconfermare il ruolo che la Banca d'Italia svolge nel contesto del credito,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Governo su questa problematica; se non ritenga che l'assetto della vigilanza a livello europeo sia fondato sui due «pilastri»: quello dell'Autorità di vigilanza a livello nazionale e quello dell'efficace coordinamento tra di loro anche a livello ultraeuropeo.

(4-21496)

VERALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'evolvere della diffusione della malattia della febbre catarrale maligna degli ovini fa prevedere che le restrizioni per la movimentazione degli animali all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza permarranno per un periodo sufficientemente lungo e tale da creare seri problemi alla commercializzazione degli animali da macello ed in particolare degli agnelli e capretti, che in questo mese troveranno una maggiore richiesta;

che il numero limitato di macelli ricadenti nelle zone di restrizione, potrebbe innescare fenomeni di speculazione commerciale che rischierebbe di penalizzare ulteriormente la già precaria economia zootecnica;

che, a seguito delle richieste formulate dalla Regione Sardegna, la Commissione europea con nota n. 21714 del 9/10/00 ha espresso parere favorevole circa la possibilità di movimentare animali della specie sensibili, provenienti da zone di restrizione, verso qualunque impianto di macellazione posto sul territorio regionale a condizione che tale deroga sia regolamentata da un rigido protocollo le cui prescrizioni sono state previste nella nota ministeriale 600.6/24461/82N/40201 datata 11/10/00;

che analoghe istruzioni, impartite alla Regione Calabria con circolare ministeriale 600.6/244/82/N/4267 dal Direttore Generale del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, non trovano applicazione nei decreti adottati dal Presidente della Giunta Regionale per quei territori sede di restrizione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di adottare con urgenza analoga deroga che consenta, nel rispetto delle garanzie dei consumatori, una più ampia movimentazione degli animali sani verso tutti gli impianti di macellazione posti all'interno della Regione Calabria;

quali risorse straordinarie siano state assegnate alla Regione Calabria per fronteggiare il dilagare della malattia che, sebbene non comporti alcun danno diretto o indiretto per la salute del consumatore, rischia di provocare, in poco tempo, danni irreparabili per la già provata economia calabrese.

(4-21497)

TOMASSINI, PERUZZOTTI, PELLICINI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

la compagnia aerea Air Europe di Gallarate dà lavoro a circa 1000 persone residenti nella Provincia di Varese;

recentemente la Air Europe spa è stata oggetto di acquisizione da parte del gruppo Volare;

dietro il gruppo Volare appare manifesto l'interesse della compagnia di bandiera elvetica Swissair;

numerosi articoli di giornale paventano il trasferimento di molte funzioni aziendali della Air Europe spa al di fuori della Provincia di Varese;

nel gioco delle alleanze tra vettori aerei non resta esclusa l'eventualità che AirEurope possa essere «sacrificata» a maggiori interessi, compresa una sua possibile liquidazione *de facto*;

il Consiglio Provinciale di Varese ha espresso viva preoccupazione per le sorti di una tra le più importanti aziende del Varesotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del problema esposto e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali urgenti provvedimenti intendano prendere per verificare se i timori esposti siano fondati e se sia possibile tutelare al massimo la sorte di una delle più importanti aziende del Varesotto, e soprattutto il futuro dei moltissimi lavoratori che vi lavorano.

(4-21498)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che anche per l'Italia è ormai avviata la fase esecutiva della legge per la fondazione «Futuro, responsabilità, memoria», approvata dal Parlamento tedesco il 12 agosto 1999;

che migliaia di ex internati civili italiani, rastrellati e inviati in Germania, sono interessati a questa legge;

che questi, però, dovranno riempire un modulo di ben 12 pagine e presentare documenti che dimostrino la loro qualifica;

che tutto ciò è già molto difficoltoso ben sapendo che i nazisti non rilasciarono ai loro prigionieri nessun documento di riconoscimento e che per i nazisti gli italiani non erano riconosciuti come prigionieri di guerra;

che la stessa Croce rossa internazionale è intervenuta solo in pochi casi verso i nostri internati e deportati;

che a tutto ciò si aggiunge la notizia che i distretti militari in tutta Italia stanno distruggendo i loro archivi contenenti la documentazione dei cittadini senza la prevista trasformazione in supporti informatici e senza preoccuparsi di darne comunicazione agli utenti;

che il foglio matricolare ed i documenti depositati nei fascicoli personali sono indispensabili per queste e altre pratiche a contenuto economico, per non parlare della valenza storica, e corrono il pericolo di andare definitivamente perduti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di chiedere ai distretti ed agli uffici competenti di collaborare rapidamente con il Comitato di coordinamento delle associazioni, nato presso lo IOM di Roma, per aiutare i nostri ex in-

ternati e civili deportati in Germania a presentare la documentazione adeguata per avere il riconoscimento; gli interessati sono tutte persone di circa ottant'anni e più; molti non ricordano chi ha trattenuto i loro documenti (se la Prefettura, il distretto o alla frontiera) e va considerato il fatto che il ritorno in Italia è stato penoso, rocambolesco o assistito;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario un suo autorevole intervento a favore di questi compatrioti che tanto hanno dato per la patria.

(4-21499)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso che:

il collegio dei revisori dei conti dell'ASI ha trasmesso già da un mese al Ministero vigilante un verbale in cui l'ASI è censurata per una serie di motivazioni tra cui locazione a costi molto elevati di immobili di cui uno peraltro è inutilizzato, contratti a tempo determinato con remunerazione elevata e sperequati rispetto a quelli del personale a tempo determinato, consulenze atipiche in molti campi anche non strettamente spaziali;

nel contesto delle copiose consulenze inerisce in particolare quella affidata ad un funzionario del Comune di Roma per la direzione dei lavori della nuova sede da realizzare nell'ambito demaniale di via Reni in Roma di cui all'atto di sindacato ispettivo 4-19634. Si dà il caso che il funzionario predetto sarebbe proprio il responsabile dell'ufficio comunale a cui è demandata la cura del patrimonio di edifici e piazze di Roma nonché la responsabilità dell'elaborazione e realizzazione dei progetti di riqualificazione e recupero degli spazi pubblici romani;

l'amministrazione dell'ASI continua a dare seguito ai concorsi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato dei quali nell'atto di sindacato ispettivo 4-21025 lo scrivente ha posto in evidenza le palesi irregolarità, culminate addirittura in membri delle commissioni esaminatrici suggeriti dagli stessi candidati presunti vincitori, in bandi concorsuali emendati dai candidati stessi, in membri di commissione che lavorano su consulenze prefissate all'ASI da candidati che già da tempo prestano servizio all'ASI sia pure a titolo temporaneo;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come è stato posto in evidenza in precedenti atti ispettivi dello scrivente, tra cui le interrogazioni 4-16951, 4-18564, 4-18783 e 4-19070, ha rinunciato completamente ad ogni doverosa vigilanza a causa di discrasie organizzative e scelte dirigenziali di coordinamento assai discutibili in qualche caso anche sotto il profilo del comportamento morale e professionale, che hanno ridotto notevolmente la credibilità del Ministero stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che l'amministrazione dell'ASI stia procedendo alla locazione di un altro immobile e se risponda al vero che un immobile sia completamente inutilizzato da circa un anno nonostante anche l'elevato

onere locativo, e se ciò non sia di per sé un grave spreco e pertanto costituisca un notevole danno all'erario perseguibile dalla giustizia contabile;

se la consulenza affidata al funzionario del Comune di Roma di cui in premessa non sia da considerarsi irregolare anche sotto il profilo sostanziale per un eventuale conflitto di interessi tra la sua funzione permanente nel Comune di Roma e l'incarico di direttore dei lavori assunto all'ASI nella progettazione del nuovo immobile;

se il collegio dei revisori dei conti dell'ASI non intenda accertare se nei concorsi portati avanti dall'amministrazione siano evidenti le irregolarità denunciate dallo scrivente in numerosi atti di sindacato ispettivo ed in tal caso se ciò non sia perseguibile anche sotto il profilo penale;

se il Presidente del Consiglio non intenda garantire che le attività spaziali siano coordinate a livello nazionale in modo competente al fine di assicurare che non vi sia spreco di danaro pubblico in termini programmatici e di gestione del personale a fronte di impegni finanziari superiori a 1000 miliardi di lire.

(4-21500)

BIANCO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle finanze. – Premesso:

che la filiera della carne bovina, a seguito della gravissima situazione verificatasi per l'evento «mucca pazza», in Italia ha subito un crollo dei consumi pari all'80 per cento, una drastica riduzione delle macellazioni mediamente dell'80 per cento e la mancata commercializzazione, a tutto il mese di novembre di quest'anno, di circa 120.000 capi di bestiame, mantenuti in stalla con costi giornalieri di circa 3.500 lire a capo;

che la situazione di cui sopra rende legittima ed urgente l'attuazione dello stato di crisi del settore;

che, analogamente a quanto verificatosi nel 1996 e vista l'emergenza, sarebbe necessario aprire immediatamente l'intervento pubblico comunitario svincolato dalle ordinarie condizioni imposte dalla regolamentazione europea;

che l'apertura dell'intervento pubblico comunitario dovrebbe essere accompagnata da misure di integrazione finanziaria, proporzionale al danno subito, a disposizione degli Stati membri colpiti da questa grave crisi di mercato del settore della zootecnia da carne bovina, dovuta alla BSE;

che l'intervento pubblico di cui sopra, considerando la peculiarità delle produzioni nazionali, dovrebbe essere attuato con modalità svincolate dai prezzi di riferimento comunitari e nazionali, prevedendo lo stoccaggio di animali bovini di categoria A) e B); per animali di categoria B) di età fino a 28 mesi dovrebbe essere previsto lo stesso prezzo di acquisto degli animali di categoria A), non fissando limiti di peso per le carcasse da conferire allo smaltimento e prevedendo di poter stoccare le carcasse stesse che rientrino nelle classi di conformazione E.U.R.O.;

che il prezzo di acquisto di intervento pubblico dovrebbe essere prefissato e non stabilito tramite procedura di aggiudicazione e dovrebbe

essere integrato, a livello comunitario e/o nazionale, per mezzo di uno specifico *plafond* finanziario che possa tenere conto della differenza tra il presumibile prezzo di acquisto all'intervento comunitario (lire 4.393/Kg.+ IVA) e quello che la filiera ritiene essere il prezzo minimo accettabile per la produzione italiana (lire 6.300/Kg.+ IVA); pertanto la differenza (lire 2.000/Kg riferita alla classe R3) sarebbe da destinare esclusivamente ai capi con permanenza in Italia da almeno 4 mesi;

che l'ammontare del *plafond* finanziario per gli interventi di cui sopra è stimato intorno agli 80 miliardi di lire e che la durata dell'intervento prevista dovrebbe essere pari ad almeno tre mesi e riguardare, per l'Italia, circa 40.000 tonnellate di carne bovina di produzione nazionale;

che in caso di mancata apertura dell'intervento pubblico comunitario, alle condizioni prospettate, diventa assolutamente indispensabile ricorrere allo stoccaggio pubblico nazionale;

considerato:

che per gli allevatori sarebbe necessario prevedere un intervento finanziario per compensare i danni subiti a ragione della perdita di valore del bestiame in stalla e del differenziale di prezzo di mercato, durante il periodo di crisi, prevedendo un importo medio di lire 200.000 per ogni capo bovino macellato dal 1° dicembre di quest'anno e presente sul registro di stalla alla data del 5 novembre 2000, fatta eccezione per le vacche da latte, da versare quale integrazione al premio PAC alla macellazione;

che a favore delle aziende in crisi occorrerebbe predisporre interventi creditizi ed agevolativi attraverso la concessione di linee di credito agevolato di durata almeno quinquennale e con lo spostamento di tutte le scadenze fiscali e previdenziali quali l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP, i contributi INPS eccetera, senza alcun aggravio di interessi,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative poste in atto per salvaguardare l'intera filiera della carne bovina, che chiede l'immediata apertura di un intervento pubblico comunitario che sia svincolato dalle ordinarie condizioni previste dalla regolamentazione europea, nonché interventi finanziari per compensare i danni subiti dagli allevatori e misure straordinarie a favore delle aziende in crisi.

(4-21501)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04169, dei senatori Marino e altri, sulla situazione in Palestina.

